

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
DIFESA (IV)	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	82
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	155
AFFARI SOCIALI (XII)	»	169
AGRICOLTURA (XIII)	»	181
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	205
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	206

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (5569 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione IV) (Esame e conclusione – Parere con condizioni ed osservazioni) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 4 dicembre 2012. – Presidenza del Presidente Doris LO MORO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. (5569 – Governo – approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione IV).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni ed osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo MONAI, *relatore*, osserva, in via preliminare, che il provvedimento in esame ha un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a realizzare un ampio programma di riforma nel settore della Difesa mediante il conferimento di una delega al Governo, nonché disposizioni che introducono misure di diretta applicazione in materia di gestione del relativo bilancio. In relazione alle norme di delega, rileva come la quasi totalità dei principi e criteri direttivi siano formulati

in modo sufficientemente dettagliato e non presentino elementi di sovrapposizione né con l'oggetto né con le finalità della delega, salvo alcune eccezioni; a tal proposito si sofferma, in particolare, sul principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), che risulta sostanzialmente privo di contenuto, dal momento che demanda ad uno degli emanandi decreti la fissazione di ulteriori « limiti e modalità » cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle delega stessa. Sul piano delle procedure parlamentari, sottolinea che l'articolo 4, comma 2, lettera *a*), al fine di intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo, introduce un meccanismo di doppio parere parlamentare sugli schemi di decreto relativi ai programmi d'arma, rispetto al quale, tuttavia, non risulta chiaro se l'effetto ostativo all'adozione del programma discenda dal parere contrario espresso da tutte le Commissioni o anche da una sola di esse; evidenzia, infine, la presenza di una norma di delegificazione spuria che sarà oggetto di una condizione.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 5569 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni (articoli 1, 2 e 3) volte a riformare complessivamente lo strumento militare, mediante il riordino del suo assetto strutturale, organizzativo e strumentale nonché attraverso la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare e civile, conferendo, a tal fine, una delega al Governo per l'adozione di "due o più" decreti legislativi per la revisione in senso riduttivo di tali settori, con effetti finanziari complessivi non onerosi per la finanza pubblica, nonché disposizioni (articolo 4) volte ad introdurre misure di diretta applicazione finalizzate a garantire la flessibilità programmatica e gestionale del bilancio della Difesa;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

in relazione alle norme di delega, la gran parte dei principi e dei criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della stessa, risultano formulati in modo sufficientemente dettagliato e non presentano elementi di sovrapposizione né con l'oggetto né con le finalità della delega. A ciò fanno eccezione talune disposizioni ove i principi e i criteri direttivi appaiono presentare alcuni elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega. Si segnalano, in particolare:

l'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), recante la previsione di un principio/criterio direttivo consistente nella eventuale «diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa» del Ministero della difesa;

l'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 6) e l'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), che si limitano a prevedere, rispettivamente: la riorganizzazione e la razionalizzazione "del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le

procedure"; la "revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare"; la "revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità";

l'articolo 3, comma 1, lettera m), che, con espressione quasi tautologica, stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega relativa all'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale, debba attenersi al seguente principio e criterio direttivo: "sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma (...)";

sul piano della formulazione del testo, all'articolo 3, comma 1, lettera h), recante la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate, appare non sufficientemente definito il criterio direttivo nella parte in cui menziona i "corsi di apprendistato", in quanto non è chiaro se la norma intenda fare effettivamente riferimento all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato ovvero ai tirocini formativi, nonché nella parte in cui individua quali beneficiari di tali corsi coloro che siano "in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo", tenuto conto che gli istituti della consistenza organica di fatto e del soprannumero (da computare rispetto alla consistenza organica di diritto) sembrerebbero incompatibili;

sul piano del coordinamento interno al testo, il disegno di legge, all'articolo 1, disciplina le modalità di esercizio della delega anche con specifico riguardo ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3), e, al successivo articolo 3, comma 1, lettera i), ribadisce la

previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari con esclusivo riguardo allo schema di decreto legislativo attuativo del principio contenuto nella medesima lettera (riguardante “misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari”); inoltre, all’articolo 4, comma 1, lettera e), recante misure di diretta applicazione in materia di flessibilità programmatica e gestionale del bilancio della Difesa, reca un principio e criterio di delega cui il Governo dovrà attenersi nell’adozione dei decreti di cui all’articolo 1, ulteriore rispetto a quelli contenuti agli articoli 2 e 3, e con il quale l’articolo 1 dovrebbe essere coordinato, tenuto conto che tale ultimo articolo, al comma 3, statuisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 (quindi tutti) siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 e non anche di quello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e);

sul piano delle procedure parlamentari, il disegno di legge, all’articolo 4, comma 2, lettera a), nel riformare integralmente l’articolo 536 del codice dell’ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, introduce un meccanismo di esame – che può portare all’espressione da parte delle Commissioni competenti di un secondo parere avente efficacia ostativa all’adozione del programma qualora le stesse si esprimano in senso contrario “a maggioranza assoluta dei componenti” – rispetto al quale, in ragione della formulazione utilizzata, non traspare con univocità se il suddetto effetto ostativo discenda dal parere contrario di tutte e quattro le Commissioni coinvolte, o anche da quello di solo alcune di esse;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il disegno di legge, all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), nell’attribuire nuovi contenuti al Documento di economia e finanza e alla Legge di stabilità, non

provvede a novellare gli articoli 10 e 11 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità); inoltre, il medesimo comma 1, alla lettera f), reca una disposizione transitoria – nelle more del riordino delle contabilità speciali previsto dall’articolo 51, comma 2 della citata legge n. 196 del 2009 – che fa sistema con tale ultima disposizione;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all’articolo 5, comma 2, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare annualmente il termine (fissato peraltro al 31 dicembre 2024) prefissato dall’articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), relativo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, affidando quindi ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, è provvisto sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, che dispone che l’AIR non venga effettuata, tra l’altro, in relazione agli “atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 4, comma 2, lettera a), capoverso articolo 536, comma 3, lettera

b), si provveda a precisare se, nel caso di secondo parere parlamentare, le conseguenze ostative all'ulteriore seguito degli schemi di decreto si producano in ragione del parere contrario espresso da tutte le Commissioni coinvolte, oppure anche da quello di solo alcune di esse;

all'articolo 5, comma 2, ove si prevede che, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, si possa modificare una disposizione di rango primario, sia verificata l'appropriatezza dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto, valutando eventualmente la possibilità di demandare la rimodulazione della tempistica occorrente al conseguimento degli obiettivi di riduzione organica del personale ad un atto legislativo ad iniziativa riservata, quale la legge annuale di stabilità.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 2) e 6), 3, comma 1, lettere c), d) ed m), si dovrebbero esplicitare i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),

ed f), che incidono in via non testuale su disposizioni della legge n. 196 del 2009, in termini di novella alle medesime;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 1, lettera h), si dovrebbe specificare la portata normativa delle disposizioni ivi recate, chiarendo sia quali siano i soggetti beneficiari dei corsi ivi previsti, sia di quali corsi si tratti (apprendistato o tirocini formativi);

si dovrebbe porre rimedio ai difetti di coordinamento intercorrenti tra l'articolo 1, comma 3 ed i successivi articoli 3, comma 1, lettera i), e 4, comma 1, lettera e). »

Il sottosegretario Filippo MILONE prende atto della proposta di parere testé illustrata dall'onorevole Monai.

Doris LO MORO, *presidente*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua partecipazione ai lavori del Comitato, osserva come i rilievi formulati possano essere agevolmente recepiti senza apportare significative modifiche al provvedimento. Auspica pertanto che la Commissione di merito possa tenerne conto nel prosieguo dell'esame.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.55 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra. Atto n. 517
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 8

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia, prof. Antonio Gullo.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra.

Atto n. 517.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Roberto TORTOLI (Misto), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal re-

golamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (atto n. 517), predisposto sulla base della delega di cui all'articolo 1 della legge 217/2011 (comunitaria 2010) e volto ad introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 (di seguito denominato « regolamento ») e ai regolamenti di esecuzione nn. 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 e 308/2008 (con cui sono stati definiti gli aspetti tecnici), attuati a livello nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 (entrato in vigore il 5 maggio 2012).

In particolare sottolinea che il regolamento (CE) n. 842/2006 prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'es fluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature (p.es. condizionatori ed estintori) e applicazioni industriali (p.es. cosmetica e farmaceutica). L'utilizzo di tali gas fluorurati (co-

munemente indicati anche come « F-gas ») è stato incentivato dal fatto che non danneggiano lo strato di ozono stratosferico, anche se tali gas hanno effetti negativi sul riscaldamento globale.

A tal fine il regolamento (CE) n. 842 mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso: il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4); la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività (articolo 5); il controllo dell'uso dell'SF₆ (articolo 8); il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9).

Precisa quindi che l'articolo 13 del Regolamento dispone che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottino tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Il predetto articolo dispone poi che le sanzioni emanate siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il provvedimento in esame dà quindi attuazione alla disposizione di cui all'articolo 13, anche in considerazione del fatto che il 26 aprile 2012 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestando – oltre al mancato rispetto degli obblighi di notifica previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 842/2006 che, sulla base dei requisiti minimi fissati a livello europeo, richiede agli Stati membri di stabilire o adattare propri requisiti di formazione e certificazione per il personale e per le imprese che svolgono attività a contatto con tali gas, e di notificare tali misure alla Commissione – anche la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 13 del regolamento 842/2006 che richiede agli Stati membri di emanare norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del predetto regolamento e di notificarle alla Commissione entro il 4 luglio 2008. Al fine di superare parte delle contestazioni mosse

dalla Commissione, l'Italia ha già notificato alla Commissione il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, inteso a dare attuazione al regolamento n. 842/2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 2012, mentre con lo schema di decreto legislativo in esame si intende superare la contestazione relativa alla mancata attuazione del richiamato articolo 13.

Aggiunge che, a norma della disposizione di delega al Governo, lo schema di decreto legislativo è emanato tenendo presente, ai fini dell'equità delle sanzioni, i criteri previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge comunitaria 2009. In particolare la citata disposizione prevede che, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, sono previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Diversamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli precedentemente indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra riferite sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore per la II Commissione*, dopo aver rilevato che il provvedimento in esame di compone di 13 articoli, osserva che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione dello schema di decreto, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e ai successivi atti di esecuzione, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure di seguito specificate, salvo che il fatto costituisca reato, mentre gli articoli 8 e 9 delineano fattispecie penali, di natura contravvenzionale (punite con arresto o ammenda), per la violazione degli obblighi ivi indicati e salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'articolo 2 rinvia alle definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto. L'articolo 3 individua le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi, posti in capo agli operatori, in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. In particolare, è prevista la sanzione del pagamento di una somma da 7.000 a 100.000 euro per la violazione degli obblighi: di effettuare i controlli ex articolo 3, par. 2-4, Reg. 842/06; di avvalersi di persone certificate per il controllo e la riparazione delle perdite; di tenuta dei registri dell'apparecchiatura o del sistema. La sanzione da 500 a 5.000 euro è invece prevista per la violazione dell'obbligo di messa a disposizione del Ministero dell'Ambiente o della Commissione UE dei registri dell'apparecchiatura o del sistema.

L'articolo 4 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi, posti in capo ad operatori e imprese, in materia di recupero di gas fluorurati. È prevista la sanzione del pagamento di una somma da 7.000 a 100.000 euro (fatte salve le sanzioni previste dalla normativa sui rifiuti) per la violazione degli obblighi di: avvalersi di persone certificate per le attività di recupero dei gas fluorurati contenuti nelle apparecchiature (quali, ad esempio, appa-

recchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore) durante la loro riparazione o manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione; avvalersi di personale qualificato (in possesso di specifico attestato) per il recupero dei gas dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore assoggettati alla direttiva 2006/40/CE; corretto recupero di eventuali gas residuati nei contenitori ricaricabili o non ricaricabili giunti a fine vita ed utilizzati a scopo di trasporto o stoccaggio, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

L'articolo 5 prevede la sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per la violazione dei seguenti obblighi a carico delle imprese: avvalersi di persone certificate nel prendere in consegna gas fluorurati, nell'ambito delle attività di contenimento e recupero; essere in possesso dello specifico certificato ai fini dell'installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori.

L'articolo 6 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per la violazione di obblighi in materia di trasmissione di specifiche informazioni informazioni, entro il 31 marzo di ogni anno. Si tratta del mancato invio, da parte di produttori, importatori, esportatori, della relazione alla Commissione UE e al Ministero dell'Ambiente sulle quantità di gas fluorurati prodotte, importate o esportate, nonché della trasmissione, da parte degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, della dichiarazione al Ministero dell'Ambiente contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di nell'anno precedente.

L'articolo 7 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000

euro per chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 7, par. 2, del regolamento (ad esempio, contenitori per gas fluorurati) sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007.

L'articolo 8 sanziona penalmente, con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro oppure con l'arresto da 3 a 9 mesi, la violazione dei divieti d'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di tale composto, nella pressofusione del magnesio e per il riempimento degli pneumatici. Ritiene che in merito a tale fattispecie penale le Commissioni debbano svolgere alcune valutazioni in merito all'opportunità di mantenerla ovvero di trasformarla in illecito amministrativo.

L'articolo 9 attribuisce carattere contravvenzionale, stabilendo l'ammenda da 50.000 a 150.000 oppure l'arresto da 3 a 9 mesi, alla violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che sia dimostrabile che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.

L'articolo 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro da applicare alle imprese che non si iscrivono al Registro delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012.

L'articolo 11 definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rinviando all'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e individuando nel Ministero dell'Ambiente l'autorità competente per la vigilanza e l'accertamento delle violazioni. Rispetto al procedimento standard, l'articolo 14 esclude il pagamento in misura ridotta.

L'articolo 12 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dello schema siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti cui spetta l'attuazione medesima vi devono provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ermete REALACCI (PD) fa notare come lo schema di decreto legislativo, che riguarda taluni gas particolarmente dannosi per l'ambiente, viene esaminato dalle Commissioni riunite mentre è in corso a Doha la Conferenza delle Parti relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. A tale proposito invita a considerare come il tema della lotta ai cambiamenti climatici e della mitigazione sta assumendo una valenza sempre più forte anche in Italia.

Giuseppe VATINNO (IdV) rileva come il Protocollo di Kyoto stia per esaurire i suoi effetti e come quindi, in tale contesto, l'Italia possa, a suo avviso, farsi promotrice, insieme ai *partner* europei, di un nuovo Protocollo che abbia come riferimento il « Programma 20-20-20 » dell'Unione europea.

Raffaella MARIANI (PD), nel sottolineare come lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione ad un Regolamento del 2006, fa presente la necessità che le risposte del nostro Paese alle prescrizioni europee in materia ambientale diventino più celeri, anche al fine di evitare procedure di infrazione.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) osserva come i gas richiamati dal Regolamento (CE) n. 842/2006 siano particolarmente dannosi in quanto l'inquinamento da essi prodotto – a differenza di quanto avviene per altri tipi di gas – non è suscettibile di alcuna bonifica. Alla luce di tale considerazione, invita a considerare l'ipotesi di inasprire talune sanzioni previste nello

schema di decreto legislativo che, per alcune fattispecie, risultano, a suo avviso, non proporzionate alla lesione dell'interesse protetto dalla disposizione prescrittiva.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	14

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Atto n. 505.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore per la IX Commissione formula, anche a nome del relatore per la II Commissione onorevole Follegot, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Antonino GULLO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. (Atto n. 505).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE;

premesso che:

il presente schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari;

lo schema di decreto legislativo, in particolare, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;

tali inchieste non sono dirette ad accertare colpe o responsabilità, ma a individuare le cause degli incidenti e inconvenienti, al fine di migliorare la sicurezza aerea e prevenire in futuro il verificarsi di analoghi incidenti e inconvenienti;

rilevato che:

l'articolo 3, prevedendo che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, disciplinato con delibera del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), sono valutati gli eventuali accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del citato regolamento – cioè conclusi tra l'ANSV e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza – potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi con conseguenti effetti negativi sullo stesso procedimento sanzionatorio;

l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dovrebbe essere opportunamente riformulato, sia al fine di adeguarne il contenuto al tenore letterale dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 996/2010 che stabilisce che le comunicazioni da parte delle persone coinvolte devono avvenire « immediatamente » e non « tempestivamente » – delimitando comunque l'arco temporale in cui esse devono essere effettuate in sessanta minuti – sia al fine di stabilire che le segnalazioni stesse possano essere effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 direttamente o attraverso l'organizzazione di cui fanno parte;

l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), n. 2), non appare conforme all'articolo 13, comma 2, del predetto regolamento, in quanto prevede la punizione dei soggetti coinvolti nel caso in cui essi, prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia,

prelevino « campioni del relitto dell'aeromobile », anziché prevedere tale punizione nel caso in cui gli stessi prelevino « campioni dal luogo dell'incidente », creando in tal modo una duplicazione della fattispecie di cui al successivo n. 3);

l'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 4), fa impropriamente riferimento allo spostamento o alla rimozione del solo relitto dell'aeromobile e non allo spostamento o alla rimozione « dell'aeromobile o del suo relitto », come invece correttamente previsto dal precedente n. 3) nel caso di movimenti o campionamenti;

l'articolo 4, comma 1, lettera e), prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da diecimila a quarantamila euro, nei confronti dei soggetti che si rifiutino di fornire agli investigatori dell'ANSV registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, occultandoli, alterandoli o distruggendoli, che appare esigua rispetto alla gravità dei comportamenti sanzionati;

si dovrebbe prevedere, per le organizzazioni di cui fanno parte i soggetti di cui all'articolo 2, la possibilità di effettuare le segnalazioni, anche in forma cumulativa, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito *internet*;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, nella seduta del 10 ottobre 2012;

valutata, tuttavia, l'opportunità di sopprimere, all'articolo 6, la disposizione che prevede la riassegnazione dal bilancio dello Stato a quello dell'Agenzia degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, in modo da evitare potenziali conflitti di interesse nell'applicazione delle sanzioni stesse,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *sia soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3;*

2) *all'articolo 4, comma 1, sia sostituita la lettera a) con la seguente: a) i soggetti di cui all'articolo 2 che, avuta conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l'Agenzia immediatamente, ossia entro 60 minuti, direttamente o attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, sono puniti con una sanzione pecuniaria da tremila a dodicimila euro;*

3) *all'articolo 4, comma 1, lettera d), sia sostituito il numero 2) con il seguente: 2) prelevano campioni dal luogo dell'incidente;*

4) *all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 4), siano sostituite le parole: spostano o rimuovono il relitto dell'aeromobile con le seguenti: spostano o rimuovono l'aeromobile o il suo relitto;*

5) *all'articolo 4, comma 1, lettera e), siano sostituite le parole: da diecimila a ventimila con le seguenti: da ventimila a ottantamila;*

6) *all'articolo 4, dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente: 1-bis. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, l'obbligo di segnalazione può essere assolto dall'organizzazione medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito *internet*;*

7) *all'articolo 6, comma 1, siano soppresse le parole: per essere fino alla fine del comma; conseguentemente, al medesimo articolo 6, sia soppresso il comma 2.*

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni (<i>Deliberazione di una integrazione del programma</i>)	17
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>) ...	17
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 5149-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	19
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150-B cost. approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	20
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroellini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	21
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroellini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	29
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	30
AVVERTENZA	26
ERRATA CORRIGE	26

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

(Deliberazione di una integrazione del programma).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha convenuto sull'opportunità di procedere ad una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva « sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni », con l'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali delle forze di polizia e di rappresentanti del COCER dell'Arma dei carabinieri e del COCER del Corpo della Guardia di finanza. Resta ferma la data del 31 dicembre 2012 per il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare l'integrazione del programma dell'indagine testè illustrata.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

C. 5148-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge costituzionale C. 5148-B recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 », approvata, in seconda deliberazione, dal Senato e, in prima deliberazione, dalla Camera.

La Commissione è chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale il 18 aprile 2012 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 3 ottobre 2012. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 18 ottobre 2012.

Ricorda altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 3 ottobre 2012, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

In sostituzione del relatore, si rimette a quanto detto in sede di prima lettura, ricordando che il testo, approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato, è quello della proposta di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Ricorda altresì che il testo è teso a stabilire che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, in base ai dati dell'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Ivano STRIZZOLO (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Fa presente che, grazie alla sensibilità dimostrata del presidente e dall'intera Commissione, il testo potrà concludere l'iter in sede referente già nella giornata odierna, in modo che l'Assemblea possa iscriverlo in calendario non appena possibile, una volta trascorso il termine di tre mesi prescritto dalla Costituzione. In tale

modo, la riduzione del numero dei consiglieri regionali per il Friuli-Venezia Giulia potrà essere effettiva già dal prossimo rinnovo del Consiglio, che dovrebbe avere luogo nella primavera del 2013.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama quanto già da lui evidenziato in precedenti occasioni con riferimento alle regioni a statuto speciale.

Esprime dunque, a titolo personale, la propria contrarietà non tanto rispetto allo specifico provvedimento in esame quanto piuttosto riguardo alla differenziazione stessa tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. L'auspicio è infatti quello di poter quanto prima superare l'attuale regime diversificato tra territori, considerato che le ragioni storiche che avevano portato a tale differenziazione sono ormai ampiamente superate, anche alla luce della comune appartenenza all'Unione europea.

Maria Piera PASTORE (LNP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, in quanto rappresenta un contributo nella direzione della semplificazione e della riduzione dei costi della politica.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame. Ritiene, peraltro, che le considerazioni testè svolte dal collega Tassone debbano essere tenute in adeguata considerazione.

Evidenzia, infatti, come il Parlamento debba quanto prima accogliere tali sollecitazioni promuovendo, con un dibattito serio ed articolato, una revisione dell'assetto istituzionale del paese che superi le attuali differenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 5149-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge costituzionale C. 5149-B recante « Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale », approvata, in un testo unificato, in seconda deliberazione, dal Senato e in prima deliberazione dalla Camera.

La Commissione è chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale il 18 aprile 2012 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 3 ottobre 2012. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 18 ottobre 2012.

Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 3 ottobre 2012, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

Si svolgerà quindi la relazione del relatore e la discussione generale, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Antonio DISTASO (PdL), *relatore*, nel rimettersi a quanto detto in sede di prima lettura, ricorda che il testo, approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato è il testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Sanna ed altri e del Consiglio regionale della Sardegna.

Ricorda altresì che il testo è teso a ridurre a sessanta il numero dei consiglieri regionali. Inoltre si dispone che la legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale possa disporre al fine di assicurare la rappresentanza di aree territoriali, geograficamente continue ed omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Infine vengono modificate le norme dello Statuto in materia di promozione di condizioni di parità di genere, al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama quanto testè evidenziato nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

David FAVIA (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto finale, evidenzia come per la proposta di legge in esame – così come per le altre due proposte di modifica degli Statuti oggi all'esame della Commissione – sarebbe stato opportuno un maggiore coraggio sulla riduzione del numero dei consiglieri. Ritiene inoltre che

la proporzione ivi prevista rischi di dare luogo a forti diversificazioni e a squilibri evidenti.

Peraltro, prendendo atto che si tratta comunque di un primo inizio e di un segnale di buona volontà, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150-B cost. approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge costituzionale C. 5150-B recante « Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie », approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e, in seconda deliberazione, dal Senato.

La Commissione è quindi chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale il 18 aprile 2012 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza appor-

tarvi modifiche, il 3 ottobre 2012. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 18 ottobre 2012.

Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 3 ottobre 2012, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

Antonio DISTASO (PdL), *relatore*, nel rimettersi a quanto detto in sede di prima lettura, ricorda che il testo, approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato è quello della proposta di legge costituzionale d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Ricorda altresì che il testo è teso a ridurre a settanta il numero dei componenti dell'Assemblea regionale, prevedendo alcune disposizioni transitorie nell'applicazione della suddetta riduzione.

David FAVIA (IdV) richiama quanto testè evidenziato nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama quanto testè evidenziato nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ».

Maria Piera PASTORE (LNP) si richiama a quanto già evidenziato riguardo nell'ambito dell'esame della proposta di

legge recante «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1».

Evidenzia peraltro come, per la riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana prevista dal testo in esame occorrerà attendere più tempo considerato che da poco si sono svolte le relative consultazioni elettorali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Distaso, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, su richiesta dei relatori, il seguito dell'esame dei progetti di legge in titolo avrà luogo nella seduta di domani, in cui sarà presentata una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione come testo base per il prosieguo dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato, nella precedente seduta, gli emendamenti riferiti agli articoli 2 ed ha avviato l'esame delle proposte emendative riferiti all'articolo 3. L'esame riprenderà dunque dalla discussione sugli emendamenti Amici 3.12 e Vassallo 3.16.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) rileva che nell'attuale formulazione le proposte emendative in esame appaiono troppo imperative. Potrebbero quindi essere riformulate prevedendo che gli statuti debbano individuare le modalità per dare la possibilità a donne e uomini di essere presenti paritariamente negli organi collegiali.

Giuseppe CALDERISI (PdL) intende svolgere una riflessione riguardo al tema in discussione: personalmente auspica che il suo partito operi, di fatto, nel senso indicato dall'emendamento in esame. Rileva peraltro come la discussione in atto attenga più in generale al sistema dei partiti politici che tra loro possono avere idee molto diverse e non ritiene quindi possibile prevedere l'esclusione di partiti, come è avvenuto, che consentono l'ingresso ad un solo genere. Sottolinea come con l'emendamento in esame il vincolo si applicherebbe non solo alla partecipazione alla elezioni ma anche per quei partiti che non dovessero presentarsi alle elezioni.

Ritiene dunque che, in un'ottica di tipo liberale come quella che dovrebbe permeare il provvedimento in esame, occorra

cautela. Vi è infatti il rischio di prevedere delle imposizioni rispetto al modello dei partiti.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che gli emendamenti in discussione siano contrari al buon senso. Fa presente che è assurdo imporre la presenza paritaria di uomini e donne negli organi collegiali dei partiti quando la Costituzione non vieta l'esistenza di un partito di sole donne o di soli uomini. A suo avviso, una disposizione come quella proposta dagli emendamenti è anche irragionevole nei confronti del genere — quale esso sia — che, per essere rappresentato negli organi collegiali, non può far conto sui propri meriti ma deve invocare una riserva di legge. Fa presente che nel suo collegio di elezione il suo partito ha eletto dieci parlamentari, dei quali sei sono donne che non hanno avuto bisogno di disposizioni di legge per far valere i propri meriti di fronte all'elettorato e al partito: va naturalmente avanti chi lavora, si impegna e merita.

Ritiene inoltre che non si veda la ragione per la quale una riserva di questo tipo non dovrebbe a questo punto essere prevista anche a favore di specifiche categorie di cittadini: giovani, operai, etc. Anche in questo caso, fa presente che nel suo partito i segretari provinciali sono di regola molto giovani: lui stesso è diventato segretario provinciale in giovane età. Tra l'altro, non potrebbe avere autorevolezza politica un componente di organo direttivo che fosse stato scelto non sulla base di una selezione dal basso, ma unicamente in ragione della necessità di ottemperare all'obbligo di legge.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti Amici 3.12 e Vassallo 3.16, che fanno seguito al dibattito svolto in Commissione ed in Assemblea sulla legge riguardante recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali ».

Comprende che si tratta di una previsione che ad alcuni può sembrare ingombrante; ricorda tuttavia quanto previsto in

Francia ed evidenzia come, anche se sono esistiti in passato, è necessario chiedersi se sia realmente concepibile un partito composto da appartenenti ad un solo genere.

Riguardo agli altri aspetti evidenziati nel dibattito, fa presente come per le donne vi sia una reale sotto-rappresentazione in politica e giustamente l'esigenza di riequilibrio va tenuta adeguatamente in considerazione e deve essere espressamente prevista in una legge.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che la discussione perda di vista, a tratti, la cornice costituzionale di riferimento. Ricorda che l'articolo 51 della Costituzione, come modificato nel 2003, prevede che « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ». Si tratta di dare attuazione a questa specifica disposizione costituzionale, che riguarda la presenza delle donne e degli uomini nella politica, e non di categorie come i giovani o gli operai. Osserva inoltre che la norma prevista dagli emendamenti in esame non ha carattere precettivo, limitandosi a prescrivere un risultato, senza entrare nel merito dell'organizzazione interna dei partiti.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritiene che dalla discussione che si sta svolgendo emerga il grave livello di arretratezza del nostro Paese. È infatti incivile, indegno di un Paese democraticamente maturo e quindi inaccettabile che si parli delle donne negli stessi termini in cui si parla di una categoria sociale come possono essere i giovani o gli operai: essere giovane o operaio è una condizione non sostanziale o comunque temporanea; si smette di essere giovani e si può non essere più operai. Essere donna o uomo è invece una condizione esistenziale, assimilabile piuttosto alla condizione di chi appartiene ad una minoranza etnica o religiosa. Le discriminazioni di fatto contro le donne devono essere ricondotte quindi piuttosto

alle odiose discriminazioni razziali che la storia ha conosciuto e conosce. Ringrazia quindi i deputati del gruppo del Partito democratico – un partito per tanti versi lontano dalle sue posizioni e dalle sue idee – che su questo tema si fa portavoce di una battaglia di civiltà per combattere l'arretratezza culturale che tiene le donne lontane dalla politica sia intesa come cariche pubbliche, sia come organi direttivi dei partiti. Sottolinea che gli emendamenti in esame non obbligano i partiti a nient'altro che a ciò che essi stessi dovrebbero sentire come un obbligo morale.

Mario TASSONE (UdCpTP) fa presente che la sua posizione al riguardo è ben chiara, avendo lui avuto modo di manifestarla in precedenti occasioni, sia con riferimento alla legge sulle quote nei consigli di amministrazione delle società, sia con riferimento alla legge per la promozione della parità di genere nelle cariche elettive regionali e comunali. Si limita qui a segnalare il rischio, già evocato dal deputato La Loggia nella precedente seduta, di imporre un modello unico di partito. Non si tratta di « discriminazione razziale », ma di non imporre un processo di trasformazione sociale che deve maturare liberamente. Tra l'altro, si domanda in che modo dovrà essere applicata la norma di cui agli emendamenti in discussione in un partito nel quale ci sia forte sproporzione di genere sessuale tra gli iscritti: non si può imporre infatti la parità delle iscrizioni. In conclusione, ritiene che imporre la parità negli organi collegiali dei partiti sia una forzatura.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), premesso di non condividere il tenore dell'intervento del deputato Bragantini, osserva che considerazioni di ordine costituzionale suggeriscono di valutare con attenzione gli emendamenti in esame. L'articolo 51 citato dal deputato Bressa impone al legislatore di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli uffici pubblici e nelle cariche elettive, ossia negli organi di diritto pubblico, laddove gli emendamenti in esame intervengono sulla organizzazione

interna dei partiti, che fino a prova contraria sono associazioni di diritto privato e in quanto tali libere. Si aggiunga che si prevede un controllo sugli statuti da parte della Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012, la quale ha il potere di non riconoscere la conformità degli statuti stessi alla legge e di non iscrivere il partito nel registro previsto dal provvedimento, con conseguente preclusione dell'accesso ai contributi pubblici. Si tratta di conseguenze di non poco conto. A suo avviso, una previsione del genere di quella contenuta negli emendamenti in discussione appare di dubbia costituzionalità.

Matteo BRAGANTINI (LNP) fa osservare al deputato Bressa che l'articolo 51 della Costituzione parla di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, il che vuole dire che si deve prevedere una condizione di parità per uomini e donne, i quali dovranno affermarsi nella competizione politica sulla base dei propri meriti e delle proprie capacità.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che vi sono ancora alcuni iscritti a parlare sugli emendamenti in esame e che d'altra parte è imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

C. 5585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari

rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

C. 5586 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.**C. 5569 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Rileva preliminarmente come le disposizioni da esso recate siano riconducibili, nel complesso, alla materia « difesa e Forze armate », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione riconduce agli ambiti di potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Talune disposizioni recate dal provvedimento sono altresì riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordine pubblico e sicurezza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *h*) della Costituzione.

Fa inoltre presente come, per taluni profili, possano altresì essere richiamate le materie « tutela della salute » e « protezione civile », spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare due o più decreti legislativi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge, individuando tempi e forme di adozione dei medesimi decreti legislativi, e che il successivo articolo 3 individua i principi e criteri direttivi della delega legislativa.

Evidenzia, peraltro, come il comma 2 dell'articolo 5 preveda, in considerazione della complessità dell'intervento normativo, la possibilità di prorogare annual-

mente – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a*) e 2, lettera *a*)), sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

Rileva, al riguardo, come tale disposizione preveda una forma di « delegificazione spuria » autorizzando il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Segnala, pertanto, la necessità che venga valutata la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, sebbene sia la medesima delega a contemplare tale facoltà.

Illustra l'articolo 3, composto da due commi, che reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e civile (comma 2) della Difesa.

Rileva che che, con riferimento al personale militare, entro l'anno 2024 dovrà essere effettuata una graduale riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare), nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità e che, a tal fine, le misure transitorie, intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono le seguenti: estensione dell'istituto dell'aspet-

tativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale; transito presso altre pubbliche amministrazioni; forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali.

Richiama – con riferimento all'articolo 3 – l'esigenza di coordinare le previsioni di cui alla lettera *m*) del comma 1, in cui si fa riferimento alle « amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » con quelle di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad « altre amministrazioni », chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera *e*), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera *m*) e non per quelli di cui alla lettera *e*).

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 745 del 27 novembre 2012:

a pagina 4, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi: fascicolo n. 3 in luogo di: fascicolo n. 1.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 5510 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5510 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 (C. 5585 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5585 Governo, approvato dal Senato recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 (C. 5586 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5586 Governo, approvato dal Senato recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «difesa e Forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione riconduce agli ambiti di potestà legislativa esclusiva dello Stato,

evidenziato che talune disposizioni recate dal provvedimento sono altresì riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordine pubblico e sicurezza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *h*) della Costituzione,

tenuto conto come, per taluni profili, possano altresì essere richiamate le materie «tutela della salute» e «protezione civile», spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

preso atto che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare due o più decreti legislativi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge, individuando tempi e forme di adozione dei medesimi decreti legislativi, e che il

successivo articolo 3 individua i principi e criteri direttivi della delega legislativa,

evidenziato, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 5 prevede, in considerazione della complessità dell'intervento normativo, la possibilità di prorogare annualmente – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a*) e 2, lettera *a*)), sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale,

rilevato, al riguardo, come tale disposizione preveda una forma di «delegificazione spuria» autorizzando il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

segnalata, pertanto, la necessità di valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto

contenuto in una delega legislativa, sebbene sia la medesima delega a contemplare tale facoltà,

tenuto conto che l'articolo 3, composto da due commi, reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e civile (comma 2) della Difesa,

preso atto che, con riferimento al personale militare, entro l'anno 2024 dovrà essere effettuata una graduale riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare), nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità e che, a tal fine, le misure transitorie, intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono le seguenti: estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale; transito presso altre pubbliche amministrazioni; forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali,

evidenziata – con riferimento all'articolo 3 – l'esigenza di coordinare le previsioni di cui alla lettera *m*) del comma 1, in cui si fa riferimento alle « amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » con quelle di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad « altre amministrazioni », chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui

alla lettera *e*), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera *m*) e non per quelli di cui alla lettera *e*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, con ciò prevedendo una forma di « delegificazione spuria »;

b) è opportuno coordinare le previsioni di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 3, in cui si fa riferimento alle « amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » con quelle di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad « altre amministrazioni », chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera *e*), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera *m*) e non per quelli di cui alla lettera *e*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A 32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco recanti disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie, di Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei minori di Roma, e di rappresentanti dell'Associazione famiglie per l'accoglienza, dell'Associazione fraternità, Associazione Cometa, dell'Associazione « La gabbianella e altri animali » e dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie 32

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 dicembre 2012.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 dicembre 2012.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco recanti disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie, di Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei minori di Roma, e di rappresentanti dell'Associazione famiglie per l'accoglienza, dell'Associazione fraternità, Associazione Cometa, dell'Associazione « La gabbianella e altri animali » e dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55 e dalle 14.20 alle 15.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere favorevole</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 514 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	43
AVVERTENZA	41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 6 novem-

bre scorso, prevede il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore.

Osserva che, anche limitandosi a introdurre misure definite giustamente di buon senso con l'intenzione di portare a termine una transizione decennale, la riforma in esame rappresenta un contributo importante per migliorare la qualità dello strumento militare nazionale, correggendo gli squilibri tra le voci del bilancio della Difesa.

Sottolinea che il provvedimento interviene su quattro punti fondamentali: la riorganizzazione del Ministero della difesa, la riduzione del personale militare e civile, la rimodulazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti e l'introduzione di misure di flessibilità nel bilancio ministeriale.

Con riferimento alle competenze della Commissione, appare a suo avviso fondamentale l'indicazione, di cui all'articolo 1, comma 1, dell'obiettivo della « piena integrabilità » nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

Nel sottolineare che l'esplicito richiamo alla dimensione europea è stato inserito in prima lettura, osserva preliminarmente che il provvedimento, pur caratterizzato da una certa organicità in termini di ristrutturazione dei mezzi, avrebbe meritato un maggiore approfondimento preliminare nell'individuazione degli obiettivi invece di essere costretto a partire dalle risorse disponibili per adattare su di esse il disegno dello strumento.

Ritiene che il provvedimento si collochi nel solco delle riforme che il Parlamento ha già approvato negli ultimi decenni, dalla ristrutturazione dei vertici militari, all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate.

Rammenta che la scelta della professionalizzazione e della proiezione internazionale come cardini delle Forze armate trova il suo immediato riferimento nel Libro Bianco del 2002, così come nel Concetto strategico della Nato e in quello di Sicurezza e Difesa dell'Unione europea. Il documento confermava il modello a 190 mila uomini e ipotizzava una suddivisione ideale del bilancio in 70 per cento dedicato all'operatività e 30 per cento agli investimenti.

Rileva che purtroppo, la trasformazione non è mai stata completata, causando un grave squilibrio nella gestione dei fondi destinati al mantenimento della struttura militare, con grave danno alla sua efficienza ed efficacia.

Osserva che l'esigenza di una nuova spinta riformatrice è diventata ancora più pressante in questa delicata congiuntura economico-finanziaria, in quanto la necessità di azzerare il deficit di bilancio, al fine di avviare la riduzione del debito pubblico, ha sgombrato il campo da qualsiasi illusione che il Paese possa dedicare alla funzione difesa più dell'attuale risicato

0,87 per cento del PIL, una misura decisamente inferiore a quella dei Paesi comparabili con l'Italia, considerato che la Francia ha impegnato in questa funzione l'1,5 per cento del PIL, la Germania l'1,2 per cento e la Gran Bretagna il 2,1 per cento.

Ritiene sia doveroso riconoscere che, se fino ad oggi le nostre Forze armate hanno potuto partecipare in modo adeguato alle operazioni di stabilizzazione decise dalla comunità internazionale, ciò è stato reso possibile grazie alla concentrazione delle risorse disponibili sulle unità destinate all'impiego all'estero, anche a scapito delle specialità che non trovano utile impiego negli scenari attuali, come l'artiglieria semovente e le unità corazzate.

In tale ottica, giudica importante evidenziare come le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione saranno destinate ad assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e a sostenere le capacità operative (articolo 4, comma 1, lettera c).

Considera particolarmente qualificante il riequilibrio generale del Bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento. Si tratta, a suo avviso, di un obiettivo molto impegnativo se si considera che, attualmente, il 70 per cento di tali risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 per cento e il 18 per cento per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta, a livello internazionale ed europeo, l'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa.

Ricorda, in estrema sintesi, che il provvedimento in esame individua i seguenti interventi riduttivi: una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e

strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa (articolo 2, comma 1); una riduzione a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024, prevedendo, in particolare, a regime 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello (articolo 3, comma 1); una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024 (articolo 3, comma 2).

Pone in evidenza, tra i principi e criteri direttivi, peraltro oggetto di significativi approfondimenti in prima lettura, la rilevanza della maggiore integrazione interforze e della marcata standardizzazione organizzativa nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, sia per quanto concerne la logistica, che la formazione e l'addestramento nonché l'assetto territoriale.

Particolare rilievo assume a suo parere altresì l'altro emendamento approvato dal Senato che riformula integralmente l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma. In particolare, la norma prevede un rafforzamento del controllo parlamentare in relazione ai programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, che giunge ad impedirne l'adozione ove il parere contrario sia reiterato a maggioranza assoluta dei componenti delle competenti Commissioni.

Ricorda che è stata invece soppressa l'introduzione, nel predetto Codice, dell'articolo 537-*bis* sulla cooperazione con altri Stati per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, che avrebbe autorizzato il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale. La norma avrebbe evidentemente avuto attinenza alla legge n. 185 del 1990

in materia di esportazione dei materiali d'armamento, per cui, pur essendone richiamato il rispetto, è sembrato opportuno valutarla in altro contesto legislativo.

Segnala positivamente, per quanto concerne la tecnica legislativa, la riconduzione delle nuove norme dei decreti delegati al codice dell'ordinamento militare, che manterrebbe pertanto la sua natura di testo di riferimento. Quanto agli aspetti di competenza, rileva per completezza che alle famiglie dei militari impegnati nelle missioni internazionali sono riconosciute misure di assistenza in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i).

Ribadisce che resta sullo sfondo l'esigenza – che resta la questione più importante – di una ridefinizione della politica italiana di difesa, nel quadro del collegamento con le procedure e gli obiettivi posti in essere in sede europea. La concreta attuazione del provvedimento – e la sua riuscita – dipenderà, a suo parere, dai decreti legislativi che il Governo dovrà emanare entro un anno dall'approvazione del disegno di legge, e del contributo che il Parlamento saprà imprimervi.

Al riguardo, ritiene che occorrerà vigilare, soprattutto nelle sedi parlamentari, affinché la riforma si armonizzi con quelle degli altri Paesi membri dell'Unione europea al fine di coordinare le riforme che ogni Paese sta attuando, rendendole tra loro complementari. Solo in questo modo l'Unione europea potrà assicurare il mantenimento di un ampio spettro di capacità di intervento a supporto di una futura politica estera comune, senza trascurare il coordinamento con gli analoghi obiettivi perseguiti in seno alla NATO.

Si dichiara certo che il ministro Di Paola potrà fornire ulteriori elementi in proposito nel corso dell'audizione, prevista per il prossimo 6 dicembre, sul contributo italiano alla costruzione della dimensione europea della difesa.

Sulla base delle valutazioni espresse, preannuncia quindi la presentazione di un parere favorevole che si riserva di formulare all'esito della discussione.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampio e competente intervento che costituisce un prezioso punto di riferimento per i lavori della Commissione che si è potuta avvalere dell'esperienza maturata al governo dal collega Parisi.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni svolte dal relatore e si rimette alla Commissione circa l'espressione del parere.

Matteo MECACCI (PD) chiede chiarimenti al relatore circa il rischio di progressivo invecchiamento del personale militare, sottolineando l'esigenza di non comprometterne il ricambio.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD), *relatore*, ringrazia il collega Mecacci per aver prospettato una delicata questione che trae origine dalla professionalizzazione del servizio militare che ha aperto uno sbocco occupazionale ma ha posto comunque il problema del reinserimento delle unità di personale militare a fronte delle resistenze ad accettarne il transito da parte di altri corpi o amministrazioni. Rileva peraltro che la mobilità costituisce anche in altri settori un nodo critico. Nel dividerne la consapevolezza, fa presente come il provvedimento in esame affronti comunque l'argomento e prospetti talune soluzioni.

Enrico PIANETTA (Pdl), ringraziando il relatore per il lavoro svolto ritiene che il provvedimento in titolo possa rafforzare la posizione dell'Italia sia nell'ambito dei programmi per la *smart defense* dell'Alleanza atlantica sia nel processo di integrazione europea della politica di sicurezza e difesa. Considera particolarmente rilevante anche l'approfondimento del controllo parlamentare in termini più puntuali sui sistemi d'arma, sottolineando l'importante contributo dell'industria italiana al riguardo.

Ritiene quindi che la Commissione possa aderire ai principi ispiratori del provvedimento di delega legislativa, che valorizzano i fattori strategici della nostra politica estera.

Jean Leonard TOUADI (PD), nel ringraziare il collega Parisi, gli chiede chiarimenti circa il processo di armonizzazione in corso tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito della difesa che, a suo avviso, dovrebbe contribuire a costruire quella politica estera comune che ancora non c'è.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD), *relatore*, nel sottolineare come le finalità del provvedimento ben più dei mezzi previsti attengano alle competenze della III Commissione, come evocato dal collega Pianetta, risponde al collega Touadi osservando che il cammino della difesa europea è ancora lungo per il persistere delle logiche nazionali particolarmente evidenti ad esempio per quanto concerne il controllo delle armi nucleari. A suo avvio una simile circostanza costituisce un serio ostacolo alla nascita di una vera difesa europea e comunque un limite anche per l'Alleanza atlantica. Ribadisce tuttavia come, sia pure senza illusioni, la strada da percorrere resti quella europea.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 514.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il previsto parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, entro oggi.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto dei contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – vigilati dal Ministero degli affari esteri – per il corrente anno 2012. L'importo complessivo del capitolo di spesa risulta pari a 2.256.000 euro.

Lamenta il fatto che la richiesta di parere parlamentare giunga sostanzialmente alla conclusione dell'anno di riferimento dei contributi, anche se le motivazioni di tale ritardo possono essere facilmente intuibili, in ragione della nota situazione critica della finanza pubblica e dei ripetuti tagli subiti dallo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Osserva peraltro che la messa in stato di liquidazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente ha comportato una complessa procedura di quantificazione degli oneri del personale di quell'ente, che è stato assorbito dal Ministero degli affari esteri. Tale onere risulta pari a 889.734 euro per cui residuano sul capitolo di bilancio in esame 1.366.266 euro.

Coglie l'occasione per ricordare che la Commissione ha auditato informalmente il Commissario liquidatore dell'ISIAO, l'Ambasciatore a riposo Antonio Armellini, lo scorso 10 ottobre. Segnalando che tale audizione ha confermato le preoccupazioni circa il futuro del ricco patrimonio e della gloriosa tradizione dell'ISIAO, invita la Commissione a proseguire nella costante azione di indirizzo e controllo che è di sua competenza.

Sottolinea che la materia dei contributi erogati dal Ministero degli affari esteri è stata oggetto in tutta la legislatura di particolare attenzione da parte della Commissione, che ha proceduto ad audire tutti

i soggetti interessati ed ha indicato le linee-guida per una riforma legislativa che aggiorni la disciplina vigente.

Auspica pertanto che sia l'ultima volta in cui la Commissione è chiamata a dare il parere su uno schema di decreto ministeriale così concepito, anche in ragione del fatto che il 2012 è l'ultimo anno della tabella triennale a suo tempo adottata, sicché l'anno prossimo bisognerà adottare una nuova tabella.

Ricorda che i principi ispiratori della nuova normativa su cui la Commissione ha più volte insistito sono essenzialmente: il riconoscimento del carattere di ente internazionalistico, indipendentemente dalla corresponsione di un contributo ordinario; la correlazione tra la corresponsione del contributo ordinario e il programma delle attività da svolgere nel triennio, al fine di evitare erogazioni generaliste ovvero a pioggia.

Avverte che è nel frattempo pervenuta alle Camere la relazione ministeriale sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico nel 2011 che esprime una valutazione complessivamente soddisfacente, anche in ragione della riduzione subita dal capitolo di spesa nell'anno precedente, evidenziando in particolare l'accentuazione della tendenza alle collaborazioni con l'estero nell'ambito di *network* internazionali.

Anche in qualità di presidente della Commissione cultura dell'Assemblea dell'Unione per il Mediterraneo, apprezza il fatto che i cambiamenti politici, per quanto problematici, nel Nord Africa e nel Medio Oriente abbiano rappresentato il principale tema delle attività di studio e di ricerca, di cui il nostro Paese ha molto bisogno per riaffermare il suo ruolo nella regione.

Ritornando al contenuto del presente schema di decreto, osserva che il contributo per il funzionamento dell'Unidroit è confermato in 100 mila euro, mentre il finanziamento alla società Dante Alighieri è ridotto, a suo avviso deprecabilmente, da 600 mila a 556.066 euro.

Per quanto concerne i contributi ordinari ai venti enti inseriti in tabella, osserva

che gli importi risultano sostanzialmente confermati, fatta salva l'ulteriore riduzione di quasi il 10 per cento dovuto alla *spending review*. Nel dettaglio rileva con soddisfazione come sia stata accolta l'indicazione della Commissione di portare anche l'Istituto internazionale di diritto umanitario ed il Consiglio italiano per il Movimento europeo al livello di contribuzione minima di 10 mila euro, poi ridotta a 9.200.

Segnala con rammarico la scomparsa dalla tabella, per scioglimento, della fondazione Medchild, ribadendo l'apprezzamento per l'opera svolta da questo ente la cui audizione aveva particolarmente colpito i Commissari per la serietà e la concretezza degli interventi.

Nel rinviare alla tabella in distribuzione per la quantificazione dei singoli contributi, fa presente che per i contributi straordinari a favore di singole iniziative è previsto l'importo di 196 mila euro, con un incremento di 43 mila euro.

Ritiene opportuno svolgere un approfondimento a questo riguardo, anche perché la relazione illustrativa afferma che tale incremento raccoglie l'indicazione delle Commissioni parlamentari a favore dei contributi a progetto. Osserva che questo richiamo all'indirizzo parlamentare non è pienamente rispondente, in quanto la Commissione ha affermato il principio che tutti i contributi dovessero essere a progetto, superando quindi l'attuale distinzione tra contributi ordinari e contributi straordinari. Peraltro, la Commissione ha anche raccomandato che i contributi straordinari siano assegnati prioritariamente a progetti presentati da enti non inseriti in tabella. Stando invece a quanto risulta dalla relazione ministeriale per l'anno 2012 l'80 per cento dei contributi straordinari è stato erogato ad enti già inseriti in tabella. Sottolinea l'inaccettabilità di tale previsione, anche alla luce del notevole approfondimento sul tema svolto dalla Commissione nel corso di tutta la legislatura.

Per ragioni di completezza, segnala che, rispetto alla summenzionata quantificazione degli oneri derivanti dall'assorbimento

del personale dell'ISIAO, è prevista una minore spesa di circa 12 mila euro, che potrebbe essere recuperata.

In conclusione, nel preannunciare la formulazione di un parere favorevole che ribadisca tuttavia l'esigenza di una novella legislativa, invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di richiedere il ripristino dell'entità del contributo alla Società Dante Alighieri al precedente importo di 600 mila euro.

Ritiene infatti assolutamente inspiegabile che si continui a ridurre la dotazione finanziaria dell'istituzione che più e meglio assicura la promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo e che già patisce una enorme sproporzione di risorse rispetto alle analoghe strutture degli altri Paesi europei.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA prende atto con vivo interesse dei rilievi formulati dal relatore che ritiene particolarmente costruttivi. Segnalando l'urgenza dell'espressione del parere sull'atto in titolo al fine di procedere all'erogazione dei contributi previsti, fa presente che il ritardo nella richiesta è stato causato dall'esigenza di quantificare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli oneri derivanti dall'assorbimento del personale dell'ISIAO.

Mario BARBI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del relatore, ribadisce la necessità di riformare la disciplina vigente e manifesta particolare insoddisfazione per il fatto che ancora una volta il Parlamento si trovi a ratificare un elenco di contributi ad enti tra loro molto diversi e non aventi tutti pari titolo. Ritiene questa un'occasione perduta che deve essere stigmatizzata in modo significativo in quanto è in gioco una questione di metodo che va al di là degli importi del caso. Invita poi, richiamando l'ampio lavoro conoscitivo svolto in passato, a tenere conto in modo specifico della percentuale dell'incidenza del contributo pubblico sul bilancio degli enti internazionalistici come criterio di valutazione del loro stato di salute. Concorda infine con la proposta del relatore

di riportare il contributo alla Società Dante Alighieri all'entità dello scorso anno.

Enrico PIANETTA (PdL) ringrazia il relatore per l'ampio ed approfondito lavoro svolto che conferma la sensibilità della Commissione sul tema. Considera un elemento di buona volontà la possibilità di riallocare alla Società Dante Alighieri il risparmio riveniente dalla quota del capitolo destinata al personale ISIAO.

Francesco TEMPESTINI (PD) giudica molto negativamente sia il ritardo della presentazione dello schema di decreto che la mancata attuazione degli indirizzi precedentemente espressi in sede parlamentare. Ritenendo inopportuno continuare ad avallare la prosecuzione di un sistema di contribuzione particolarmente inefficiente ed inefficace, prospetta l'eventualità che la Commissione esprima un parere contrario naturalmente argomentato sulla base delle osservazioni critiche del resto ampiamente presenti nella relazione del collega Malgieri.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda di avere già manifestato in analoga circostanza l'opinione che sarebbe preferibile da parte del Governo non richiedere il parere parlamentare ove non sussistano le condizioni ovvero la volontà politica di tenerne conto.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, nel ribadire le ragioni amministrative e contabili del ritardo nella richiesta di parere, assicura l'impegno del Governo ad attuare gli indirizzi che le Commissioni parlamentari vorranno adottare.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, richiama le numerose ed intense audizioni svolte con gli enti interessati, confermando il giudizio complessivamente critico espresso anche nelle relazioni relative agli anni precedenti sul meccanismo di selezione e di contribuzione. Stigmatizzando ulteriormente il grave ritardo con cui ha luogo l'esame dell'atto in titolo, precisa di

non intendere difendere l'indifendibile, ma di voler farsi guidare dal senso di responsabilità, anche in ragione del fatto che l'anno prossimo la tabella degli enti sarà comunque oggetto della revisione triennale. Lamenta come la legislatura sia trascorsa senza che si ponesse mano ad una riforma della disciplina vigente, ribadendo viva insoddisfazione per l'inadeguata risposta del Governo alle indicazioni del Parlamento.

Francesco TEMPESTINI (PD) fa presente la natura non vincolante del parere di competenza delle Commissioni parlamentari per sottolineare come l'espressione di un parere contrario avrebbe essenzialmente significato politico senza impedire l'ulteriore corso della procedura.

Enrico PIANETTA (PdL) ricorda come non solo in questa legislatura ma anche in molte legislature precedenti questa materia abbia fatto oggetto di vivaci discussioni e proteste. A suo avviso, anche in vista della revisione triennale della tabella, sarebbe preferibile esprimere comunque un parere costruttivo volto a modificare per alcuni aspetti lo schema di decreto sulla base delle criticità evidenziate dal relatore ed almeno in parte condivise anche dal rappresentante del Governo. Sottolineando l'importante significato che avrebbe l'apposizione al parere di condizioni precise ed ultimative, insiste sulla necessità di superare l'erogazione dei contributi a pioggia dando la priorità al finanziamento di progetti e servizi.

Stefano STEFANI, *presidente*, condivide l'opportunità di dare al Governo un segnale politico molto chiaro di insoddisfazione circa l'attuale meccanismo di contribuzione agli enti internazionalistici.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD) chiede chiarimenti circa le modalità e le conseguenze di un'eventuale mancata espressione del parere da parte della Commissione.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene meritevole di considerazione l'ipotesi prospettata dal collega Parisi.

Gennaro MALGIERI (Pdl), *relatore*, nel ricordare di svolgere le funzioni di relatore su designazione del presidente, richiama le considerazioni critiche da lui più volte formulate nel corso della legislatura, anche con riferimento al modo con cui il Governo ha gestito la vicenda dell'ISIAO. Chiede pertanto di poter procedere all'illustrazione del parere preannunciato.

Francesco TEMPESTINI (PD) sottolinea come il grave ritardo nella presentazione dello schema di decreto renda, ad ormai meno di un mese prima della fine dell'anno, molto dubbia la procedura in corso.

Gennaro MALGIERI (Pdl), *relatore*, fa presente al collega Tempestini che l'esame dello schema di decreto in titolo è stato posto all'ordine del giorno della Commissione ed è già ormai avviato.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA dichiara che il Governo è pronto a farsi carico delle severe critiche rivolte all'attuale normativa e ad impegnarsi per modificarla affinché il meccanismo in essere non abbia più a perpetuare i suoi difetti. Invita tuttavia la Commissione a tenere conto della necessità di non danneggiare gli enti comunque meritevoli ed i lavori di ricerca già avviati che sarebbero compromessi ove non si procedesse all'erogazione dei previsti contributi.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE) osserva che le critiche dei colleghi si concentrano in particolare sul metodo della richiesta di parere, per cui non esprimerlo potrebbe contribuire a chiarire la posizione parlamentare.

Stefano STEFANI, *presidente*, invita il relatore ad illustrare la sua proposta di parere.

Gennaro MALGIERI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Paolo CORSINI (PD), nell'apprezzare il lavoro del relatore, osserva che nel merito i profili critici potrebbero essere approfonditi in relazione al dibattito svoltosi.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD) ritiene che vi sia un'ampia condivisione tra i colleghi circa i giudizi di metodo e di merito, per cui sarebbe paradossale non giungere ad un esito unitario. Auspica che l'ufficio di presidenza possa contribuire ad individuare la soluzione migliore sul piano procedurale, ferma restando l'esigenza di mandare un forte messaggio al Governo anche perché simili situazioni nel rapporto tra esecutivo e legislativo sono destinate a ripetersi.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE) ribadisce che, a fronte della tardività della richiesta, appare preferibile non procedere all'espressione del parere.

Enrico PIANETTA (Pdl), nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, ritiene che il parere illustrato recepisca tutte le valutazioni critiche sin qui emerse.

Mario BARBI (PD) tiene a chiarire che non vi è alcuna sottovalutazione del lavoro svolto dal relatore e del parere da lui proposto, che riscuotono invece sincero apprezzamento. A suo avviso, è invece opportuno che sia il Governo a rispondere in modo più approfondito alle osservazioni critiche dei colleghi, motivando adeguatamente il ritardo intercorso e il mancato recepimento dei precedenti indirizzi parlamentari. Propone quindi di rinviare la votazione del parere proposto al fine di acquisire dal Governo gli ulteriori elementi segnalati.

Matteo MECACCI (PD) condivide l'esigenza che il Governo chiarisca meglio la sua posizione.

Gennaro MALGIERI (Pdl), *relatore*, dichiara la sua astensione sulla proposta di

rinvio formulata dal collega Barbi, in considerazione della sua qualità di relatore.

La Commissione conviene di rinviare l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo, in attesa di ricevere dal Governo i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA dichiara di accettare tale rinvio e di essere disponibile a riferire alla Commissione come richiesto.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che provvederà a richiedere al Presidente della Camera la proroga del ter-

mine per l'espressione del parere sull'atto in titolo.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-08552 Renato Farina: *Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria.*

5-08492 Pianetta: *Sulla situazione in Somalia.*

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni.

PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il disegno di legge n. 5569 ed abb. recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », nel testo approvato dal Senato;

condiviso l'obiettivo della « piena integrabilità » nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, di cui all'articolo 1, comma 1;

considerato qualificante il riequilibrio generale del bilancio della « Funzione difesa », orientativamente ripartito in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento;

evidenziato come le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione saranno destinate ad assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (articolo 4, comma 1, lettera c);

sottolineata l'importanza della maggiore integrazione interforze e della marcata standardizzazione organizzativa nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

apprezzato il rafforzamento del controllo parlamentare in relazione ai programmi dei sistemi d'arma finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio;

ribadita l'esigenza della ridefinizione complessiva degli obiettivi della politica italiana di difesa, nel quadro del collegamento con le procedure poste in essere in sede europea;

auspicata l'armonizzazione della riforma avviata con le iniziative analoghe degli altri Paesi membri dell'UE e della NATO affinché sia assicurato il mantenimento di un ampio spettro di capacità di intervento internazionale, in un quadro di complementarità e di sinergia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 514).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 514);

considerata la relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri per l'anno 2011, presentata il 10 ottobre 2012;

ribadita l'esigenza di una novella legislativa che separi il riconoscimento di ente a carattere internazionalistico dall'erogazione dei contributi e preveda lo stanziamento degli stessi esclusivamente per la realizzazione di programmi pluriennali di servizi, così come espresso nei pareri resi il 14 novembre 2010 ed il 25 maggio 2011;

segnalata l'eccezionalità della circostanza per cui le Commissioni parlamentari sono chiamate a rendere un parere soltanto al termine dell'anno di riferimento dello stanziamento di cui al capitolo 1163, con palese incongruenza rispetto alla *ratio* della normativa vigente;

evidenziato che la decurtazione del contributo per la Società Dante Alighieri non corrisponde agli obiettivi di promo-

zione della cultura e della lingua italiana nel mondo che costituiscono una priorità per la nostra politica estera;

preso atto che, a seguito dell'inquadramento del personale ISIAO nei ruoli ministeriali a carico del capitolo 1163, risulta un risparmio di circa 12 mila euro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il contributo alla Società Dante Alighieri sia ripristinato nell'importo di 600 mila euro, riducendo lo stanziamento relativo ai contributi straordinari;

i risparmi rivenienti dall'inquadramento nei ruoli ministeriali del personale ISIAO siano destinati ad incrementare lo stanziamento relativo ai contributi straordinari.

e la seguente osservazione:

il patrimonio e la tradizione dell'ISIAO costituiscono una risorsa insostituibile della cultura e della politica estera italiana, la cui continuità deve essere garantita nelle forme istituzionali ed amministrative che saranno ritenute più opportune rispettandone la natura e la storia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	44
5-08560 Di Stanislao: Sulla chiusura del dipartimento militare di medicina legale di Firenze ..	44
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-08561 Paglia: Sull'applicabilità della disciplina della riserva dei posti nei concorsi delle pubbliche amministrazioni a coloro che abbiano frequentato Accademie o Scuole militari	45
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	49
5-08562 Ruggia: Sugli intendimenti del Governo in ordine all'attuazione degli impegni assunti per ottemperare alla risoluzione n. 8-00177, approvata dalla IV Commissione, in merito all'acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di alloggi della difesa	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	50
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	45
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534- <i>duodecies</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica che, dal 27 novembre 2012, il deputato Lorenzo Forcieri entra a fare parte della Commissione.

5-08560 Di Stanislao: Sulla chiusura del dipartimento militare di medicina legale di Firenze.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che la chiusura del dipartimento militare di

medicina legale di Firenze non comporterà risparmi di risorse, né alcun tipo di beneficio.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) evidenzia come la risposta fornita dal rappresentante del Governo abbia rafforzato la sua convinzione che non sarà possibile conseguire i risultati auspicati dal provvedimento che ha disposto la riorganizzazione dei dipartimenti di medicina militare.

Ricorda quindi che un'analogha riorganizzazione è stata già attuata nel 2005, che i sopra menzionati dipartimenti non solo operano a livello interforze ma hanno anche una valenza interministeriale, che non è assolutamente trascurabile l'attività medico-legale rivolta all'utenza esterna, che le organizzazioni sindacali del personale civile del dipartimento militare di medicina legale di Firenze hanno proclamato lo stato di agitazione e, infine, che non debbono essere dispersi gli investimenti da quest'ultimo fatti per offrire servizi qualificati. Per tali ragioni, preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo al fine di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda.

5-08561 Paglia: Sull'applicabilità della disciplina della riserva dei posti nei concorsi delle pubbliche amministrazioni a coloro che abbiano frequentato Accademie o Scuole militari.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) ringrazia il sottosegretario Milone per aver fornito una risposta chiara e esaustiva.

5-08562 Ruggia: Sugli intendimenti del Governo in ordine all'attuazione degli impegni assunti per ottemperare alla risoluzione n. 8-00177, approvata dalla IV Commissione, in merito all'acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di alloggi della difesa.

Antonio RUGGHIA (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio RUGGHIA (PD), nell'auspicare che si possa al più presto risolvere il problema del diritto di acquisto dell'usufrutto da parte del coniuge convivente con il conduttore di alloggi della difesa, dando così seguito agli impegni in precedenza assunti dal Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare ora all'esame in sede referente della proposta di legge in materia di « Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro », per poi proseguire con il disegno di legge recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia ».

La Commissione consente.

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.**C. 5534-duodecies Governo.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Il sottosegretario Filippo MILONE esprime l'auspicio che il provvedimento sia tempestivamente approvato, invitando a tal fine la Commissione a non modificarne i contenuti.

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur apprezzando l'iniziativa della Difesa di mettere a disposizione per la bonifica dei poligoni militari 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, evidenzia come tale sforzo non sia sufficiente. Non basta, infatti, stanziare risorse che possono, poi, disperdersi in tanti rivoli senza risolvere nello specifico alcun problema.

Nell'auspicare che si possa svolgere una riflessione più profonda per fare chiarezza anche sulle responsabilità soggettive che hanno determinato situazioni di grave danno ambientale e per la salute delle comunità locali interessate, ricorda di aver presentato una risoluzione che affronta proprio le tematiche sottese al provvedimento in esame, che giudica comunque favorevolmente.

Antonio RUGGHIA (PD) nell'associarsi alle valutazioni circa la necessità di approfondire le problematiche sottese all'attuale situazione ambientale dei poligoni di tiro e alle eventuali responsabilità individuali, esprime l'avviso secondo cui occorre comunque procedere sollecitamente con l'iniziativa in esame. Si tratta, infatti, di un primo passo verso la riconversione pro-

duttiva delle aree, ed in particolare del poligono di Salto di Quirra, a favore delle attività economiche che in tali luoghi si svolgevano e che adesso sono pregiudicate dal sequestro dei luoghi disposto dall'autorità giudiziaria.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'iniziativa che, pur limitata, appare sicuramente apprezzabile e dunque meritevole di essere celermente conclusa in sede legislativa, per garantire la destinazione a tali finalità delle risorse già presenti nel bilancio della Difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20 è ripresa alle 14.55.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 novembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che sono in distribuzione i pareri delle competenti Commissioni, nonché quello del Comitato per la legislazione, in merito al testo del disegno di legge in esame.

Preso atto delle valutazioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva, nonché dal Comitato per la legislazione, anche a nome del relatore onorevole Garofani, esprime l'avviso di non modificare il testo trasmesso dal Senato.

Auspica tuttavia che i profili problematici emersi in Commissione e quelli evidenziati nei citati pareri possano essere superati in sede di attuazione della delega, anche sulla base di precisi impegni assunti dal Governo a seguito di ordini del giorno approvati dall'Assemblea.

Augusto DI STANISLAO (IdV) evidenzia come anche i pareri acquisiti pongono all'attenzione della Commissione profili critici di particolare rilievo. Sarebbe stato quindi necessario disporre del tempo sufficiente per un loro approfondito esame, circostanza che non si è verificata per la volontà di concludere in modo repentino l'esame in sede referente.

Giudica ingiustificata una simile accelerazione con riguardo ad una riforma che non risolverà i problemi attuali, ma ne creerà di ulteriori e che appare quindi essere semplicemente legata alle ambizioni del Ministro di portarla a compimento.

Non si è potuto accertare le ragioni per le quali i dati riportati dal ministero sull'effettiva entità del *budget* della Difesa non corrispondano alle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato. Sussiste il sospetto che i dati non siano univoci, dal momento che l'Italia è l'unico Paese a non disporre di dati aggregati sulle spese della Difesa.

Non si è proceduto in modo analogo né in modo coordinato con quanto avvenuto negli altri paesi europei, che hanno invece pianificato lungamente la riconfigurazione dei rispettivi strumenti militari sotto la responsabilità di governi pienamente legittimati sul piano politico.

Né si è potuto comprendere se siano state prese in considerazione le conclusioni cui era giunta una Commissione di studio, insediata dal precedente ministro, i cui esiti non sono mai stati resi noti alle Commissioni, nonostante le ripetute sollecitazioni.

Infine, non è stato nemmeno possibile valutare in questa sede quali ripercussioni avranno le misure attuative del decreto-legge «*spending review*» ed il decreto di armonizzazione previdenziale, entrambi in fase di definizione.

Conclusivamente, il vero obiettivo di questa «controriforma» è solo quello di penalizzare il personale, procedendo ad indiscriminati tagli degli organici allo scopo di incrementare le spese di investimento e proseguire nell'acquisizione dei velivoli F-35. Emerge la chiara volontà dell'Esecutivo di incassare una delega in bianco, i cui contenuti saranno declinati solo in sede di decreti attuativi, così come l'autorizzazione ad una flessibilità di bilancio che sarà sicuramente intesa nel senso della massima discrezionalità nell'uso delle risorse.

Franco GIDONI (LNP) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La Commissione delibera infine di conferire mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente* avverte che provvederà a designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08560 Di Stanislao: Sulla chiusura del dipartimento militare di medicina legale di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Dall'anno 2005, in ambito Difesa, è stato predisposto un Progetto di riordino che individua e riassume, per aree funzionali, i provvedimenti e/o gli obiettivi da perseguire.

Lo scopo principale è quello di riorganizzare le strutture sanitarie attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze onde aumentarne l'efficienza e – come già detto – il rapporto costo/efficacia.

Come preannunciato dal Signor Ministro della difesa nel corso della sua audizione «Sulle linee programmatiche del Dicastero», tenutasi il 1° dicembre 2011 presso le Commissioni congiunte 4^a Senato e IV Camera, «Bisogna intervenire sullo strumento militare per un ulteriore passo di riconfigurazione che non potrà non investire il suo dimensionamento, le sue strutture e il suo assetto organizzativo [...]. Si tratta di una linea che deve essere condivisibile proprio perché portata avanti con rigore, ma anche con equità e trasparenza».

In particolare, l'area della medicina legale è interessata da un complesso ridimensionamento.

Il ridimensionamento dell'area della medicina legale contempla, inevitabilmente, anche la soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze, come previsto nella Direttiva del Ministro della difesa 9 agosto 2012 recante «Riordino della Sanità Militare in senso

interforze», scaturita a seguito dell'attività di Gruppo di Lavoro interforze dello Stato Maggiore della Difesa, ma anche di un attento e incisivo riesame delle strutture sanitarie.

Nella Direttiva è precisato, altresì, che le strutture soppresse verranno chiuse o rimarranno nelle disponibilità delle Forze armate a beneficio delle strutture di aderenza (poliambulatori, laboratori ecc.), laddove ragioni di costo/efficacia lo rendano conveniente.

Quanto al reimpiego del personale militare e civile, com'è consuetudine della Difesa nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie strutture ordinarie, anche la questione relativa al futuro del Dipartimento Militare di Medicina Legale, è stata oggetto di opportuna valutazione.

Nello specifico, per il personale militare, in analogia con quanto esperito per le soppressioni/riconfigurazioni sino ad oggi attuate, verranno adottati gli opportuni provvedimenti affinché siano temperate le aspettative del personale interessato con quelle istituzionali, esaminando, comunque, tutte le situazioni personali/familiari che saranno rappresentate.

Analogamente, si procederà nei riguardi del personale civile, nell'ambito delle procedure di reimpiego previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08561 Paglia: Sull'applicabilità della disciplina della riserva dei posti nei concorsi delle pubbliche amministrazioni a coloro che abbiano frequentato Accademie o Scuole militari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante lamenta il fatto che, nonostante la chiarezza legislativa, alcune categorie di militari – in particolare gli allievi delle scuole militari – non sarebbero destinatari della normativa riguardante la riserva di posti nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 dell'articolo 1014 del Codice dell'ordinamento militare deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 627, comma 5, che inquadra nella categoria dei militari di truppa, prevista al comma 1 del medesimo articolo – tra gli altri – gli allievi delle scuole militari e quelli delle accademie militari.

Peraltro, al fine di fugare ogni possibile dubbio, si fa presente che è in corso di completamento l'iter di approvazione del

secondo decreto legislativo correttivo del Codice dell'ordinamento militare che, a parziale modifica dell'articolo 788, al solo fine di meglio esplicitare norme già vigenti, prevede che al completamento del corso di studio, si applichino agli allievi le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052 che disciplinano, rispettivamente, la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici nonché il riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il beneficio della riserva dei posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni sia fruibile anche dagli allievi delle scuole e delle accademie militari che abbiano ultimato il relativo corso di studio.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08562 Ruggia: Sugli intendimenti del Governo in ordine all'attuazione degli impegni assunti per ottemperare alla risoluzione n. 8-00177, approvata dalla IV Commissione, in merito all'acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di alloggi della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'impegno assunto dal Governo, si rende noto che i contenuti della risoluzione conclusiva concernente la vendita dell'usufrutto con diritto di accrescimento degli alloggi della Difesa, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione Difesa della Camera in data 29 maggio u.s., saranno recepiti nel prossimo schema di provvedimento correttivo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che risulta tuttora in corso di predisposizione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	51
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (<i>Deliberazione</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta con osservazione</i>)	53
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	56

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

dianche la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 29 novembre 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Fa presente che ha pertanto sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera e ha acquisito l'intesa, prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ed è possibile quindi procedere alla formale deliberazione dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato, che prevede lo svolgimento di audizioni di rappresentanti della Corte dei conti, dell'ISTAT, della Banca d'Italia e della Commissione europea, nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 8.40.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 novembre 2012 e che, in quell'occasione, la Commissione bilancio, stante il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in seconda lettura presso il Senato e considerati gli elementi informativi forniti dal Governo in quella sede, ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Segnala che, in data 27 novembre 2012, la Commissione giustizia ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento senza introdurre modifiche. Rileva come il testo all'esame dell'Assemblea non sembri, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala, infine, che in Assemblea non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le valutazioni del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiamando il dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, formula la seguente proposta di parere, in sostituzione del relatore:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc. XXII, n. 32, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

NULLA OSTA

con la seguente osservazione:

ancorché comporti effetti solo indiretti per la finanza pubblica, si valuti attentamente l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta negli ultimi mesi della legislatura ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge di iniziativa governativa in esame, già approvato dal Senato, reca la delega al Governo per il riordino dello strumento militare nazionale, nonché altre norme sulla medesima materia. Rileva che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva che le modifiche introdotte dal Senato – con specifico riferimento all'articolo 1, comma 2 – prevedono che i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare e destinati alle finalità di cui all'articolo 4 siano determinati al netto delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di *spending review* per le Forze armate e il Ministero della difesa, riduzioni che, ai sensi del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono destinate al miglioramento dei saldi. Segnala come vada peraltro considerato che, in base all'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, ulteriori, rispetto a quelli quantificati dal decreto-legge n. 95 del 2012, saranno indicati nel DEF e verranno destinati al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa. Osserva che tale previsione potrebbe introdurre elementi di rigidità nell'attuazione di future misure di risparmio che coinvolgano l'intero comparto della pubblica amministrazione, al quale appartiene anche il settore della difesa, rendendo più difficile l'applicazione di misure generali di contenimento della spesa anche in applicazione della disciplina europea di bilancio. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 3, rileva l'opportunità di integrare la disposizione in base alla quale i decreti legislativi siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo esplicitamente che gli stessi siano corredati di relazione tec-

nica. Fa presente che tale esplicita previsione è volta anche a garantire, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la verifica dell'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal successivo comma 4. Riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), in considerazione del fatto che la disposizione prevede la rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori della spesa del Ministero della difesa, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di integrare la formulazione della norma prevedendo che lo strumento con il quale procedere alla suddetta rimodulazione sia non solo la legge di stabilità, come previsto dall'attuale disposizione, ma anche il disegno di legge di bilancio.

Per quanto concerne l'articolo 2, in materia di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, segnala che, in merito alla riassegnazione alla Difesa delle risorse derivanti dalla spesa sostenuta dalle amministrazioni che utilizzano i servizi resi dalle Forze armate, la relazione tecnica sostiene che la disposizione non determina maggiori oneri. In proposito, al fine di suffragare tale ipotesi di invarianza, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa la destinazione e la classificazione in bilancio di tali proventi sulla base della vigente normativa.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa, osserva che, secondo la relazione tecnica, i risparmi derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 rimangono distinti da quelli che conseguiranno all'adozione dei decreti legislativi in esame, in ragione della diversa destinazione finale delle risorse recuperate. In proposito, rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 1 e all'articolo 4, comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 4, commi 2 e 3, recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare, fa presente che andrebbe escluso che le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare

effetti negativi di cassa, anche con riferimento alla possibilità di trasportare gli ordini di accreditamento all'esercizio successivo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di completare l'istruttoria sulle implicazioni finanziarie delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca, in particolare, la concessione di un contributo statale, per un importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2021, a favore del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2012-2014, relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ricorda, inoltre, che il provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 12 ottobre 2012 e che, in quell'occasione, la Commissione aveva espresso un parere favorevole nel presupposto che il disegno di legge di stabilità 2013, nel quadro dei fondi speciali di parte corrente

per il triennio 2013-2015, confermasse, con riferimento all'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, e che il provvedimento fosse approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2012. Fa presente come la Commissione di merito non abbia tuttavia concluso *l'iter* del provvedimento; successivamente, con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2013-2015 e del disegno di legge di stabilità per il 2013, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 17 ottobre 2012 con riferimento ai provvedimenti che comportassero conseguenze di carattere finanziario in anni successivi all'esercizio in corso, al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio. Rileva che tale revoca ha interessato anche il provvedimento in esame e che, in seguito a tale revoca, la Commissione è chiamata, pertanto, a valutare nuovamente il provvedimento alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2013-2015, come determinato dal disegno di legge di stabilità 2013. Al riguardo, rileva che il disegno di legge di stabilità per il 2013 prevede, con riferimento al provvedimento in esame, una specifica finalizzazione nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente concernente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e presentava la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura degli oneri del provvedimento. Segnala, tuttavia, anche a seguito dell'adozione del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, concernente disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici – che dispone l'utilizzo, a fini di copertura degli oneri dallo stesso recati, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro per un importo di 7 milioni di euro per l'anno 2013 – il

predetto accantonamento non reca, relativamente all'esercizio finanziario 2013, le necessarie disponibilità per garantire la copertura degli oneri del provvedimento in esame. Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se e con quali modalità risulti possibile garantire, nell'esercizio 2013, la copertura degli oneri del suddetto decreto-legge n. 185 del 2012. Rileva che, per gli anni successivi, l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2013, le necessarie disponibilità. In ogni caso, richiamando anche le difficoltà incontrate nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità allorché si trattò di ridurre tale accantonamento per destinare risorse alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ritiene che difficilmente potranno utilizzarsi risorse riferibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per iniziative, pur meritevoli, in campo culturale.

Renato BRUNETTA (Pdl) osserva come sembri singolare l'utilizzo di risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare un'istituzione culturale, ricordando come per tale tipo di enti esiste un apposito fondo di finanziamento. Condivide inoltre le perplessità evidenziate dal sottosegretario, richiamando le difficoltà già incontrate per garantire il finanziamento della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritiene che nell'attuale situazione economica del Paese non vi siano le condizioni per destinare nuovi finanziamenti ad istituzioni di studio e invita a svolgere un'ulteriore valutazione sull'opportunità di stanziare

nuove risorse per la proposta di legge in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

**Audizione del Presidente della Corte dei conti,
Luigi Giampaolino.**

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato BRUNETTA (PdL), Mario BACCINI (PdL), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), Renato CAMBURSANO (Misto), Roberto SIMONETTI (LNP), Giulio CALVISI (PD),

Lino DUILIO (PD) e Amedeo CICCANTI (UdCpTP).

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, replica agli intervenuti nel dibattito, riservandosi di fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti in un testo scritto che si riserva di trasmettere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente della Corte dei conti per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

**Audizione del Presidente dell'ISTAT,
Enrico Giovannini.**

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Lino DUILIO (PD) e Renato BRUNETTA (Pdl), ai quali replica Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente della Corte dei conti per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 novembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come eventuali sovrapposizioni tra i lavori della Commissione sulla proposta in esame e i lavori della Commissione bilancio del Senato, alla quale sono assegnati progetti di legge di analogo contenuto, ma dei quali non risulta iniziato l'esame, po-

tranno essere eventualmente risolti attraverso opportune intese tra le Presidenze delle Camere. Chiede, quindi, se qualcuno intenda intervenire in sede di esame preliminare, anche alla luce delle risultanze delle audizioni svoltesi nella giornata odierna.

Maino MARCHI (PD) evidenzia come nel momento in cui si discute a proposito dell'attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 occorre verificare attentamente se non si corra il rischio di introdurre elementi eccessivi di rigidità per le politiche economiche e per l'azione delle amministrazioni pubbliche. Invita, pertanto, a considerare con attenzione gli spunti forniti dalle audizioni svoltesi nella giornata di oggi, che valorizzano la flessibilità delle regole, che consentirebbe di non imbrigliare eccessivamente le politiche, anche in considerazione dell'eventualità, da lui auspicata, di una revisione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea che determini un superamento delle politiche improntate quasi esclusivamente al rigore finanziario che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Osserva, inoltre, che, proprio nel momento in cui si riducono i margini di manovra delle amministrazioni pubbliche, è necessario richiedere alle strutture tecniche del Governo una maggiore precisione e puntualità nella individuazione degli effetti finanziari delle singole disposizioni e una più efficace comunicazione con il Parlamento. In questa ottica, ricorda come alcune delle disposizioni del disegno di legge di stabilità per il 2013, quale, ad esempio, quella relativa al fondo per gli affitti delle amministrazioni pubbliche, fossero corredate da una relazione tecnica sintetica e priva di elementi informativi che consentissero di valutare la portata delle operazioni di dismissione programmate e l'effettiva necessità e l'adeguatezza degli stanziamenti previsti. Ritiene, pertanto, che nel momento in cui si riscrive integralmente il contenuto del disegno di legge di bilancio ci si debba interrogare sull'opportunità di rivedere le disposizioni che disciplinano la relazione tecnica senza limitarsi a una

semplice trasposizione nella nuova legge delle disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica relative al disegno di legge di stabilità. Da ultimo, ritiene che la rilevanza per la finanza degli enti territoriali delle disposizioni degli articoli 11 e 12 del provvedimento richiederebbe quantomeno un'audizione di rappresentanti delle autonomie, i cui rapporti con lo Stato centrale già stanno vivendo una situazione di grande sofferenza. Reputa, infatti, che sarebbe necessario valutare le reazioni rispetto alle disposizioni relative al concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, osservando come esse bilancino sostanzialmente quelle relative all'istituzione del fondo per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Pur dichiarandosi consapevole dell'estrema ristrettezza dei tempi disponibili, giudica imprescindibile acquisire una valutazione da parte dei rappresentanti degli enti territoriali, ricordando come essi abbiano minacciato di dimettersi in massa dalle proprie cariche qualora nel disegno di legge di stabilità non sia corretta la direzione di intervento sulla finanza locale.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda che il suo gruppo, pur avendo sostenuto l'approvazione della proposta di legge costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, ha invece votato contro il disegno di legge di ratifica del *Fiscal compact*, nella convinzione che i vincoli di bilancio non debbano esser imposti da Trattati internazionali ma frutto dell'autodeterminazione degli Stati. In relazione alla proposta di legge in esame, dopo avere sottolineato che essa rappresenta largamente anche un'attuazione del richiamato *Fiscal compact*, oltre che della riforma costituzionale, rileva come vi siano talune criticità con particolare riferimento ai rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali. Evidenzia come le disposizioni della proposta di legge in tema di enti locali si presentino come

troppo rigide. In proposito, richiama l'articolo 9, comma 4, che consentirebbe allo Stato di porre a carico degli enti territoriali ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, osservando come tale disposizioni finirebbe per porre solo a carico degli enti il peso del conseguimento del conseguimento e del mantenimento dell'obiettivo di equilibrio di bilancio. Sottolinea inoltre come sarebbe auspicabile la previsione, attraverso un'apposita modifica dell'articolo 10, comma 3, della facoltà di stipulare, in tema di indebitamento, intese non solo in ambito regionale ma anche interregionale, al fine di favorire maggiori economie e sinergie tra le regioni. Evidenzia inoltre come la previsione in base alla quale gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali potranno essere destinati alla riduzione del debito pubblico appare non condivisibile, in considerazione del fatto che tale debito non è stato accumulato per responsabilità degli enti territoriali. Pur condividendo in linea generale l'obiettivo del pareggio di bilancio per lo Stato, auspica quindi che i relatori sappiano dimostrare un'adeguata sensibilità sui temi richiamati.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che si debba valutare con attenzione se introdurre nel provvedimento in esame ulteriori elementi di flessibilità che consentano di far fronte alle conseguenze dell'andamento negativo del ciclo economico senza deprimere eccessivamente l'economia del nostro Paese. Ricorda, infatti, come già nel 2012 i tassi di indebitamento dell'Unione europea siano nettamente inferiori a quelli che si registrano negli Stati Uniti e in Giappone, osservando altresì che nel 2013 l'indebitamento europeo si ridurrà ulteriormente, mantenendosi ben al di sotto dei risultati attesi per Stati Uniti e Giappone. Nell'osservare come anche il raffronto tra i dati relativi al debito sia decisamente confortante, rileva tuttavia come i dati relativi all'economia reale europea siano assai preoccupanti, sia per quanto riguarda il volume degli investi-

menti che il tasso di disoccupazione. Reputa, pertanto, necessario individuare un punto di equilibrio che salvaguardi i principi costituzionali fissati con la riforma costituzionale introducendo elementi di flessibilità, al fine di evitare una eccessiva depressione dell'economia italiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 64

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria. COM (2012) 510 final.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM (2012) 511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM (2012) 512 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010. COM (2012) 280 final (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.

C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5510, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo e 23 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le Parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, nonché la consegna e notifica di decisioni amministrative e documenti relativi all'applicazione della predetta legislazione.

Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative, nonché nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, mentre il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti in materia doganale derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il paragrafo 4 specifica che qualora la richiesta di assistenza non potesse essere adempiuta dall'Amministrazione doganale adita, questa è tenuta a trasmetterla all'Amministrazione competente, ovvero a consigliare all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in tal caso.

L'articolo 3 riguarda gli scambi di informazioni tra le Amministrazioni doganali, prevedendo, al paragrafo 1, che esse, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni utili ad assicurare: l'esatta riscossione di dazi doganali, imposte e tasse; la determinazione del valore in dogana, la classificazione e la determinazione dell'origine delle merci; l'applicazione delle misure di restrizione o divieto all'importazione ed esportazione; nonché a fornire chiarimenti in merito al traffico illecito di armi opere d'arte o merci soggette ad elevate aliquote; alle informazioni statistiche doganali.

In tale contesto il paragrafo 2 precisa che se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, dovrà cercarle con tutti i mezzi a sua

disposizione, mentre il paragrafo 3 specifica che ciascuna Amministrazione, quando procede ad indagini per conto dell'altra, si comporta come se operasse per proprio conto.

L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti la legalità di importazioni o esportazioni di merci tra i territori doganali delle Parti, ovvero del transito di merci attraverso il territorio di una Parte.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni doganali si forniscano, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni su infrazioni doganali, in particolare per quanto riguarda persone, merci, mezzi di trasporto, *container*, nuovi metodi o mezzi che sono, o che si sospetta siano, coinvolti o impiegati in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 6, paragrafo 1, dispone che le Amministrazioni doganali si forniscano, su richiesta o di propria iniziativa, rapporti, prove o copie di documenti su attività, rilevate o progettate, che costituiscano o sembrano costituire violazioni della legislazione doganale.

In tal caso il paragrafo 2 precisa che i documenti vengono richiesti in originale solo qualora le copie non siano sufficienti, e che essi devono essere restituiti quanto prima all'Amministrazione che li ha forniti.

L'articolo 7 dispone che i documenti forniti ai sensi dell'Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, e che tutte le informazioni relative all'impiego e all'interpretazione del materiale trasmesso devono essere fornite contestualmente.

L'articolo 8 prevede che le Parti cooperino per semplificare i controlli doganali su merci e passeggeri, nonché sulle consegne postali, al fine di migliorare metodologie e modalità di tale controllo e per prevenire illeciti nel traffico di merci, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali e valori monetari attraverso i territori delle Parti stesse.

L'articolo 9 impegna altresì le Parti a cooperare per accertare il contrabbando e

la violazione della normativa doganale, nonché per prevenire il traffico illecito di stupefacenti, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

L'articolo 10 prevede la cooperazione nel campo del contrasto al traffico illecito di valori artistici, prevedendo la restituzione di pezzi di antiquariato e beni di valore artistico esportati in violazione della normativa.

Ai sensi dell'articolo 11 ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta o di propria iniziativa, ad esercitare una sorveglianza speciale sulla circolazione di persone, merci, mezzi di trasporto e *container* che sono, o si sospetta siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 12 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, sulla base di intese e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci, nel caso di infrazioni doganali relative a sostanze stupefacenti o a sostanze utilizzate per la produzione delle predette sostanze.

L'articolo 13 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini ufficiali su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica i risultati all'Amministrazione richiedente.

Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, la quale può consentire che ad esse siano presenti funzionari dell'altra Parte.

L'articolo 14 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, su richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, nel caso di processi o procedure amministrative svolte nel territorio dell'altra Parte in relazione ad un'infrazione doganale. La richiesta dovrà precisare il caso interessato e la veste in cui il funzionario dovrà deporre.

In tale ambito il paragrafo 2 contempla la possibilità che il funzionario chiamato a deporre si rifiuti di fornire elementi di prova, in forza della normativa del suo

Stato, mentre il paragrafo 4 impegna la Parte richiedente ad adottare le misure di protezione necessarie alla protezione dei predetti funzionari durante la permanenza sul proprio territorio, nonché a tutelare la segretezza della deposizione.

L'articolo 15 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni ricevute nel quadro della reciproca assistenza.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi dell'Accordo e solo dalle Amministrazioni doganali.

Ai sensi del paragrafo 2, le informazioni possono tuttavia essere utilizzate anche per scopi diversi, se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti. La disposizione esclude tuttavia dall'applicazione di tale previsione le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope, le quali possono essere comunicate anche ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

Il paragrafo 3 fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove necessario, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE.

Il paragrafo 4 specifica che le informazioni comunicate hanno carattere confidenziale, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale alle informazioni della medesima natura.

L'articolo 16 prevede, in caso di scambio di dati personali, che le Parti garantiscano uno *standard* di protezione dei dati almeno equivalente a quello derivante dall'attuazione delle rispettive normative nazionali. Tali dati devono inoltre essere forniti solo all'Amministrazione doganale, salva autorizzazione scritta a fornire i dati anche ad altre autorità.

L'articolo 17 stabilisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza reciproche, le quali

sono effettuate per iscritto in lingua inglese, così come le risposte alle predette richieste. In tale ambito si specifica che le informazioni trasmesse devono essere comunicate a funzionari specificamente indicati da ciascuna Amministrazione.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

In particolare tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, o ad altri interessi nazionali essenziali, della Parte richiesta, ovvero comporti la violazione di segreti commerciali, professionali, d'ufficio o di Stato.

Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte a notificare senza indugio il fatto che l'assistenza richiesta dall'altra Parte non può essere fornita, motivando le ragioni del rifiuto.

Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire motivatamente la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, stabilendo in tal caso che si avviino consultazioni per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni stabilite dall'Amministrazione richiesta.

L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione delle spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e i traduttori che non siano funzionari dello Stato. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione di una richiesta comporti spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'applicazione dell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 istituisce una Commissione mista italo - armena, composta da un numero uguale di rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà per risolvere eventuali problemi nell'ambito dell'Accordo.

Ai sensi del paragrafo 3, le controversie che sorgessero in sede di attuazione dell'Accordo saranno sanate per via diplomatica o tramite consultazioni.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 prevede che le Parti si incontrino, entro un termine di cinque anni o prima, su richiesta di una di loro, per esaminare l'Accordo, stabilendo inoltre che eventuali modifiche o integrazioni allo stesso saranno redatte con protocolli separati.

L'articolo 23 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto decorrente sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge di ratifica, valutati in 20.370 euro nel 2012, 12.180 euro nel 2013 e 20.370 euro annui a decorrere dal 2014, regolando inoltre il meccanismo per il monitoraggio dei predetti oneri e per le correzioni di eventuali scostamenti.

L'articolo 4 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, e persegue il condivisibile obiettivo di rafforzare la cooperazione doganale con un altro Stato, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, la proposta di legge C. 5603 a prima firma del Presidente della Commissione Bilancio, Giancarlo Giorgetti, e sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi in V Commissione, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

In primo luogo ricorda che la legge costituzionale n. 1 del 2012, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, ha introdotto nella Carta fondamentale il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio (cosiddetto « pareggio di bilancio »), correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo.

Le nuove disposizioni costituzionali troveranno applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

In particolare, il principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81 della Costituzione, il quale stabilisce, al primo comma, che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del ciclo economico.

Ai sensi del secondo comma del nuovo articolo 81, alla regola generale dell'equilibrio di bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all'indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e nel caso di eventi eccezionali,

che possono consistere in gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali.

Per circoscrivere e rendere effettivamente straordinario il ricorso all'indebitamento connesso a eventi eccezionali, il secondo comma dell'articolo 81 prevede che esso sia autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Il terzo comma dell'articolo 81 stabilisce che ogni legge (ivi inclusa la legge di bilancio, che in virtù delle modifiche recate dalla proposta di legge acquista carattere sostanziale) che determini nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il quarto comma dell'articolo 81 conferma il principio dell'annualità del bilancio e del rendiconto consuntivo, che devono essere presentati dal Governo e approvati dalle Camere.

Il quinto comma conferma la possibilità dell'esercizio provvisorio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81, la definizione del contenuto della legge di bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono demandati a una apposita legge, oggetto appunto della proposta di legge.

L'articolo 5 della predetta legge costituzionale n. 1 del 2012 specifica i contenuti e le finalità della predetta legge rinforzata, la quale dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro il 28 febbraio 2013 e deve disciplinare, per il complesso delle pubbliche amministrazioni:

a) le verifiche preventive e consuntive sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distin-

guendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati, corretti per il ciclo economico, rispetto al PIL, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo e il superamento del limite massimo degli scostamenti negativi cumulati, sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa a salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

L'articolo prevede, inoltre, che la legge rinforzata debba disciplinare:

1) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

2) la facoltà degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano) di ricorrere all'indebitamento;

3) le modalità attraverso le quali i citati enti territoriali concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Con specifico riferimento alle funzioni delle Camere, il comma 4 dell'articolo 5 della predetta legge costituzionale n. 1 affida ai due rami del Parlamento la funzione di controllo sulla finanza pubblica – con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni – da esercitare secondo modalità da definire con i rispettivi regolamenti.

Per quanto concerne la disciplina di bilancio degli enti territoriali, l'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 ha inoltre modificato l'articolo 119 della Costituzione, al fine di specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci. È stato inoltre inserito in Costituzione il principio del concorso di tali enti all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, e si è precisato che il ricorso all'indebitamento – consentito dalla disciplina vigente esclusivamente per finanziare spese di investimento – è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

L'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico è stato esteso, con una novella all'articolo 97 della Costituzione operata dall'articolo 3 della predetta legge costituzionale, a tutte le amministrazioni pubbliche, in conformità con l'ordinamento dell'Unione Europea, cui la norma costituzionale espressamente rinvia.

Passando a sintetizzare il contenuto della proposta di legge in esame, che si compone di 21 articoli, suddivisi in 8 capi, rileva come essa sia diretta ad assicurare una tempestiva definizione della disciplina di attuazione del richiamato principio del

pareggio di bilancio, anche in considerazione della raccomandazione del Consiglio europeo del 10 luglio 2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia, la quale caldeggia l'adozione di provvedimenti, nel periodo 2012-2013, volti a « garantire che il chiarimento delle caratteristiche chiave del pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, ivi compreso un adeguato coordinamento tra i diversi livelli amministrativi, sia coerente con il quadro dell'Unione europea ».

In tale contesto la relazione illustrativa della proposta di legge sottolinea l'urgenza del provvedimento, la cui mancata approvazione nei tempi stabiliti dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 – ossia entro il 28 febbraio 2013 – costituirebbe un fatto estremamente grave, che disattenderebbe sia gli impegni assunti nell'ambito della UE e con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto *Fiscal compact*), ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 2012, sia lo stesso disposto della legge costituzionale.

In tale prospettiva la proposta di legge rappresenta il necessario completamento, sul piano ordinamentale, dell'impegno dell'Italia per il risanamento dei conti pubblici e l'esigenza assicurare effettività al principio del pareggio del bilancio e costituisca, sempre secondo la relazione illustrativa, il tassello fondamentale di una più ampia strategia che, in mancanza di tale provvedimento, risulterebbe fortemente indebolita, con il rischio di alimentare nuovamente tensioni e manovre di natura speculative tali da fare salire oltre il livello di guardia i costi di gestione del debito pubblico.

L'articolo 1 specifica il carattere di legge ordinaria « rinforzata » del provvedimento, prevedendo che esso potrà essere modificato esclusivamente da una legge successiva adottata con la medesima procedura: maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. In tal modo si accresce la forza passiva della legge, in omaggio alle indicazioni del Patto Euro

plus e del *Fiscal compact*, il quale prevede che l'introduzione del principio del pareggio di bilancio avvenga « tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio ».

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nell'ambito del disegno di legge, rinviando a quanto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea, in modo di recepire automaticamente eventuali mutamenti della normativa europea.

Il Titolo II, che si compone degli articoli 3 e 6, reca disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

L'articolo 3, ribadisce, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare l'equilibrio dei bilanci, e specifica, al comma 2, che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea. Tale obiettivo è calcolato in termini di saldo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*. Al riguardo ricorda che tale obiettivo, secondo il Patto di stabilità e crescita come modificato dai sei regolamenti in materia economico-finanziaria approvati dal Parlamento nel settembre 2011 (il cosiddetto *Six pack*), e va da un minimo del – 1 per cento del PIL al pareggio o all'avanzo di bilancio, mentre il *Fiscal compact* restringe il valore minimo per i Paesi più indebitati allo 0,5 per cento del PIL. Al momento per l'Italia l'obiettivo di medio termine è il pareggio di bilancio in termini strutturali.

Il comma 5 precisa, peraltro, che l'equilibrio dei bilanci si intende conseguito quando il saldo strutturale, calcolato in sede di consuntivo nel primo semestre

dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo di medio termine inferiore a quello considerato significativo in base alla procedura per i disavanzi eccessivi e al *Fiscal compact* e indicato dall'articolo 8, comma 1 (ossia fino a -0,5 per cento del PIL);

b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali e di scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale di cui agli articoli 6 e 8 della proposta di legge, ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

Il comma 3 dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.

Il comma 4 precisa, inoltre, che nella definizione degli obiettivi programmatici – conformemente a quanto previsto dalla normativa europea – si tenga conto anche dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

L'articolo 4, in attuazione del nuovo primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, ribadisce, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

A tal fine il comma 2 stabilisce che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano obiettivi relativi al

rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con l'ordinamento europeo, il quale al momento prevede una riduzione della quota del debito pubblico eccedente il 60 per cento del PIL ad un ritmo annuale medio nel triennio, pari ad almeno un ventesimo della medesima eccedenza.

Il comma 3 specifica che, qualora il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento.

Al fine di controllare il livello del debito, il comma 4 vieta il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni sulle partite finanziarie, che non rilevano ai fini dell'indebitamento netto, salvo il caso della necessità di fronteggiare eventi straordinari per i quali è prevista, ai sensi dell'articolo 6, una specifica procedura di autorizzazione.

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, reca le regole sulla spesa, stabilendo, al comma 1, che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la normativa dell'Unione europea.

Ricorda, in proposito, che il nuovo Patto di stabilità e crescita contempla l'applicazione del concetto di spesa di riferimento (*expenditure benchmark*), che prevede, per ciascun Paese, la definizione di un aggregato di spesa di riferimento, dato, in ciascun anno, dal totale delle spese della P.A. a politiche invariate, al netto di alcune spese (spesa per interessi, spese finanziate con fondi comunitari e variazione delle spese non discrezionali per indennità di disoccupazione), prevenendo altresì correttivi per le spese in conto capitale.

Per i Paesi che hanno conseguito il proprio obiettivo di medio termine, l'aggregato di spesa di riferimento, espresso in

termini reali, può evolversi in linea con il tasso di crescita di medio periodo del PIL potenziale, mentre, per i Paesi lontani da tale obiettivo, la crescita dell'aggregato di spesa deve essere ridotta rispetto al tasso di crescita potenziale di medio termine di un ammontare che, comunque, garantisca una riduzione del saldo strutturale di bilancio di almeno 0,5 punti percentuali ogni anno.

Tale regola prevede, altresì, che eventuali sforamenti nella crescita dell'aggregato di spesa rispetto al tasso di riferimento del prodotto potenziale debbano essere compensati da aumenti delle entrate discrezionali di uguale ammontare.

Attualmente, il limite massimo per la dinamica dell'aggregato di spesa che si applica all'Italia per il prossimo triennio, definito in sede europea, è pari ad una riduzione della spesa in termini reali dello 0,8 per cento annuo in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di bilancio di medio termine, mentre in caso di conseguimento dell'obiettivo esso è pari ad una crescita in termini reali dello 0,3 per cento.

Il comma 2 prevede che, al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita della spesa in coerenza con il *benchmark* europeo e, al contempo, il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio debbano indicare, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali, articolato per sottosectori della spesa delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale specifica regola sulla spesa, il comma 3 specifica che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio individuano, per il triennio di riferimento, un livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, espresso in termini di cassa e di competenza e inclusivo dei trasferimenti alle altre amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale prevede, per gli enti territoriali, che essi predispongano i relativi bilanci nel rispetto di limiti an-

nuali delle spese nominali, da individuare su base pluriennale, ferma restando la facoltà, per gli enti stessi, di superare tali limiti ricorrendo a misure discrezionali sul lato dell'entrata, da indicare nei rispettivi strumenti di bilancio.

L'articolo 6 attua il secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Al riguardo ricorda che l'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della legge costituzionale n. 1 del 2012 prevede che siano definiti quali eventi eccezionali le gravi recessioni economiche, le crisi finanziarie e le gravi calamità naturali e che il ricorso all'indebitamento avvenga sulla base di un piano di rientro.

Il comma 1 precisa innanzitutto il concetto di ricorso all'indebitamento, prevedendo che la disposizione costituzionale si applica in caso di scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico in presenza di eventi eccezionali.

Il comma 2 specifica, alla luce del disposto del citato articolo 5, comma 1, lettera *d*), della legge costituzionale n. 1 del 2012, che per eventi eccezionali, da individuarsi in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

a) i periodi di grave recessione economica relativi anche dell'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b) gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Quanto alla procedura di autorizzazione, il comma 3 prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico per fronteggiare i suddetti gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una rela-

zione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, nonché le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

In conformità al disposto costituzionale, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Il piano di rientro — da attuare a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali lo scostamento è autorizzato, in un tempo adeguato alla gravità degli eventi eccezionali e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico — deve prevedere in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore allo 0,5 per cento del PIL.

Il comma 4 stabilisce un vincolo di destinazione delle risorse eventualmente reperite sul mercato a seguito dell'attivazione della procedura di cui al comma 3, disponendo che le stesse possono essere utilizzate, su iniziativa del Governo, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di autorizzazione alle Camere.

Ai sensi del comma 5, il piano di rientro può essere aggiornato, con le medesime modalità di cui al comma 3, al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali, ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

Il comma 6 prevede che le medesime procedure si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato di cui al comma 2, lettera *b*).

Il Titolo III, che si compone degli articoli 7 e 8, reca la disciplina tesa a far fronte ad eventuali scostamenti, diversi da

quelli già considerati dall'articolo 6, degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici.

In tale ambito l'articolo 7 detta una previsione generale volta a prevenire tale eventualità, affidando al Ministro dell'economia e delle finanze un'attività di monitoraggio in corso d'anno sugli andamenti di finanza pubblica: qualora da tale attività emerga il rischio che si determinino scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici, con riguardo al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ovvero al saldo strutturale, il Governo «rende comunicazioni in merito alle Camere», cui, pertanto, spetteranno le conseguenti eventuali determinazioni.

L'articolo 8 disciplina il meccanismo di correzione degli scostamenti (diversi da quelli eccezionali, già previsti dall'articolo 6 della proposta di legge), sulla base dell'articolo 5, comma 1, lettere *c*) e *d*), della già citata legge costituzionale n. 1.

In particolare il Governo:

verifica, in base ai dati di consuntivo, se rispetto all'obiettivo programmatico si registri una deviazione corrispondente ad almeno lo 0,5 per cento del PIL riferita al risultato dell'esercizio precedente, ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti;

qualora tali scostamenti si possano riflettere anche sugli obiettivi per l'anno in corso e per quelli successivi del periodo di programmazione, evidenzia le cause degli scostamenti e indica le misure correttive per assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico entro l'anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento.

In base al comma 2 nei documenti di programmazione finanziaria sono riportate la misura e l'articolazione temporale delle misure correttive a carico dei sottosettori delle pubbliche amministrazioni (amministrazioni centrali, territoriali ed enti di previdenza).

Allo scopo di non sovrapporre tale meccanismo di correzione con quello già previsto dall'articolo 6, comma 3, il comma 3 dell'articolo 8 dispone che le

deliberazioni parlamentari previste da quest'ultimo articolo possano disporre la sospensione dell'operatività del predetto meccanismo di correzione sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro previsto dal comma 3 medesimo.

Il Titolo IV, che si compone degli articoli da 9 a 12, reca disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, stabilisce che i bilanci di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione sia in quella di rendiconto, registrano un pareggio del saldo complessivo di bilancio (entrate finali – spese finali, analogamente a quanto previsto dal Testo unico delle leggi sugli enti locali) e il pareggio del saldo di parte corrente, ossia, in particolare:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti), implicando in tal modo che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.

Il comma 2 prevede l'obbligo di adottare misure di correzione per il recupero dell'eventuale squilibrio riscontrato nei saldi rispetto agli obblighi di equilibrio dei bilanci indicati al comma 1, nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è realizzato lo squilibrio, analogamente a quanto previsto dal TUEL.

Non sono previste sanzioni accessorie, salvo quella di cui all'articolo 10, comma 4, riguardante lo scostamento rispetto al-

l'equilibrio di cassa a livello regionale, definito nell'ambito dell'intesa per l'accesso all'indebitamento.

Il comma 3 disciplina le modalità di utilizzo degli eventuali avanzi di bilancio, stabilendo che essi siano destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. È altresì prevista, nel rispetto dei vincoli comunitari e dell'equilibrio dei bilanci, la possibilità dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione per finalità di investimento, con obbligo di comunicazione nell'ambito di una procedura di intesa a livello regionale finalizzata a consentire l'accesso al debito per finalità di investimento.

Il comma 4 fa salva la possibilità di attribuire agli enti territoriali obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla proposta di legge in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché la possibilità di prevedere, con legge dello Stato, ulteriori obblighi per gli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 10 disciplina il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali, prevedendo, ai commi 1 e 2, che l'accesso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, nonché l'obbligo di adottare piani di ammortamento per il rimborso del debito, con evidenziazione delle obbligazioni che incidono sui singoli esercizi e sulle corrispondenti modalità di copertura.

Il comma 3 stabilisce una procedura di intesa a livello regionale per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa. Ai fini dell'intesa si prevede che ciascun ente comunichi alla Regione, ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali che prevede di conseguire e gli investimenti che intende realizzare, mediante il ricorso all'indebitamento, ovvero mediante l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Il comma 4 disciplina il caso di mancato rispetto degli equilibri a livello regionale, prevedendo che il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato tale vincolo.

Il comma 5 demanda ad un DPCM, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, criteri e modalità di attuazione dell'articolo.

L'articolo 11 disciplina il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, prevedendo, al comma 1, l'istituzione, nello Stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, di un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.

La dotazione del fondo è determinata nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzate dall'andamento del ciclo economico.

Il comma 2 specifica che, qualora le Camere autorizzino, ai sensi dell'articolo 6, scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali.

Il comma 3 demanda il riparto del Fondo ad un DPCM, da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare.

L'articolo 12 disciplina il concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

In proposito il comma 1 prevede l'obbligo di concorso degli enti territoriali alla

sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità definite con legge dello Stato in base ai principi stabiliti dalla proposta di legge.

Per quanto riguarda gli aspetti di più diretta competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 2, il quale dispone che, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio sia determinata la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenendo conto delle maggiori entrate proprie degli enti stessi derivanti dal ciclo.

Ai sensi del comma 3 tale contributo è incluso tra le spese finali soggette all'obbligo di pareggio rispetto alle entrate finali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), demandandosi inoltre il riparto di tale contributo ad un DPCM, da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere parlamentare.

Il Titolo V si compone del solo articolo 13, il quale, nel definire il concetto di equilibrio del bilancio per le amministrazioni pubbliche non territoriali, prevede, al comma 1, che per le amministrazioni pubbliche non territoriali le quali adottano la contabilità finanziaria l'equilibrio del bilancio si consideri conseguito qualora, sia in sede di bilancio di previsione sia in quella di rendiconto, si registri un saldo, in termini di cassa e di competenza, in pareggio o positivo, tra le entrate finali e le spese finali.

Per quanto concerne le amministrazioni che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale, il comma 2 demanda alla legge dello Stato la definizione del principio dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 3 stabilisce inoltre, analogamente all'articolo 9, comma 4, per quanto concerne gli enti territoriali, che con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri per il conseguimento dell'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali, che possono riguardare specifiche categorie di ammi-

nistrazioni e che possano altresì essere stabiliti i criteri per il recupero di eventuali disavanzi.

Il Titolo VI, che si compone degli articoli 14 e 15, interviene sulla disciplina del bilancio dello Stato.

In particolare, l'articolo 14 definisce il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato, stabilendo che esso corrisponde, sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di rendiconto, ad un valore del saldo netto, da finanziare o da impiegare, coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3. La norma sottolinea che tale valore di equilibrio del saldo netto deve essere indicato, sia in termini di competenza che di cassa, nei due principali documenti di bilancio: nella legge di bilancio e nella legge di approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 15, il quale innova significativamente il contenuto della legge di bilancio, unificando in un unico documento (la legge di bilancio, appunto) gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come previsti dalla vigente legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità nazionale).

Il nuovo disegno di legge di bilancio prefigurato dalla proposta di legge, che racchiuderà in sé le funzioni attualmente svolte dai due citati provvedimenti, oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina già in vigore, assume un contenuto sostanziale, incidendo sulla legislazione vigente, attraverso l'introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente.

Peraltro, l'articolo si limita ad introdurre una serie di principi generali cui la legislazione contabile dovrà conformarsi nel disciplinare puntualmente la legge di bilancio, rinviando, al comma 9, alla legislazione ordinaria le modalità attuative e gli ulteriori eventuali vincoli ed obiettivi della legge stessa.

In dettaglio, il comma 1 definisce il disegno di legge di bilancio come il docu-

mento che reca le « misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica » per un periodo di tre anni, costituendo la base per la gestione finanziaria dello Stato.

Il comma 2 indica i contenuti generali e fondamentali della nuova legge di bilancio, consistenti, essenzialmente:

1) nella regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici;

2) nella possibile introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, purché con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale.

L'ultimo periodo del comma ribadisce – come già previsto dalla vigente legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità – che la nuova legge di bilancio non può contenere norme di delega, norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o micro settoriale.

Ai sensi del comma 3, il disegno di legge di bilancio deve inoltre contenere:

la definizione, in distinti articoli, per ciascun anno del triennio, del saldo netto da finanziare, del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, nonché del livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, integrando in tal modo le indicazioni attualmente contenute dalla legge di stabilità, la quale non definisce il livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, ma soltanto quello del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato;

la definizione, in apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, come peraltro già previsto nella legge di stabilità.

Il comma 4 definisce la struttura del disegno di legge di bilancio, prevedendo che, con singoli articoli, siano approvati,

con riferimento sia alle previsioni di competenza sia a quelle di cassa: lo stato di previsione dell'entrata, i totali generali della spesa, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con i relativi allegati relativi ai bilanci delle amministrazioni autonome, nonché il quadro generale riassuntivo.

In tale ambito la disposizione specifica che l'approvazione, nell'ordine sopra indicato, dello stato di previsione dell'entrata e dei totali generali della spesa avviene con separata evidenza delle dotazioni correnti, di conto capitale e per partite finanziarie.

Al riguardo sottolinea come i totali generali della spesa dovranno essere approvati prima dell'approvazione di ciascuno stato di previsione della spesa, diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina contabile.

Il comma 5 prevede che le previsioni di entrata e di spesa dei singoli stati di previsione siano esposte nel disegno di legge di bilancio sulla base della legislazione vigente, ma che a tali previsioni possano essere apportate, diversamente da quanto prevede l'attuale disciplina contabile, le variazioni determinate dal medesimo disegno di legge, assicurando comunque autonoma evidenza contabile alle previsioni a legislazione vigente.

Per quanto concerne la classificazione delle voci di bilancio, il comma 6 specifica che le entrate sono suddivise in: titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, ricorrenti e non ricorrenti (a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi), e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. In merito evidenza come, rispetto alla disciplina vigente, recata dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in tale elenco non compaiano le categorie, né le unità gestionali dei capitoli.

La norma dispone invece che le spese siano articolate in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, costituenti gli aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Anche in tal caso, rispetto alla disciplina vigente, nell'elenco non compaiono i capitoli quali unità gestionali.

In tale ambito si specifica che le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per le spese, dai programmi, confermando al riguardo le previsioni della disciplina vigente.

Il comma 7 prevede che il disegno di legge di bilancio sia corredato di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari e sulle relative coperture finanziarie. In conseguenza dei nuovi contenuti della legge di bilancio — che assorbono l'attuale legge di stabilità — in tale relazione sono inglobati altresì i contenuti dell'attuale nota tecnico-illustrativa, prevista in allegato al disegno di legge di stabilità dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 196 del 2009.

In particolare, la relazione tecnica prevista dal comma 7 si riferisce al complessivo disegno di legge di bilancio e contiene il raccordo tra il disegno di legge di bilancio ed il conto consolidato, al fine di ricondurre le grandezze di bilancio (che, com'è noto, sono espresse in termini di contabilità pubblica) in termini di contabilità nazionale. Inoltre essa deve recare un prospetto riepilogativo che espone gli effetti di ciascuna disposizione sui tre saldi contabili (saldo netto, fabbisogno e indebitamento), articolati per sottosettori (amministrazioni centrali, locali ed enti di previdenza), unitamente ai criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Tale prospetto tiene altresì conto delle modifiche delle grandezze finanziarie operate sul bilancio a legislazione vigente, per adeguarne gli effetti ai nuovi obiettivi programmatici.

Per quanto concerne i maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio, il comma 8 stabilisce il vincolo del rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, nonché del rispetto del limite massimo della spesa stessa stabilito nell'articolo 5.

Il comma 9 dispone come accennato in precedenza, un rinvio alla legislazione ordinaria, al fine di disciplinare le modalità

attuative dell'articolo 15, e di introdurre eventuali nuovi vincoli ed obiettivi della legge di bilancio.

In merito agli interventi di riforma della disciplina della legge di bilancio, sottolinea l'opportunità di specificare, nel provvedimento, che rimane in vigore la norma, introdotta dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la nota integrativa al bilancio di previsione, per le entrate, contiene un elenco delle cosiddette *tax expenditures*, evidenziando come tale previsione appaia certamente positiva e meritevole di essere mantenuta.

Il Titolo VII, che si compone degli articoli da 16 a 19, istituisce e disciplina l'organismo indipendente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale n. 1 del 2012, denominato « Ufficio parlamentare di bilancio ».

L'articolo 16 prevede, al comma 1, che a tale Ufficio, avente sede presso le Camere, siano affidate le funzioni di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica, nonché di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.

In base al comma 2 esso « opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione », ed è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere nell'ambito di un elenco di dieci soggetti (individuati tra i magistrati della Corte dei conti, professori ordinari, consiglieri parlamentari, dirigenti della Banca d'Italia, dirigenti generali di amministrazioni pubbliche statali o di enti pubblici di ricerca, funzionari titolari di incarichi di direzione di organizzazioni internazionali o di istituzioni europee) indicati dalle Commissioni Bilancio di ciascuna Camera a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti.

Il comma 3 affida al Presidente la rappresentanza dell'Ufficio, nonché i poteri di convocazione e di definizione dell'ordine del giorno.

Ai sensi del comma 4 i membri del Consiglio, la cui carica è incompatibile con ogni attività professionale, consulenziale, di dipendenza pubblica o privata e con

ogni ufficio pubblico, durano in carica 6 anni, non confermabili, e possono, a norma del comma 5, essere revocati, sempre su proposta delle Commissioni Bilancio di ciascuna Camera, a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti.

Il comma 6 prevede che l'Ufficio adotti, con l'assenso dei Presidenti delle Camere, regolamenti organizzativi interni, mentre il comma 7 assicura l'autonomia dell'Ufficio nella gestione delle spese di funzionamento, nell'ambito delle sue disponibilità di bilancio.

In merito alla formulazione del comma 6, segnala l'opportunità di specificare che i regolamenti organizzativi interni sono adottati dal Consiglio.

L'articolo 17, commi 1 e 2, affida al Consiglio la scelta del personale dell'Ufficio, tra i dipendenti delle Camere, delle pubbliche amministrazioni posti fuori ruolo, ovvero mediante contratti a tempo determinato di diritto privato, secondo apposite procedure selettive.

In base al comma 5 la complessiva dotazione è stabilita in 30 unità per i primi tre anni di attività dell'Ufficio, e fino a 40 unità successivamente, salva la possibilità, sancita dal comma 6, di avvalersi di consulenti ed esperti, da scegliersi nell'ambito di un apposito elenco predisposto dall'Ufficio medesimo.

Il comma 4 stabilisce l'incompatibilità, per il personale dell'Ufficio, con ogni altra attività pubblica o privata, mentre i commi 3 e 8 disciplinano il collocamento obbligatorio fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché la revoca dell'assegnazione del personale delle Camere.

Il comma 7 contempla inoltre la figura di un Direttore generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e del personale dell'Ufficio, nominato d'intesa tra i Presidenti delle Camere, previo assenso del Consiglio, tra i consiglieri parlamentari dotati di specifica esperienza nel settore.

Il comma 9 stabilisce che i Presidenti delle Camere mettano a disposizione dell'Ufficio i locali e le necessarie risorse strumentali.

L'articolo 18 definisce, al comma 1, le funzioni dell'Ufficio, anche in base a quanto previsto nel *Six pack* e nel *Fiscal compact*, che concernono attività di analisi, verifica e valutazione, oltre che sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo, sull'impatto dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo e sugli andamenti di finanza pubblica, anche sul conseguimento degli obiettivi finanziari, sull'osservanza delle regole di bilancio, circa la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo, l'attivazione dei meccanismi correttivi rispetto agli obiettivi programmatici, nonché su eventuali ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti.

Il comma 2 stabilisce che l'Ufficio predisponga rapporti, su richiesta delle Commissioni Bilancio o su iniziativa del Consiglio, i cui componenti possono essere ascoltati in audizione dalle predette Commissioni.

Il comma 4 definisce le modalità di lavoro dell'Ufficio, che opera sulla base di un programma annuale presentato dal Presidente alle Commissioni Bilancio, e specifica che le analisi e i rapporti prodotti, i quali sono pubblici, vengono adottati dal Consiglio su proposta di un relatore.

Ai sensi del comma 3, qualora si registrino valutazioni « significativamente divergenti » dell'Ufficio rispetto a quelle del Governo, quest'ultimo può essere chiamato ad illustrarne i motivi, su richiesta di un terzo di una delle Commissioni Bilancio del Parlamento.

In base al comma 5 le indicazioni metodologiche sulle attività da espletarsi ai fini dell'esercizio di tali funzioni sono affidate ad un Comitato scientifico composto da tre membri, nominati, per la durata di quattro anni, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, sentiti il la Banca d'Italia, la Corte dei conti e l'ISTAT.

Il comma 6 prevede altresì che presso l'Ufficio si riunisca un Comitato di cooperazione interistituzionale, composto da rappresentanti delle istituzioni nazionali competenti in materia di finanza pubblica individuate dal Presidente dell'Ufficio, col

compito di collaborare sulle materie di interesse comune e di condividere le informazioni.

I commi 7 e 8 prevedono che l'Ufficio corrisponda con tutte le amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, i quali devono assicurare all'Ufficio stesso l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica.

L'articolo 19 fissa, al comma 1, la complessiva dotazione finanziaria dell'Ufficio in 6 milioni di euro a decorrere dal 2014, attribuiti in parti uguali a ciascuna Camera, e ferma restando la possibilità di rideterminare la dotazione in questione esclusivamente con la legge di bilancio. La copertura di tale onere è operata dal comma 3 a valere sul Programma « Fondi di riserva e speciali », utilizzando, per due milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per quattro milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In tale contesto il comma 2 prevede che la gestione finanziaria si svolga sulla base di un bilancio redatto secondo modalità fissate con regolamento adottato dall'Ufficio stesso, stabilendo inoltre l'adozione di un rendiconto finanziario annuale.

Il Titolo VIII, che si compone degli articoli 20 e 21, reca disposizioni volte ad affidare nuove funzioni di controllo alla Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni finali di coordinamento con la disciplina contabile vigente.

In particolare, l'articolo 20 stabilisce che la Corte dei conti è competente a svolgere il controllo, anche in corso di gestione, sui bilanci delle Regioni e degli enti locali, nonché delle amministrazioni pubbliche non territoriali di cui all'articolo 13 della proposta di legge.

Si dispone inoltre che la Corte parificata, secondo le modalità già stabilite per il rendiconto dello Stato, i bilanci delle regioni a statuto ordinario, e che le autonomie speciali provvedano a quanto disposto dall'articolo in esame sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Al riguardo segnala come tale tipologia di giudizio di parificazione sia al momento già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato già approvato dalla Camera ed è al momento all'esame del Senato, nel quale inoltre sono contenute, all'articolo 3, comma 1, lettera e), alcune disposizioni circa l'affidamento alla stessa Corte dei conti di controlli sulla gestione degli enti locali.

L'articolo 21 reca talune norme di coordinamento con la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), al fine di tenere conto delle modifiche al contenuto della legge di bilancio apportate dall'articolo 15.

In particolare, il comma 1 abroga l'articolo 11 della legge n. 196, recante la disciplina della legge di stabilità, in ragione del carattere sostanziale della legge di bilancio determinato dalle modifiche di cui al già citato articolo 15, modificando inoltre altre disposizioni della stessa legge n. 196, sostanzialmente al fine di espungervi i riferimenti alla legge di stabilità e di eliminare la caratterizzazione di legge solo formale del bilancio.

Conseguentemente, il comma 2 reca una clausola di rinvio automatico, in base alla quale tutti i richiami alla legge di stabilità o alla legge finanziaria contenuti in leggi o altri atti aventi forza di legge devono intendersi riferiti alla legge di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In base al comma 3, ad eccezione del predetto articolo 15, relativo al contenuto della legge di bilancio, nonché degli articoli da 9 a 12, in materia di bilanci degli enti locali, che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le altre disposizioni della proposta di legge si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione Bilancio dovrebbe concludere l'esame in sede referente della proposta di legge entro la giornata di giovedì, e come pertanto la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere entro la settimana in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria.
COM (2012) 510 final.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM (2012) 511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM (2012) 512 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.
COM (2012) 280 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 28 novembre scorso, propone, concorde la Commissione, che all'esame del pacchetto di atti normativi sulla vigilanza bancaria unificata, già avviato, sia congiunto l'esame della proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in considerazione delle strette interconnessioni esistenti fra tali provvedimenti.

In sostituzione del relatore, Pagano, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra quindi il contenuto della proposta di direttiva relativa al quadro comune di norme e procedure per il risanamento e la risoluzione delle crisi di enti creditizi, imprese di investimento e società di partecipazione finanziaria, (COM(2012) 280 final), presentata dalla Commissione europea il 6 giugno scorso, la quale costituisce uno dei pilastri della futura unione bancaria dell'eurozona, unitamente al sistema unificato di vigilanza bancaria, alla proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010 ed all'istituzione di un futuro meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico) e per il coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione alle banche.

Tale articolazione dell'Unione bancaria, proposta dalla Commissione e ribadita e, per alcuni aspetti precisata, nel rapporto intermedio sul futuro dell'Unione economica e monetaria, presentato il 12 ottobre 2012 dal Presidente Van Rompuy, risponde ad una logica unitaria, ed appare pertanto opportuno cogliere l'occasione dell'esame delle proposte sulla vigilanza bancaria per svolgere una valutazione approfondita anche sulla proposta relativa alla risoluzione delle crisi.

La creazione di un quadro comune per il risanamento e la risoluzione delle crisi

di enti creditizi, si rende necessario, secondo la Commissione, per spezzare il legame tra debito sovrano e debito bancario, evidenziato dall'esperienza recente.

Al fine di evitare il fallimento degli enti creditizi e il conseguente prodursi di turbolenze economiche su più ampia scala, gli Stati membri dell'Unione europea sono stati infatti costretti ad utilizzare 4,5 miliardi di euro per salvare le banche dell'UE.

Se, da un lato, ciò ha permesso di preservare l'erogazione del credito ai cittadini e alle imprese, dall'altro ha fatto ricadere i costi del salvataggio sui contribuenti e non ha consentito di gestire efficacemente la dimensione transfrontaliera della crisi, vista la divergenza tra le pratiche e le procedure nazionali in materia, ed ha in taluni casi determinato un circolo vizioso, per cui è stato necessario.

La proposta mira, inoltre, a recepire nel diritto dell'UE gli impegni assunti nei vertici del G20 tenutisi a Washington nel novembre 2008 e Cannes nel novembre 2011; in tale ultima riunione è stato approvato un documento del Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*) che stabilisce gli elementi necessari ai fini di un regime efficace di risoluzione delle crisi, che consenta alle autorità competenti di risolvere le crisi degli enti finanziari in maniera ordinata e senza incidere sul contribuente, pur tutelando allo stesso tempo la continuità delle funzioni economiche fondamentali degli enti.

Passando in dettaglio al contenuto della proposta, essa impone anzitutto, all'articolo 3, agli Stati membri di designare una o più autorità amministrative pubbliche preposte alla risoluzione delle crisi e dotarle di competenze, risorse e capacità operative tali da consentire loro di intervenire con rapidità e flessibilità; possono essere autorità di risoluzione delle crisi « le autorità di vigilanza sulle banche, le banche centrali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche ». Ogni Stato potrà designare l'autorità amministrativa giudicata più idonea,

con l'obbligo, tuttavia, di assicurare una separazione funzionale tra le attività di risoluzione e le altre attività.

A questo riguardo rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo sull'impatto che la disposizione può produrre sulla disciplina attualmente vigente in Italia, la quale assegna un ruolo preponderante alla Banca d'Italia in materia di gestione delle crisi bancarie.

In secondo luogo, la proposta prospetta una strategia di intervento articolata in tre pilastri principali.

Il primo pilastro consiste nella preparazione e prevenzione. A questo scopo gli enti e i gruppi dovranno redigere piani di risanamento volti al ripristino della sostenibilità economica in caso di deterioramento significativo della loro situazione finanziaria. Tali piani dovranno essere sottoposti alla valutazione e all'approvazione delle autorità di risoluzione delle crisi che dovranno, a loro volta, preparare piani di risoluzione delle crisi, tenendo conto di una gamma di scenari e prevedendo una serie di opzioni per l'applicazione agli enti degli strumenti e dei poteri di risoluzione delle crisi, senza nessun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego dei meccanismi di finanziamento nazionali.

Il secondo pilastro consiste nell'intervento precoce: dinanzi a segnali di deterioramento della situazione finanziaria di un ente, le autorità di risoluzione dovranno poter acquisire informazioni, prendere contatto con potenziali acquirenti e/o richiedere alla direzione dell'ente stesso di compiere alcune operazioni o di nominare un amministratore straordinario in sostituzione della direzione dell'ente, in presenza di un deterioramento significativo della situazione finanziaria di un ente, di gravi violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, ovvero di gravi irregolarità amministrative.

Il terzo pilastro consiste nella risoluzione delle crisi in senso stretto, intesa quale « ristrutturazione di un ente al fine di assicurarne la continuità delle funzioni essenziali, di preservare la stabilità finan-

ziaria e di ripristinare la sostenibilità economica di tutto l'ente o di sue parti ».

Le autorità di risoluzione potranno avviare un'azione di risoluzione della crisi di un ente solo in presenza di tre condizioni cumulative:

1) dissesto o rischio di dissesto dell'ente secondo un accertamento compiuto dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione delle crisi;

2) ragionevole prospettiva che un intervento alternativo non possa consentire di evitare il fallimento dell'ente in tempi ragionevoli;

3) sussistenza di un interesse pubblico.

Preliminarmente all'attivazione dell'azione di risoluzione, l'autorità di risoluzione provvederà a che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica effettui una valutazione equa e realistica delle attività e passività dell'ente. Non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione delle crisi, l'autorità di risoluzione informerà dell'azione intrapresa l'ente soggetto a risoluzione delle crisi e l'EBA, ai sensi dell'articolo 75.

Sotto questo profilo, osserva come il Testo unico bancario attribuisca il compito di accertamento del passivo di un ente bancario in crisi (articolo 86 del TUB) ad uno o più commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia (articolo 81 del TUB). Occorre pertanto valutare la compatibilità dell'assetto previsto dalla proposta con quello della legislazione italiana, con riferimento ai criteri di nomina e ai requisiti dei soggetti incaricati dell'accertamento del passivo, per quanto concerne in particolare il profilo dell'indipendenza.

In terzo luogo la proposta individua, all'articolo 31, i principali strumenti di risoluzione delle crisi, attivabili singolarmente o in forma combinata, facendo salva la facoltà, per gli Stati, di prevedere in capo alle autorità di risoluzione ulteriori poteri, purché essi « non ostino all'efficace risoluzione della crisi di gruppo

e siano coerenti con gli obiettivi della crisi e con i principi generali che la disciplinano ».

Gli strumenti previsti dalla proposta sono i seguenti:

la vendita dell'attività di impresa (azioni, titoli di proprietà, attività, diritti o passività, *in toto* o in parte) a condizioni commerciali e nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, senza il previo consenso degli azionisti o di terzi diversi dall'acquirente e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari, secondo una procedura definita dall'articolo 33;

lo strumento dell'ente-ponte, consistente nella cessione, anche senza il consenso degli azionisti, della totalità o di una parte delle attività, diritti o passività ad un ente interamente o parzialmente di proprietà delle autorità pubbliche (che possono includere l'autorità di risoluzione delle crisi), costituito allo scopo di esercitare alcune o tutte le funzioni dell'ente soggetto a risoluzione della crisi.

In proposito rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo con riguardo all'ipotesi di conferire all'ente-ponte la possibilità di agire in deroga agli « obblighi procedurali previsti dal diritto societario o dalla legislazione sui valori mobiliari », in quanto la genericità della formulazione non consente di valutare agevolmente la portata della deroga e l'ampiezza delle facoltà che verrebbero attribuite all'ente ponte.

Appare opportuno altresì valutare se la previsione per cui l'autorità di risoluzione potrebbe detenere la proprietà totale o parziale dell'ente-ponte non possa generare conflitti o sovrapposizioni con le altre competenze della stessa autorità, tali da snaturarne o mutarne significativamente il ruolo e la collocazione all'interno degli assetti istituzionali:

lo strumento della separazione delle attività – da abbinare obbligatoriamente ad altri strumenti – che consiste nella

cessione delle attività, diritti o passività di un ente ad un veicolo di gestione interamente di proprietà di una o più autorità pubbliche: in tal caso l'autorità di risoluzione designa amministratori responsabili della gestione delle attività cedute, al fine di massimizzarne il valore attraverso la vendita finale o di assicurare la liquidazione ordinata dell'attività d'impresa; la cessione delle attività, di cui consiste lo strumento, è ammessa solo nel caso in cui la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente sul mercato finanziario;

lo strumento del *bail-in*, mirante a ricapitalizzare un ente in dissesto o prossimo al dissesto mediante la riduzione degli importi dovuti ai creditori non garantiti e alla conversione forzosa di tali crediti in capitale: lo strumento verrebbe accompagnato dalla rimozione dell'organo di gestione responsabile dei problemi dell'ente e dalla nomina di un amministratore incaricato di redigere un piano di risanamento da trasmettere all'autorità per la risoluzione delle crisi, alla Commissione europea e all'EBA; tale piano, la cui compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato dovrà essere verificata dagli Stati membri, disporrà misure volte a ripristinare la sostenibilità economica dell'ente entro un arco di tempo non superiore a due anni.

Per applicare lo strumento del *bail-in*, le autorità preposte alla risoluzione delle crisi dovranno accertare che gli enti abbiano in bilancio una quantità sufficiente di passività che possano esservi assoggettate. L'importo minimo dovrà essere proporzionato e adattato per ciascuna categoria di enti sulla base del loro rischio o della composizione delle fonti di finanziamento.

L'importo del *bail-in* dovrà essere valutato dalle autorità di risoluzione delle crisi e la sua applicazione dovrà seguire una gerarchia secondo la quale i crediti degli azionisti vengono esauriti prima di quelli dei creditori subordinati. Quando tali crediti sono esauriti le autorità pre-

poste alla risoluzione delle crisi possono imputare le perdite ai crediti con diritto di prelazione (articoli 42 e 43).

A tale proposito segnala l'opportunità di valutare la congruità delle norme sulla gerarchia dei creditori con quanto previsto dall'articolo 2741 codice civile (« concorso dei creditori e cause di prelazione »), nonché con l'articolo 86 del TUB, relativo all'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno.

Una quarta parte della proposta attiene al finanziamento dei meccanismi di risoluzione, che sarebbe assicurato da un sistema europeo dei meccanismi di finanziamento composto da:

meccanismi di finanziamento nazionali;

prestiti fra meccanismi nazionali di finanziamento;

messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione della crisi di gruppo.

I meccanismi di finanziamento nazionali si farebbero carico delle perdite, costi o altre spese sostenuti in relazione all'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi soltanto se le risorse degli azionisti e creditori dell'ente interessato sono esaurite.

A questo scopo tali meccanismi disporrebbero del potere di raccogliere i contributi *ex ante* e i contributi straordinari *ex post* e di contrarre i prestiti presso enti finanziari, banche centrali o altri terzi.

I contributi *ex ante* sarebbero raccolti, con cadenza almeno annuale, da ciascuno Stato membro presso gli enti autorizzati nel proprio territorio. Entro un termine massimo di 10 anni dall'entrata in vigore della direttiva, dovrà essere raggiunto il livello-obiettivo minimo di raccolta, fissato nell'1 per cento dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati coperti dal sistema di garanzia dei depositi.

I contributi straordinari *ex post* sarebbero invece raccolti dagli Stati membri presso gli enti autorizzati nel proprio

territorio qualora i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire mediante i meccanismi di finanziamento perdite, costi o altre spese sostenute.

In merito segnala l'esigenza di valutare l'impatto che la raccolta dei contributi *ex post* potrebbe determinare sugli enti vigilati; inoltre, qualora si introducesse la possibilità di dedurre dall'imponibile gli oneri conseguenti, appare altresì opportuno valutare l'effetto di tale misura sulle finanze pubbliche.

Qualora tali contributi straordinari non siano immediatamente accessibili, gli Stati membri avranno il diritto di contrarre prestiti presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento nazionali, i quali non saranno in ogni caso tenuti a prestare oltre il 50 per cento dei fondi a loro disposizione.

La messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali è prevista in caso di crisi di gruppo.

Nel quadro di risoluzione delle crisi, un ruolo importante sarà svolto anche dai sistemi di garanzia dei depositi, i quali dovranno in primo luogo contribuire a garantire la continuità dell'accesso ai depositi coperti e, in secondo luogo, saranno utilizzabili dagli Stati membri ai fini della risoluzione delle crisi. A tal proposito, è opportuno sottolineare come il sistema di garanzia dovrà dotarsi di dispositivi tali da consentirgli di ottenere immediatamente dai suoi membri gli importi necessari a rimborsare i depositanti, nel caso in cui si dovesse trovare a corto di fondi per aver contribuito alla risoluzione della crisi di un ente in dissesto.

Una quinta parte della proposta attiene alle tutele giurisdizionali, in quanto a tutte le persone interessate dalla decisione di avviare una procedura di risoluzione delle crisi deve essere riconosciuto il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale avverso tale decisione. Sono tuttavia previste alcune limitazioni; in particolare, si dispone che la presentazione del ricorso non comporti la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata, che la decisione dell'autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva e non soggetta

a provvedimenti giudiziari di sospensione e che il ricorso sia limitato ad una o più delle seguenti materie: legittimità della decisione di avvio della procedura di risoluzione; legittimità delle modalità di attuazione della decisione; congruità delle compensazioni concesse.

Non potrà essere avviata una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti di un ente soggetto a risoluzione della crisi o di un ente per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione.

Per quanto riguarda l'impatto della proposta sull'ordinamento nazionale, oltre agli specifici rilievi formulati in precedenza, sottolinea come nell'audizione presso la Commissione Finanze del 22 novembre scorso, il Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia Signorini ha rilevato che, sebbene il quadro normativo esistente in Italia sia da adeguare al fine di recepire i nuovi strumenti normativi proposti in sede europea, la proposta non ne modificherebbe l'impostazione di base, i cui punti di forza consistono:

nel ruolo centrale di supervisione e coordinamento assegnato alla Banca d'Italia;

nell'esistenza di una procedura di amministrazione straordinaria attivabile in una fase anticipata della crisi;

nella possibilità dei sistemi di garanzia di intervenire con modalità alternative al rimborso dei depositi;

nella possibilità di applicare gli strumenti in modo coordinato nel gruppo bancario.

Con riferimento al prosieguo dell'esame sulla proposta normativa, il negoziato sembra attraversare una fase di stallo, essendo stata data priorità alle proposte relative alla vigilanza unificata, in ragione del fatto che esse sono presupposto per l'assistenza diretta dell'ESM alle banche.

La proposta di direttiva è stata infatti oggetto di uno scambio preliminare di opinioni in occasione del Consiglio ECOFIN del 10 luglio 2012, che ha convenuto l'obiettivo di definire un orientamento generale entro dicembre 2012, in seguito al quale dovranno essere avviati i negoziati con il Parlamento, in vista dell'adozione della direttiva in prima lettura. La prima lettura del Parlamento europeo è attesa per la seduta del 10 giugno 2012 (l'esame presso la Commissione affari economici e monetari dovrebbe concludersi, con l'approvazione della relazione, il 20 marzo 2013).

In ogni caso, i complessi profili giuridici, istituzionali ed economici sottesi alla proposta di direttiva potranno essere oggetto di specifica attenzione nell'ambito dell'indagine conoscitiva già deliberata dalla Commissione in merito alle proposte sulla vigilanza bancaria, anche al fine di definire gli opportuni indirizzi per il Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito discussione e approvazione</i>)	82
ALLEGATO (<i>Ordini del giorno</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abbinate (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Sui lavori della Commissione	88
AVVERTENZA	88

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 14.10.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo rinviato,

da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Ricorda quindi che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni e la II Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione; le Commissioni V, IX e XI hanno espresso un parere favorevole. Dà quindi conto delle missioni e delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'articolo 5 non verrà posto in votazione in quanto non modificato, se non nella numerazione conseguente all'inserimento del nuovo articolo 4.

Ricorda quindi che è stato presentato l'ordine del giorno Carra 0/3555-B/VII.1 (*vedi allegato*). Prende atto che il presentatore rinuncia ad illustrarlo.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO si dichiara favorevole all'impegno previsto nell'ordine del giorno presentato.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto che il presentatore non insiste nella votazione dell'ordine del giorno accolto dal Governo.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento in esame, ringraziando fra gli altri l'onorevole Moffa quale primo firmatario della proposta di legge. Ricorda di non aver voluto presentare emendamenti al testo per rispettare il lavoro comune e addivenire alla rapida approvazione definitiva del provvedimento, benché il testo già approvato della Camera in prima lettura fosse migliore di quello approvato dal Senato. Raccomanda, quindi, che entro un anno le competenti Commissioni parlamentari possano procedere ad una verifica degli effetti dell'importante provvedimento che si va ad approvare.

Giorgio LAINATI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando il ruolo importante svolto dalla Commissione cultura nelle riforme concernenti il settore dell'editoria. Condivide le riflessioni dell'onorevole Giulietti

sulla preferenza per il testo che era stato approvato in prima lettura dalla VII Commissione. Ricorda, quindi, come nel settore dell'editoria la questione occupazionale si stia presentando in modo drammatico, come evidenziato anche dall'annunciata chiusura del settimanale *on line, Daily*, da parte del gruppo Murdoch, dopo soli due anni di sperimentazione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, condividendo tuttavia le riflessioni dell'onorevole Giulietti in ordine alla preferibilità del testo che era stato adottato in prima lettura dalla VII Commissione. Segnala, quindi, come sia stato in particolare inserito un elemento di potenziale farraginosità, rappresentato dall'ampliamento della commissione ministeriale. Raccomanda, poi, di tener conto anche dello sfruttamento dei giornalisti precari televisivi, che prestano la loro opera nelle numerosissime emittenti locali. Ritiene importante, pertanto, approvare una legge che stabilisca regole certe e riconosca tutele adeguate per il rapporto di lavoro per i giornalisti *free lance*, prevedendo anche idonee sanzioni. Esprime, in conclusione, molta preoccupazione per lo stato di salute del settore editoriale del Paese.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento in esame ringraziando soprattutto gli onorevoli Carra e Giulietti che hanno seguito tutto il percorso del provvedimento. Osserva, quindi, come l'approvazione del provvedimento in esame rappresenti la giusta risposta alle pressioni provenienti dagli operatori del settore, dai tantissimi coordinamenti e associazioni dei giornalisti precari. Evidenzia, in generale, come la libertà di stampa debba essere libera da ogni tipo di ricatto, come invece può avvenire nel caso del lavoro dei giornalisti precari. Osserva, in conclusione, che la previsione di controlli sui contratti di lavoro del settore è tanto più necessaria in

quanto sono previsti per lo stesso settore contributi a carico dell'erario.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, ricordando di non aver voluto presentare emendamenti, pure necessari rispetto al testo proveniente dal Senato, per non ritardare l'approvazione del provvedimento. Ritiene che la proposta di legge in esame ponga delle giuste regole che si indirizzano alla tutela dei giovani lavoratori, spesso sfruttati nell'attuale mondo del lavoro.

Il viceministro Michel MARTONE esprime la soddisfazione del Governo per l'importante lavoro svolto dal Parlamento su un provvedimento fondamentale per la tutela dei lavoratori del settore.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ringrazia per il lavoro svolto la Commissione cultura, l'omologa Commissione del Senato e il Ministero del lavoro, evidenziando come sia importante apprezzare la proposta di legge nell'attuale momento di crisi, che si dirige non solo alla tutela dei lavoratori precari, ma anche alla tutela del diritto d'autore. Rammenta, quindi, come il provvedimento in esame vada inteso come un opportuno completamento della riforma legislativa dei contributi all'editoria.

Silvano MOFFA (PT) intende ringraziare per il lavoro svolto la Commissione cultura, il relatore, il viceministro Martone e il sottosegretario Peluffo, ricordando che il precariato costituisce un problema più generale del Paese. Auspica che l'approvazione della sua proposta di legge possa costituire solo un primo passo per il riordino complessivo del settore. Ringrazia in particolare la presidente Ghizzoni per aver condotto i lavori in modo tale da consentire una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, intervenendo per una precisazione, assicura

che il dipartimento all'editoria per la Presidenza del Consiglio dei ministri offrirà il proprio apporto per un proficuo lavoro per la commissione istituita ai sensi del provvedimento in esame.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, ringrazia la presidente Ghizzoni, i rappresentanti e i componenti dei gruppi della Commissione cultura, il viceministro Martone e il sottosegretario Peluffo per aver contribuito ad approvare un provvedimento importante. Ricorda come il Senato abbia migliorato il testo in esame, prevenendo ad esempio termini cogenti per l'insediamento della commissione e per l'ultimazione dei suoi lavori. Auspica, quindi, che nella prossima legislatura ci possa essere modo di monitorare il lavoro della commissione in questione e l'efficace applicazione della legge.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole al provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, esprime soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento largamente atteso. Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge n. 3555-B Moffa ed altri, già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11a Commissione permanente del Senato.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 4573 Motta.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Letizia DE TORRE (PD), *relatore*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, è volta a promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale secondo i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e a prevedere l'emanazione di un unico regolamento ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti, al fine di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 118 del 1971. Tale regolamento ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Sottolinea l'articolo 1, comma 2, prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dei lavori pubblici fissasse con proprio decreto le prescrizioni

tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Ulteriori disposizioni sull'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall'articolo 24 della legge quadro sull'handicap n. 104 del 1992. Gli articoli da 77 ad 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia) recano, poi, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, già contenute nella legge 13 del 1989, nonché nella citata legge n. 104 del 1992. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 13 del 1989, è stato emanato il decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante « Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche ». L'articolo 12 di tale decreto prevedeva poi l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione di una Commissione permanente da istituirsi con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. La citata Commissione è stata quindi istituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Nella relazione sono state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia: tra esse l'articolo 27 della legge n. 118 del 1971 che prevede un decreto del Presidente della Repubblica relativo agli edifici, spazi e servizi pubblici, mentre l'articolo 1, comma 2, della legge n. 13 del 1989, trasfuso ora nell'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevede un decreto

ministeriale relativo agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. La Commissione ha suggerito, pertanto, l'emanazione di un unico decreto del Presidente della Repubblica di riordino dell'intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Considerato che il predetto regolamento non è stato ancora emanato, nella risoluzione 7/00266 – approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) il 17 marzo 2010 – è stata rilevata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all'emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Il Governo, a sua volta, nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione, ha fatto presente che si era provveduto a ricostituire la Commissione ministeriale e che essa era sul punto di ultimare il lavoro propedeutico alla ridefinizione della normativa. Al Senato, durante la risposta ad una precedente interrogazione – n. 4-01681 – nella seduta del 30 giugno 2009, il Governo aveva precisato che in data 17 novembre 2009 la Commissione aveva deciso di riesaminare la precedente proposta di regolamento per aggiornarla alle sopravvenute necessità e alle modifiche normative intervenute successivamente.

Ricorda, pertanto, con il comma 1, si prevede l'emanazione di un unico regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì: acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà esprimersi entro trenta giorni; sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281

del 1997; acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Nel nuovo regolamento dovranno essere coordinate ed aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel citato decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 236 del 1989. In proposito, segnala che, per un verso si fa riferimento all'adozione di un regolamento di delegificazione ex articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988 e, per l'altro, si prevede il coordinamento di disposizioni di rango secondario. Rispetto a quanto previsto per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 503 del 1996 e del decreto ministeriale n. 236 del 1989, l'iter per l'approvazione del nuovo regolamento è più articolato in quanto prevede il parere delle Commissioni parlamentari e quello della Conferenza unificata. L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che la fissazione delle norme tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata avvenga con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto che prevede che debba essere sentito il Consiglio superiore di lavori pubblici. L'articolo 27 della legge n. 118 del 1971 rinvia la definizione delle norme di attuazione ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta dei Ministri competenti. Il comma 2 dispone quindi che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente della Repubblica saranno conseguentemente abrogati il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 ed il decreto ministeriale n. 236 del 1989. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla

proposta di parere del relatore, auspicando che si proceda alla sua votazione nella seduta odierna.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abbinato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame, elaborato dalla XIII Commissione (Agricoltura) in sede referente, reca disposizioni per la promozione dell'agricoltura sociale. Come previsto dall'articolo 1, il provvedimento è finalizzato a facilitare l'accesso adeguato ed uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate. Ricorda che le proposte da cui origina il testo, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica. Nel dettaglio, l'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, volto alla promozione dell'agricoltura sociale. L'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale che comprende le attività volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e alla fornitura di servizi socio-sanitari esercitate dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata. L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.

Precisa quindi che l'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre im-

prese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro. L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio. Aggiunge che l'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno: si stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia; i comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale. L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Per quanto concerne specificamente i profili di competenza della Commissione cultura, rileva quindi che l'articolo 5, comma 3, prevede che le regioni disciplinano anche gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. L'articolo 6, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. L'articolo 7, comma 2, prevede infine che l'Osservatorio è composto, fra l'altro, da quattro rappresentanti delle

amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene necessario passare all'esame in sede legislativa del testo unificato n. 4432-A in materia di inesquestrabilità delle opere d'arte, al momento all'esame dell'Assemblea.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, concorda con il collega Barbieri, riservandosi di verificare con il Governo la disponibilità al trasferimento di sede. Aggiunge che sarebbe opportuno procedere in tempi brevi in sede legislativa anche alla discussione del progetto di legge atto Senato n. 2794, in materia di restauratori, approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali.

C. 1614 Madia.

ALLEGATO

Equo compenso nel settore giornalistico (C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11^a Commissione permanente del Senato).

ORDINI DEL GIORNO

La Commissione Cultura

premessa la necessità di chiarire al progetto di legge n. 3555-B che:

la rappresentanza della categoria degli editori, all'interno della commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Consiglio al fine di determinare il c.d. « equo compenso » ai giornalisti, dovrebbe realizzarsi attraverso una designazione comune effettuata in una sede appropriata da tutte le principali associazioni rappresentative degli editori, assicurando, al tempo stesso, la rotazione nell'incarico. Ciò al fine di evitare che una sola associazione degli editori divenga stabilmente, e in via di fatto, la rappresentante unica del comparto su una questione di merito di grande delicatezza;

il settore editoriale ha, tradizionalmente, significative differenziazioni e pluralità al suo interno, oltre che differenti modelli di *business* (editoria quotidiana, editoria periodica d'informazione, editoria periodica specialistica, editoria non profit, editoria locale). In ogni commissione rappresentativa, tanto più allorché istituite per via legislativa, devono pertanto trovare adeguato rilievo e rappresentatività i diversi interessi e le diverse sensibilità del settore,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, al fine di chiarire le questioni di cui in premessa.

0/3555-B/VII.1. Carra, Capitanio Santolini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584 Izzo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	94

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (Misto), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge governativo, C. 5569, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 6 novembre 2012, recante il

conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare. Il provvedimento in esame si colloca nel solco delle riforme che il Parlamento ha già approvato negli ultimi decenni – dalla ristrutturazione dei vertici militari all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate – ed è finalizzato, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, alla realizzazione di un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, che assicuri la piena integrabilità dello strumento militare italiano nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

Sotto questo profilo, anche in ragione dell'attuale situazione di sbilanciamento fra i vari settori di spesa (a fronte di una ripartizione ottimale delle risorse così individuata: 50 per cento per il personale e 25 per cento sia per l'operatività dello strumento militare che per gli investimenti, in Italia, attualmente il 70 per cento

delle risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e agli investimenti, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento), il provvedimento si propone una profonda e significativa revisione dello strumento militare nazionale, allo scopo di ridimensionarlo in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa e quindi sostenibili sul piano finanziario.

A tale scopo, il disegno di legge in esame individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione e di rimodulazione in senso riduttivo delle relative spese: l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera a)); le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 1 comma 1, lettera b)); le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera c)).

Fa presente che in termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti: una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa); una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024; una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sem-

pre entro l'anno 2024; un riequilibrio generale del bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento (attualmente, in Italia, il 70 per cento di tali risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta, a livello internazionale ed europeo, l'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa, individuata, nelle percentuali che si intende conseguire con il disegno di legge delega in esame).

In relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, il disegno di legge in esame reca, poi, un serie di misure di diretta applicazione intese a garantire: la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie (articolo 4, comma 1); una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare (articolo 4, comma 2).

In particolare, il comma 2 dell'articolo 4, alla lettera a), integralmente modificata nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Difesa del Senato, sostituisce l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa. Nello specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti.

Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rin-

novamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell'articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento il piano di impiego pluriennale che riassume: *a)* il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; *b)* l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, del provvedimento, di particolare interesse per la VIII Commissione, fa presente che esso introduce nel Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) l'articolo 549-*bis* che detta una nuova disciplina relativa ai cosiddetti « concorsi » (contributi di personale, mezzi e materiali) a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile.

Al riguardo, osserva che la nuova disciplina semplifica notevolmente la normativa vigente e sembra porre le basi anche per il superamento delle delicate situazioni verificatesi in recenti casi di calamità naturali, come ad esempio l'emergenza neve del febbraio 2012, nelle quali si era posta in termini assai seri la questione di chi dovesse sopportare i costi delle attività poste in essere dalle forze armate per limitare le conseguenze e i danni derivanti dalle eccezionali nevicate verificatesi in vaste aree dell'Italia centro-settentrionale. Al riguardo ricorda che in quella occasione l'Esercito è intervenuto in 21 province, impiegando oltre 2.000 militari e circa 500 automezzi, svolgendo soprattutto operazioni di ripristino della viabilità, ma anche interventi di recupero di cittadini rimasti isolati, di

fornitura di servizi essenziali quali l'elettricità, il combustibile e l'acqua e di messa in sicurezza di alcune aree urbane e arterie stradali.

Aggiunge che la nuova disciplina prevede che, al fine di garantire il rimborso degli oneri sostenuti dalle Forze armate per le citate attività di supporto al Sistema nazionale di protezione civile, sia possibile disporre da parte del Ministero dell'economia e delle finanze una o più aperture di credito a favore di funzionari delegati, all'uopo individuati dal Ministero della difesa, che, servendosi delle somme accreditate, provvederanno direttamente al ripianamento degli oneri sostenuti dagli enti e reparti militari coinvolti nelle predette attività di protezione civile. Inoltre, per le modalità di gestione dei fondi accreditati e di rendicontazione, da presentarsi secondo la normativa vigente, è prevista anche l'applicazione delle misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure di spesa e contabili, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, n. 367, riguardanti la predisposizione di programmi comuni fra più amministrazioni.

Conclude evidenziando come si tratti di un quadro normativo semplice e chiaro che dovrebbe rendere meno complicati e meno numerosi i vari passaggi burocratici fino ad oggi necessari per il rimborso delle spese sostenute dalle Forze armate e che, soprattutto, dovrebbe scongiurare il rischio che tali spese siano poste a carico dei comuni colpiti dalle calamità naturali in questione. Propone pertanto di formulare una proposta di parere favorevole.

Raffaella MARIANI (PD) invita il relatore a precisare nel parere che le procedure di gestione e di rendicontazione delle somme da utilizzare per il rimborso, ex articolo 4, comma 2, lettera *b)*, delle attività di protezione civile svolte dalle Forze armate dovranno garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione delle risorse pubbliche e che le aperture di credito disposte ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2, lettera *b)*, del provvedimento dovranno essere tali

da garantire un adeguato flusso di risorse a copertura di tutti gli interventi di protezione civile richiesti alle Forze armate a seguito del verificarsi di calamità naturali. Infine ritiene importante sottolineare altresì nel parere che la nuova disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, dovrà essere tale da garantire che, in ogni caso, le relative spese non saranno poste a carico delle regioni e dei comuni colpiti dalle calamità naturali.

Roberto TORTOLI (Misto), *relatore*, in considerazione dei rilievi formulati dalla collega Mariani, formula una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta favorevole, come riformulata dal relatore.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584 Izzo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, sulla proposta di legge C. 5584 che non ha subito modifiche rispetto al testo esaminato dal Senato e che ha visto presso la X Commissione la condivisione di tutti i gruppi. La proposta tende ad aggiornare la legge, risalente al lontano 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, che ha una rilevante incidenza sul PIL del Paese, con un fatturato – secondo quanto riferito durante il dibattito al Senato – di ben 5 miliardi di euro per quanto riguarda soltanto le

concerie e di 26 miliardi di euro per quanto riguarda tutto l'ulteriore indotto che viene ad essere coinvolto in esso.

Ricorda che la legge n. 1112 del 1966 nacque con lo scopo di preservare i consumatori da inganni sui prodotti conciari (pelle, cuoio e pelliccia) e di tutelare il settore produttivo di riferimento da azioni scorrette, provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri che, commercializzando prodotti con la dicitura « cuoio », « pelle » o « pelliccia », privi però delle relative caratteristiche organiche, ponevano in essere veri e propri comportamenti anticoncorrenziali, pregiudizievoli per l'industria nazionale.

Sottolinea che, a seguito del cambiamento intervenuto, dopo quasi più di cinquant'anni, nel mercato e nella normativa in generale (basti pensare alle direttive comunitarie che hanno sicuramente indotto l'implementazione delle tecnologie di produzione con contestuale riduzione al minimo sia dell'impatto ambientale della produzione), è maturata la necessità di rivisitare la citata legge del 1966 anche per proteggere – come affermato nel corso del dibattito al Senato – il settore di fronte ad azioni concorrenziali scorrette provenienti da chi, soprattutto all'estero, non usando le accortezze suddette e violando specifiche disposizioni normative nazionali ed europee, pone sul mercato prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, che sono risultati di sfruttamento della manodopera o che sono stati fabbricati con tecniche ad impatto ambientale devastante.

Precisa quindi che, affinché un prodotto sia denominabile con i termini di « pelle », « pelliccia » o « cuoio », non potrà quindi più essere sufficiente il rispetto del mero requisito cosiddetto sostanziale o organico di cui già agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 1112 del 1966, ma dovranno anche essere rispettati i requisiti giuridici, per i quali il prodotto in questione non sia stato fabbricato e messo in commercio con modalità lesive dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei lavoratori.

Nello specifico, fa presente che l'articolo 1 reca una definizione precisa dei

termini « cuoio », « pelle », « pelliccia », riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali. In particolare, vengono definiti nuovamente il cuoio e la pelle, confermando che deve trattarsi di prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura delle fibre; viene aggiunto, rispetto alla formulazione contenuta nella legge 1112/1966, che tali prodotti possono essere con o senza pelo e che eventuali strati ricoprenti di altro materiale devono essere di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. Quanto alla definizione di « pelliccia » viene riprodotta la definizione contenuta nell'articolo 2 della legge n.1112/1966, riservando il termine esclusivamente ai prodotti ottenuti dalle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre.

L'articolo 2 prevede l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, offre la possibilità alle associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.

L'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di « cuoio », « pelle », « pelliccia », loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di « cuoio », « pelle » e « pelliccia » devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza. In tal modo si intende consentire al consumatore di conoscere con precisione da dove viene il prodotto che compra.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro a carico di chiunque violi le disposizioni introdotte dal provvedimento: inoltre la disposizione prevede il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione.

L'articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, in materia di uso dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e precisa che da questa legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le casse dello Stato.

Ciò premesso, e considerato l'obiettivo, senza dubbio condivisibile, di favorire l'immissione sul mercato di prodotti di cuoio, pelle o pelliccia che, non solo rispettino il requisito organico, ma anche il requisito giuridico della tutela dell'ambiente, di indubbio interesse della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

COM(2011)897 def.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che la Commissione non potrà concludere l'esame della proposta di direttiva in titolo, non essendo ancora pervenuto il parere della XIV Commissione che dovrà essere allegato al documento finale da approvare. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione consente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5569 Governo, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia »;

valutato che le procedure di gestione e di rendicontazione delle somme da utilizzare per il rimborso, ex articolo 4, comma 2, lettera *b*), delle attività di protezione civile svolte dalle Forze armate devono garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione delle risorse pubbliche;

considerato fondamentale che le aperture di credito disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del prov-

vedimento siano tali da garantire un adeguato flusso di risorse a copertura di tutti gli interventi di protezione civile richiesti alle Forze armate a seguito del verificarsi di calamità naturali;

ritenuto che la nuova disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile deve essere tale da garantire che, in ogni caso, le relative spese non siano poste a carico delle regioni e dei comuni colpiti dalle calamità naturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	97
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Parere alla XI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Atto n. 515.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, nel rispondere alle osservazioni formulate nella precedente seduta dal deputato Monai, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti « si avvale » della predetta facoltà e comunica alla Commissione europea la proposta motivata di deroga corredata di un fascicolo contenente le specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

Tutto ciò premesso, formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Antonino GULLO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 10.10.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

C. 4699 Sbai.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione lavoro sulla proposta di legge n. 4699 Sbai.

La proposta di legge reca l'abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che prevede che, qualora tra i componenti l'equipaggio a bordo delle navi mercantili nazionali vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi; la norma prevede, poi, che a tale personale di colore vengano assicurate a bordo le condizioni per confezionare il vitto secondo le proprie abitudini e i propri costumi.

Secondo la relazione illustrativa allegata al provvedimento, la disposizione di cui si propone l'abrogazione « integra una palese indicazione discriminatoria nei confronti delle persone di colore », e si pone in contrasto con la Costituzione repubblicana, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e le indicazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Ricorda che le vicende della legge n. 1045 del 1939 si intersecano a più

riprese con il procedimento di riduzione dello *stock* normativo attuato nella XVI legislatura, in attuazione della delega prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Ricorda che, con tale disposizione di delega, lo Stato si è posto per la prima volta l'obiettivo di ridurre drasticamente lo *stock* normativo, facendo ordine nella massa dei provvedimenti emanati dall'unità d'Italia fino al 31 dicembre 1969, attraverso la ricognizione di tutte le disposizioni di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Tutte le altre disposizioni sono considerate abrogate, a meno che non interessino alcuni settori esclusi dalla cosiddetta « ghigliottina » (cioè l'abrogazione generalizzata).

L'abrogazione della legge n. 1045 del 1939 era stata inizialmente prevista dalla voce n. 23144 dell'allegato 1 al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200; successivamente, la voce relativa alla legge n. 1045 è stata soppressa dall'ambito dell'allegato dalla legge di conversione del predetto decreto (legge 18 febbraio 2009, n. 9); conseguentemente, la permanenza in vigore della legge nella sua integrità è stata confermata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (voce n. 632 dell'allegato 1). Ritiene che probabilmente l'articolo in questione sia sfuggito all'abrogazione espressa proprio perché collocato nell'ambito di una legge estranea alla legislazione razziale.

Nel condividere pienamente il contenuto della proposta di legge in oggetto, propone pertanto di esprimere su di essa parere favorevole.

Il sottosegretario Antonino GULLO concorda con la proposta di parere del relatore.

Mario LOVELLI (PD), in qualità di componente della Commissione parlamentare per la semplificazione, evidenzia che

la mancata abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, dimostra come l'attuale assetto del bicameralismo – ivi comprese le competenze attribuite alle Commissioni bicamerali – comportando in taluni casi il verificarsi di errori sui quali si deve successivamente intervenire, richieda una profonda rifles-

sione da sviluppare adeguatamente nella prossima legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Atto n. 515).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Atto n. 515);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 191 del 2010 che ha recepito nell'ordinamento interno le direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

le citate modifiche risultano volte a superare la procedura EU-pilot n. 3207/12/MOVE avviata dalla Commissione europea nell'ambito del meccanismo di cooperazione e scambio di informazioni sull'attuazione del diritto dell'Unione;

il primo aspetto evidenziato dalla Commissione europea riguarda espressamente l'obbligo per gli Stati membri – nel caso in cui essi non siano tenuti ad applicare una o più specifiche tecniche di interoperabilità (STI) – di trasmettere alla Commissione europea, unitamente alla richiesta di deroghe, un dossier contenente le informazioni previste dall'allegato IX della direttiva 2008/57/CE;

in relazione a tale disposizione la Commissione europea ha rilevato che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, con il quale la di-

rettiva 2008/57/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano, non appare prevedere tale obbligo, giacché tale disposizione si limita a stabilire che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti « possa » avvalersi della facoltà di non applicare in determinati casi una o più STI;

al fine di escludere tale eventualità, lo schema di decreto legislativo modifica il citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, precisando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti « si avvale » della predetta facoltà, comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga corredata di un fascicolo contenente le STI o delle parti di esse che chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare;

il secondo aspetto evidenziato dalla Commissione europea, invece, riguarda la formulazione degli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 inerenti all'autorizzazione supplementare che l'Italia può richiedere per componenti del sistema ferroviario che hanno già ricevuto una prima autorizzazione in uno Stato membro;

tali articoli, infatti, fanno riferimento, in ordine alla prima autorizzazione ovvero al contenuto del fascicolo informativo da presentare per ottenere l'autorizzazione supplementare, alle relative norme della legislazione nazionale vigente anziché alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2008/57/CE, ovvero della precedente direttiva 2004/49/CE;

tale formulazione potrebbe indurre a ritenere che componenti prodotte in altri Stati membri debbano richiedere anche la prima autorizzazione in Italia, o svolgere in Italia gli adempimenti da richiamare nel fascicolo informativo;

al fine di escludere tale interpretazione, lo schema di decreto legislativo sostituisce agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, i richiami alla legislazione nazionale vigente con le pertinenti disposizioni delle citate direttive;

rilevato, dal punto di vista formale, che:

all'alinea del comma 1 dell'articolo 1, si prevede che le modifiche introdotte dallo schema di decreto sono apportate al Capo V del decreto legislativo n. 191 del 2010, mentre, in realtà, esse si riferiscono non solo al Capo V, ma anche al Capo II;

i rinvii normativi alle articolazioni interne degli articoli delle direttive richiamate devono essere riferiti ai paragrafi, anziché ai commi;

valutato positivamente lo schema di decreto legislativo in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, alinea, siano soppresse le parole: « al Capo V »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), siano sostituite le parole: « a norma dell'articolo 21, comma 12, della direttiva » con le seguenti: « a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva »;

3) all'articolo 1, comma 1, sia sostituita la lettera *f*) con la seguente: « *f*) all'articolo 24, comma 2, lettera *b*), le parole: “dall'articolo 20, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”, sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera *c*), della direttiva 2004/49/CE” ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale. C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i>	109
Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio. C. 58 Realacci, C. 3746 Di Stanislao e C. 5184 Duilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) ...	106
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di documento conclusivo)</i>	115

SEDE REFERENTE

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale.

C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, comunica che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in titolo, nel quale sono state recepite anche le osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali, che propone la Commissione assuma quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Al fine di velocizzare l'iter del provvedimento, chiede alla presidenza di fissare fin dalla giornata odierna il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rileva che si deve ora procedere all'adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto, mentre il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà fissato nel prossimo Ufficio di presidenza.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio.

C. 58 Realacci, C. 3746 Di Stanislao e C. 5184 Duilio.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in titolo che possa essere adottato dalla Commissione come testo base.

La Commissione conviene.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

L'Accordo impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

L'Accordo si compone di un preambolo e di 23 articoli.

Nel Preambolo vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma 3, in particolare, salva-

guarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.

Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile.

L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'amministrazione eventualmente richiedente.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.

L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso

di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici.

L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14.

L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.

Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiedente, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.

L'articolo 19 stabilisce che ciascuna amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi

derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi (comma 1). Il comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime.

Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma (comma 2) istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessità di tale riesame.

Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica in esame segnala che esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.370 per il 2012, euro 12.180 per il 2013 ed euro 20.370 a decorrere dal 2014. La

norma dispone che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, osserva che nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito, il sottosegretario di Stato Marta Dassù ha sottolineato come l'accordo in titolo si ponga l'obiettivo principale di facilitare le attività degli operatori economici dei due Paesi. Inoltre, ha ricordato che un analogo strumento è in vigore dal 2006 con l'Azerbaijan, dove molti imprenditori italiani sono presenti con rilevanti interessi, anche con riferimento all'ambito energetico in cui assume particolare rilievo al nuovo gasdotto TAP, come evidenziato da ultimo nella recente visita a Roma da parte di una delegazione parlamentare azera. La ratifica dell'accordo in titolo conferma quindi la vocazione dell'Italia ad interloquire nella regione in modo paritario.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

Nuovo testo C. 4894 Palagiano.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La proposta di legge si compone di un solo articolo che, riproponendo le categorie introdotte dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, relativamente all'etichettatura dei farmaci, dispone che le aziende produttrici di medicinali distribuiti in Italia, siano tenute ad apporre un simbolo convenzionale raffigurante una spiga di grano sulle confezioni dei farmaci e nel foglietto illustrativo con contenuto di glutine superiore a 20 milligrammi per kilogrammo.

Ricorda che il citato regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente. Al fine di consentire la disponibilità sul mercato di una varietà di prodotti alimentari adatti alle esigenze dei soggetti intolleranti al glutine e al livello di sensibilità individuale alla sostanza, a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici: la prima, prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm, a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti sono definiti « senza glutine ». Qualsiasi prodotto del libero commercio (gelati, salumi, caramelle, salse, etc.), per cui le aziende possano garantire l'assenza di glutine, può riportare la dicitura « senza glutine ». La seconda categoria comprende i prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 mg/kg, cioè 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti « con contenuto di glutine molto basso », e tale definizione non è riferibile, invece, ai prodotti di consumo generale

Il comma 2 dell'articolo in esame rinvia ad un successivo decreto del Ministro della

salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle caratteristiche delle simbologie da inserire sulle confezioni esterne dei medicinali e dei foglietti illustrativi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni volte a prevedere tempi certi per l'apposizione del simbolo originale da parte delle aziende produttrici e a valutare se dall'utilizzo del simbolo convenzionale possano derivare oneri aggiuntivi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che è stato predisposto un documento conclusivo sull'indagine sulla crisi del settore della raffinazione (*vedi allegato 3*) e invita l'onorevole Vico ad illustrarne il contenuto.

Ludovico VICO (PD), ricordato il corposo lavoro svolto nel corso dell'indagine, osserva che il documento conclusivo predisposto riassume i punti salienti delle audizioni svolte e il quadro normativo di riferimento.

Osserva che lo stato della raffinazione in Europa può essere descritto con due dati principali: l'industria occupa negli impianti e nell'indotto circa 600 mila unità, di cui circa 100 mila in Italia e

continua a rappresentare l'anello centrale della catena petrolifera in grado di garantire la sicurezza energetica.

Ricorda che nel 2009 in Europa erano operativi 98 impianti di raffinazione. Allo stato attuale, il quadro è mutato nelle sue cifre: la capacità di raffinazione si è ridotta del 30 per cento, sono stati chiusi 7 impianti, 13 impianti hanno cambiato proprietà, 3 impianti sono in vendita e, infine, uno dei maggiori operatori indipendenti, Petroplus (5 impianti) è fallito. Sul versante delle cause della crisi è largamente condiviso, come risulta evidente dal documento predisposto, che le ragioni fondamentali sono da ricercarsi nell'aumento del prezzo del greggio, nella caduta della domanda, nella normativa vigente e nella concorrenza extra Unione europea.

Rileva che nel corso delle audizioni è emerso che le regole europee sono considerate penalizzanti dalla generalità degli operatori del settore, soprattutto se poste in relazione con la normativa dei concorrenti asiatici. Richiama al riguardo il cosiddetto pacchetto « 20-20-20 », le direttive su qualità carburanti e la riduzione emissioni, le disposizioni sui combustibili per il trasporto marittimo e infine la Energy Roadmap 2050 e il Transport White Paper 2050, il documento elaborato dalla Commissione europea che prevede la finalità di ridurre del 60 per cento le emissioni di carbonio entro il 2050.

Sottolinea che la concorrenza della raffinazione asiatica e mediorientale è particolarmente pesante per l'industria europea a causa minor costo dell'energia, di normative ambientali non rigide e, in taluni casi, inesistenti, cui si aggiungono vantaggi fiscali, processi produttivi fortemente sussidiati dai Governi, minor costo del lavoro. In Italia la capacità di raffinazione, negli ultimi 4 anni è scesa del 38 per cento passando da 171 a 102Mt/a. Nei prossimi anni si profila un ulteriore eccesso di capacità di circa 20Mt/a che potrebbe comportare la chiusura di altre raffinerie. Il ruolo del petrolio, in Italia, resta prioritario soprattutto nel settore dei trasporti che per i prossimi 20 anni si baseranno ancora sui prodotti petroliferi.

Le proposte di intervento a sostegno del settore, ovviamente, devono essere di profilo europeo; paventa che, in assenza di interventi puntuali, urgenti e condivisi, la raffinazione europea sarà esposta alla chiusura di altri 40 impianti nei prossimi anni, ad un aumento della dipendenza dall'estero anche in presenza di un eccesso di offerta. L'Unione europea ha più volte riconosciuto il carattere strategico della raffinazione e lo stato di crisi. Condivide le proposte avanzate da Europa presso le sedi istituzionali per superare questa situazione: facilitare la ristrutturazione o la riconversione delle capacità produttive; incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo indispensabili per adeguare le raffinerie alle norme relative alla qualità dei prodotti e alla tutela ambientale; garantire le condizioni di concorrenza paritaria con i Paesi extra-UE. A questo proposito, segnala la proposta italiana di introduzione di una *green label* per i prodotti raffinati in UE, stabilendo che solo quelli ottenuti con processi industriali che soddisfano gli stessi standard ambientali applicati in Europa possono essere utilizzati in Europa, cioè, solo i prodotti che abbiano pari sostenibilità ambientale di quelli europei.

Ritiene conclusivamente che l'indagine conoscitiva abbia chiaramente dimostrato che solo con una politica concertata a livello europeo, con uno sforzo tra settore pubblico e privato, potranno essere superate le problematiche del settore della raffinazione, proseguendo una ristrutturazione del sistema, migliorando il livello di efficienza e di competitività dell'industria petrolifera italiana ed europea sui mercati internazionali.

Stefano SAGLIA (PdL), nel condividere complessivamente il contenuto del documento presentato, ritiene opportuno integrarlo con alcune osservazioni. In primo luogo, tra le linee di intervento, si dovrebbe prevedere di sollecitare la Commissione europea affinché avvii una comunicazione sull'attuale situazione della raffinazione. È necessario condividere nell'Europa a 27 Paesi le conseguenze della riduzione della capacità produttiva del

settore della raffinazione. Governare questo processo significa prevenire chiusure improvvise degli stabilimenti e soprattutto procedere alla necessaria semplificazione normativa e alle bonifiche dei siti. Condivide pienamente la proposta di una *green label* sui prodotti raffinati in Unione europea e ritiene che non si può continuare a subire concorrenza sleale da parte di Paesi extraeuropei, in particolare asiatici, che non rispettano nessun tipo di normativa ambientale. Vi deve essere un impegno chiaro nelle azioni di bonifica da parte delle maestranze e, se dovessero essere chiuse alcune raffinerie, vi è necessità di una transizione per realizzare gli interventi successivi alla mitigazione ambientale. Ritiene, infine, che nel documento conclusivo sarebbe utile inserire la tematica dell'utilizzo del 10 per cento di bio-

combustibili come opportunità di investimento in Italia sull'esempio della Novamont di Porto Torres.

Ludovico VICO (PD), nel ritenere estremamente utili i suggerimenti dell'onorevole Saglia, si riserva di integrare la proposta di documento conclusivo nel senso da lui indicato, oltre che con le proprie osservazioni svolte nel suo precedente intervento.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale. C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.

**TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico, usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio).

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì:

a) a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I soggetti di cui alla presente lettera non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato;

b) alle vendite e agli acquisti *on line*.

2. È istituito un apposito registro, denominato « Registro delle attività di compravendita di oro », tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

4. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « mediatori di oggetti preziosi, » sono aggiunte le seguenti: « ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, »;

b) al secondo comma le parole: « di oggetti preziosi » sono sostituite dalle se-

guenti: « degli oggetti di cui al primo comma »;

c) al quinto comma le parole: « degli oggetti preziosi da essi importati, » sono sostituite dalle seguenti: « degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati, ».

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico, usati).

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti:

a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;

b) data dell'operazione;

c) specie della merce comprata o venduta;

d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;

e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;

f) fotografia dell'oggetto;

g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione.

3. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dall'articolo 1, comma 2, le informazioni e la documentazione sugli oggetti comprati o venduti, con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2007, n.7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.

6. L'ammontare del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, è pari a 40.000 euro.

7. L'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore orafo, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro, del materiale gemmologico o recante mate-

riale gemmologico usati, per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.

8. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare sul portale di cui al comma 7 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 1, esclusa l'eventuale documentazione personale del cedente se soggetto privato.

9. Il portale di cui al comma 7 e i programmi e strumenti informatici per l'invio telematico alle questure previsto dal comma 2, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

2. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Tutela del consumatore).

1. Agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6

agosto 2005 n. 206, con particolare riguardo alla pubblicità inerente il pagamento in contanti.

2. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1 sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei display possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall'operatore al momento della pesata.

3. La verifica degli strumenti di misura, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000, utilizzati dagli operatori di cui al comma 1, è annuale.

ART. 5.

(Istituzione del borsino dell'oro usato).

1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti preziosi e del materiale gemmologico non più utilizzato in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro, di altri metalli preziosi e materiale gemmologico.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il borsino dell'oro usato è aggiornato gior-

nalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.

ART. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231).*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni »;

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. *(Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi).* 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità, codice fiscale;

b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale;

c) luogo, data, ora dell'acquisto;

d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto;

e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;

f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura.

2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa, la cui quantificazione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

ART. 7.

(Promozione del settore orafa nazionale).

1. È istituito il Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria intera-

mente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

ART. 8.

(Disciplina transitoria).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le modalità di applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b);

b) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l'invio telematico alle questure delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) le modalità di pubblicazione delle informazioni nel portale di cui all'articolo 2, comma 7.

ART. 9.

(Copertura).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante: Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco (C. 4894 Palagiano), così come modificato dagli emendamenti approvati in Commissione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

provveda la Commissione di merito:

a) al comma 1, a rinviare al decreto di cui al comma 2 la definizione dei tempi e delle modalità dell'apposizione da parte delle aziende produttrici del simbolo convenzionale;

b) a valutare se dall'utilizzo del simbolo convenzionale possano derivare oneri aggiuntivi.

ALLEGATO 3

**Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia:
esame del documento conclusivo.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****Contenuti e finalità dell'indagine conoscitiva**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, ha deliberato, nella seduta del 25 ottobre 2011, di svolgere un'indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

La decisione è maturata in seguito alla constatazione della situazione di crisi e di sofferenza in cui si trova l'industria di raffinazione in Italia, costretta, da un lato, ad attivare ingenti investimenti per il rinnovamento dei macchinari, al fine di meglio rispondere ai criteri di efficienza energetica imposti dall'Unione europea, e dall'altro, a confrontarsi con il sensibile calo della domanda di prodotti raffinati e con l'aumento della pressione fiscale nel settore.

Il settore della raffinazione italiano, sin dal 2009, sta attraversando una grave crisi determinata da molteplici fattori che hanno condotto ad un calo generalizzato dei consumi dei carburanti e ad un drastico ridimensionamento delle esportazioni soprattutto verso gli Stati Uniti.

L'intero comparto della raffinazione europeo da alcuni anni è interessato da una crisi di sistema, che potrebbe evolvere verso un quadro ben più drammatico rispetto a quanto già osservato. Infatti, gli effetti congiunturali della crisi economica globale si sono sovrapposti a una preesistente situazione di sofferenza del sistema.

La crisi strutturale del sistema affonda le proprie radici nella progressiva riduzione dei consumi in Europa, che decrescono al ritmo del 2 per cento medio annuo a partire dal 2005, conseguenza della bassa dinamica demografica, della crescente efficienza energetica e dell'introduzione dei biocarburanti.

Il sensibile calo dei consumi petroliferi, destinato a peggiorare nei prossimi anni, e la forte concorrenza delle nuove raffinerie dei paesi extra-Ue, sostanzialmente prive di obblighi e vincoli ambientali e spesso sussidiate direttamente dallo stato, avranno effetti dirompenti sulla struttura industriale italiana ed europea ove non siano messi in campo interventi volti a tutelare tale settore di attività.

La chiusura della raffineria Tamoil di Cremona e l'annuncio da parte di ENI sulla chiusura dell'impianto di Marghera (VE), rappresentano la conseguenza più evidente dello scenario di crisi brevemente illustrato. Ma altri 3 o 4 impianti di raffinazione rischiano la chiusura nel breve periodo.

In Europa si è già avviato un processo di razionalizzazione da parte delle major petrolifere, che hanno già cominciato a ridurre la propria esposizione alla raffinazione.

Occorre altresì rilevare che le nuove regole introdotte dall'Ue in materia di efficienza energetica hanno avuto un forte e negativo impatto sulle raffinerie europee, mettendo a rischio il mantenimento di questa industria in Europa.

Il sistema della raffinazione italiano è costituito da 16 raffinerie presenti sull'intero territorio nazionale, per una capacità complessiva di raffinazione di poco superiore ai 100 milioni di tonnellate/anno. Il 100 per cento della capacità di raffinazione installata in Italia è rappresentata da aziende aderenti all'Unione Petrolifera.

Si tratta di realtà industriali e di investimenti importanti per l'economia locale in cui sono incorporate, con numeri significativi sul piano dell'occupazione diretta e indiretta, e la cui chiusura avrebbe ripercussioni a cascata su tutto l'*hinterland* in cui operano.

In particolare gli impianti attualmente presenti sul territorio nazionale sono quali di Augusta (ExxonMobil), Busalla (Iplom), Cremona (Tamoil), Falconara (Api), Gela (Eni), Livorno (Eni), Mantova (Mol), Milazzo (Eni/Kupit), Pantano (Total/Erg), Porto Marghera (Eni), Priolo (Erg/Lukoil), Sannazzaro (Eni), Sarroch (Saras), Taranto (Eni) e Trecate (ExxonMobil/Erg).

Sulla base degli ultimi dati diffusi dall'Unione petrolifera italiana emerge in particolare la necessità di una ristrutturazione significativa di un settore che oggi presenta un eccesso di capacità produttiva che il mercato interno non è in grado di assorbire: un eccesso di capacità pari a circa 15-20 milioni di tonnellate. Nel 2009 infatti il tasso di utilizzazione degli impianti è stato dell'81 per cento; negli ultimi 6 anni inoltre i consumi sono diminuiti di 18 milioni di tonnellate, mentre nei soli primi dieci mesi del 2010 il calo è stato di altri 2 milioni di tonnellate.

Nel periodo 1997-2009 sono stati investiti nel settore quasi 17 miliardi di euro, di cui il 60 per cento destinati al miglioramento ambientale dei cicli produttivi. Altri 5 miliardi di euro di investimenti sono stati programmati fino al 2012. Per realizzare questo significativo piano di investimenti appare necessario creare e mantenere un quadro legislativo e regolatorio stabile e prevedibile.

L'indagine conoscitiva si propone quindi di approfondire l'analisi sul settore della raffinazione come rilevante comparto del sistema industriale del nostro Paese e della sua intera economia a causa delle strette interdipendenze che legano la raffinazione medesima a molteplici comparti produttivi. Scopo dell'indagine è altresì quello di valutare la necessità di interventi di carattere legislativo che non potranno prescindere da una maggiore consapevolezza circa la strategicità del settore della raffinazione ai fini della sicurezza energetica del Paese né da una profonda e concreta analisi dei possibili impatti sul piano occupazionale e sociale di eventuali chiusure stante il consistente numero di occupati, diretti ed indiretti, nel settore e del loro alto grado di qualificazione tecnica e professionale.

Nel corso dell'indagine la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni:

rappresentanti dei sindacati di settore (Filctem-CIGL, Femca-CISL e Uilcem-UIL) (8 novembre 2011);

rappresentanti di API, SARS e Q8 (30 novembre 2011);

rappresentanti di ERG, IES e TAMOIL (10 gennaio 2012);

rappresentanti di ENI (25 gennaio 2012);

rappresentanti di EUROPIA (31 gennaio 2012);

assessori all'energia e alle attività produttive della regione Sicilia (14 febbraio 2012);

dirigente regionale della Direzione progetto Venezia e commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale (21 febbraio 2012);

Tullio Fanelli, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (31 luglio 2012);

Claudio De Vincenti, sottosegretario del Ministero dello sviluppo economico (25 settembre 2012).

Dati di contesto e quadro normativo

Le raffinerie italiane

Il settore della raffinazione, al mese di ottobre 2011, risulta composto da 16 raffinerie, molte delle quali di proprietà di società multinazionali (ENI, ESSO, TOTAL, LUKOIL, MOL), altre di proprietà di società e imprenditoria italiana (ERG, SARAS, API, IPLOM). Ben 7 raffinerie sono di piccole dimensioni e non superano la capacità produttiva massima di 4-4,5 milioni di tonnellate annue di raffinati.

Capacità dei principali impianti delle raffinerie (1° Gennaio 2007-2010)

(milioni di tonnellate/anno)

RAFFINERIE	LOCALITÀ	CAPACITÀ EFFETTIVA ¹
ALMA	Ravenna	
API	Falconara M. (AN)	3,9
ENI Div. Refining & Marketing	P. Marghera (VE)	4,2
ENI Div. Refining & Marketing	Sannazzaro (PV)	8,5
ENI Div. Refining & Marketing	Livorno	4,3
ENI Div. Refining & Marketing	Taranto	5,5
ERG MED. Raff. ISAB Impianti Nord (*)	Priolo G. (SR)	8,0
ERG MED. Raff. ISAB Impianti Sud (*)	Priolo G. (SR)	11,4
ESSO	Augusta (SR)	8,8
IES	Mantova	2,6
IPLOM	Busalla (GE)	1,75
RAFFINERIA DI GELA	Gela (CL)	5,0
RAFF. DI MILAZZO	Milazzo (ME)	9,8
RAFFINERIA DI ROMA	Pantano (RM)	4,3
SARAS	Sarroch (CA)	15,0
SARPOM	Trecate (NO)	8,75
TAMOIL	Cremona	4,5
Totale al 1° gennaio 2007		106,3
Totale al 1° gennaio 2008		102,9
Totale al 1° gennaio 2009		106,5
Totale al 1° gennaio 2010		106,6

Fonte: Unione Petrolifera.

¹ Si intende la capacità, definita « tecnico-bilanciata », supportata da impianti di lavorazione secondaria adeguati alla produzione di benzine e gasoli secondo specifica.

La tabella che segue riporta i prodotti delle raffinerie italiane nei primi nove mesi del 2011. Come si può dedurre dai dati, la maggior parte della raffinazione è orientata alla produzione di carburanti. Tra i prodotti raffinati, notevole importanza ha la produzione di sostanze chimiche per la realizzazione di materie plastiche ed altri materiali nell'industria petrolchimica.

I prodotti delle raffinerie italiane
(primi nove mesi 2011)

PRODOTTI OTTENUTI	MILIONI DI TONNELLATE	VARIAZIONE % VS. 2010	INCIDENZA %
GPL	1,63	-2,6	2,4
Virgin naphta	2,82	+5,7	4,1
Benzina auto	12,67	-5,5	18,5
Carboturbo/Petrolio	2,45	+0,6	3,6
Gasolio	27,30	-2,5	39,9
Olio combustibile	5,43	-13,3	7,9
Lubrificanti	0,92	+7,9	1,3
Bitume	2,29	-10,5	3,3
Zolfo	0,47	+3,9	0,7
Altri prodotti	0,64	+10,8	0,9
Perdite	0,49	-0,1	0,7
Consumi	6,33	-1,5	9,2
Semilavorati	5,00	+7,6	7,3
TOTALE	68,44	-2,8	100,0

Fonte: Unione Petrolifera.

Per quanto riguarda l'occupazione², nei soli impianti di raffinazione sono impiegati oltre 10.000 dipendenti diretti delle menzionate società, circa 12.000 dipendenti delle società appaltatrici addette alla manutenzione ordinaria, oltre alcune migliaia di addetti alle attività di manutenzione straordinarie o conseguenti agli investimenti e alle innovazioni tecnologiche. A questi vanno aggiunti gli addetti della logistica primaria e secondaria, e le strutture amministrative collocate per lo più nelle sedi direzionali.

Al sistema produttivo della raffinazione è affiancata la struttura della commercializzazione del prodotto che impiega circa ulteriori 5.000 dipendenti diretti, oltre agli addetti dei punti vendita organizzati nelle reti aziendali o nelle extra rete.

² Dati tratti dall'audizione delle segreterie sindacali.

Normativa di riferimento

Le raffinerie di petrolio greggio e la disciplina di VIA

Le raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, rientrano nell'allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), ovvero tra i progetti sottoposti a VIA statale.

Si ricorda preliminarmente che la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) contenuta nella Parte Seconda del citato decreto legislativo, è stata totalmente riscritta con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (cd. secondo correttivo) e nuovamente modificata con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (cd. terzo correttivo). In particolare con tale ultimo provvedimento si è provveduto ad introdurre, per la prima volta in modo organico, all'interno del Codice, anche la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA o IPPC) fino ad allora contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005³, nonché a coordinare tale procedura con quella della VIA.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Codice recante « Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti », il provvedimento di VIA sostituisce l'AIA per i progetti sottoposti a VIA statale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del decreto (che elenca le categorie di impianti relativi alle attività industriali dell'allegato VIII soggetti ad AIA statale) e tra i quali rientrano le raffinerie di petrolio greggio – escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio –, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

Lo stesso articolo 10, comma 1-*bis*, prevede, nei casi in cui il provvedimento di VIA sostituisca l'AIA, che la documentazione da presentare, ovvero lo studio di impatto ambientali (SIA), debba essere integrata con alcune informazioni previste dal decreto legislativo n. 59/2005 ed ora confluite nei nuovi articoli 29-*ter*, 29-*sexies* e 29-*septies* del Codice ambientale.

Si tratta sostanzialmente delle informazioni che devono essere contenute nella domanda per il rilascio dell'AIA e che disciplinano le condizioni specifiche che gli impianti devono rispettare ai fini del suo rilascio e consentono all'autorità competente di prescrivere – per determinate aree – anche misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare nell'area specifica il rispetto delle norme di qualità ambientale.

³ Il d.lgs. 59/2005 aveva provveduto a recepire integralmente la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cd. direttiva IPPC). L'AIA è infatti meglio nota con l'acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, lo stesso comma 1-*bis* rinvia all'articolo 23, comma 4, del Codice che prevede che, entro 30 giorni, l'autorità competente verifichi la completezza della documentazione. Qualora risulti incompleta, questa viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti e l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non inferiore a 30 giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata (*si veda il box relativo alla procedura di VIA*).

Anche il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio della VIA, nei casi in cui il provvedimento di VIA sostituisca l'AIA, possono avvenire con le modalità previste per l'AIA agli articoli 29-*decies* e 29-*undecies*, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 10.

Si ricorda brevemente che tali articoli riproducono le norme contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 59/2005 relativi rispettivamente al rispetto delle condizioni dell'AIA verificato dall'ISPRA, per gli impianti di competenza statale, e/o dalle agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi, e al monitoraggio delle principali emissioni.

Da ultimo, anche l'articolo 26, comma 4, del Codice ribadisce che il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Di seguito vengono, pertanto, illustrate le fasi ed i tempi relativi alla procedura di VIA.

La procedura di VIA

La disciplina in materia di VIA è contenuta nel Titolo III della parte II del Codice ambientale (artt. 19-29). In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal secondo correttivo, si è tornati, in relazione alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, al criterio cd. tabellare, che attribuisce allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto (indicate nell'allegato II) e alle regioni la competenza su un elenco di tipologia di opere di minore impatto, (allegato III e allegato IV).

La procedura di VIA si apre con la trasmissione, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. Dell'avvenuta trasmissione viene dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella *Gazzetta Ufficiale* per i progetti di competenza statale e nel *Bollettino Ufficiale* della regione per quelli regionali. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. L'autorità competente procede preliminarmente alla verifica di assoggettabilità, cioè nei successivi 45 giorni verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza di tale termine l'autorità competente deve comunque esprimersi in merito dell'assoggettabilità o meno del progetto a VIA (articolo 20).

Il proponente dell'opera presenta quindi l'istanza corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 23, tra cui un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, con la finalità di agevolare le altre procedure autorizzatorie e di evitare sovrapposizioni o duplicazioni. Entro 30 giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata.

I termini per la richiesta consultazione del pubblico prevedono 60 giorni, e lo stesso termine viene concesso alle autorità competenti per il rilascio delle proprie determinazioni. La consultazione può anche avvenire tramite un'inchiesta pubblica (articolo 24).

L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti sottoposti a VIA statale, il parere delle regioni interessate che dovrà essere reso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Vengono, inoltre, concessi alle regioni ulteriori 60 giorni qualora intervenga una modifica sostanziale al progetto originario o a seguito di integrazioni eventualmente presentate dal proponente o richieste dall'autorità competente, in modo che le regioni stesse possano avere la possibilità di aggiornare i pareri resi. Le amministrazioni interessate devono, a loro volta, rendere le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Anche in questo caso in presenza di integrazioni presentate dal proponente o richieste dall'autorità competente, sono concessi alle amministrazioni ulteriori 45 giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi (articolo 25).

La procedura si conclude comunque entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza (con un eventuale prolungamento fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni in casi particolarmente complessi e quindi entro 210 giorni) con un provvedimento espresso e motivato. Se il proponente, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, decide, di propria iniziativa, di modificare gli elaborati progettuali, i tempi complessivi per la conclusione del procedimento potrebbero arrivare a 270 giorni.

Decorsi inutilmente tali termini, viene esercitato il potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, che deciderà entro i successivi 60 giorni, previa diffida ad adempiere all'organo competente entro il termine di venti giorni (articolo 26).

La VIA prevede, infine, sistemi di monitoraggio, controllo e sanzioni (articoli 28 e 29).

Il pacchetto « 20-20-20 »

Il cosiddetto « pacchetto clima-energia 20-20-20 » costituisce l'insieme di provvedimenti operativi con cui l'UE conferma la volontà degli Stati Membri di continuare ad impegnarsi nel processo negoziale per la lotta ai cambiamenti climatici per il post-Kyoto, ovvero dopo il 2012.

Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha siglato un accordo che si è successivamente declinato nel c.d. pacchetto clima-energia-ambiente « 20-20-20 ».

Nel gennaio 2008, la Commissione Europea ha presentato una serie di proposte legislative miranti al contestuale conseguimento, entro il 2020, di:

obiettivi di riduzione obbligatori del 20 per cento delle emissioni di gas serra (30 per cento nel caso di accordo internazionale a Copenaghen in dicembre p.v.);

20 per cento di energie rinnovabili sul consumo energetico globale dell'Unione Europea;

impiego di una percentuale di biocarburanti pari al 10 per cento nel settore dell'autotrazione;

obiettivo indicativo di aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica.

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, l'obiettivo europeo del 20 per cento entro il 2020 è suddiviso in sotto-obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati membri. La direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, infatti, fissa obiettivi vincolanti per ciascuno Stato membro, coerenti con l'obiettivo di una quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE pari almeno al 20 per cento nel 2020.

Per l'Italia tale quota complessiva di energie rinnovabili al 2020 dovrà essere non inferiore al 17 per cento del consumo complessivo nazionale di energia. In attuazione di tale direttiva, l'Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza, che pianifica il progressivo accrescimento di tale quota dal 4,92 per cento del 2005 al 17 per cento del 2020. Nel giugno 2011 è stato altresì predisposto il secondo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE 2011), che intende dare seguito in modo coerente e continuativo ad azioni ed iniziative già previste nel PAEE 2007 e si propone di presentare proposte di medio-lungo termine. Nel settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 deve essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia in questo settore.

Il decreto legislativo n. 28/2011⁴, all'articolo 33, comma 2, ha fissato una quota minima di impiego di biocarburanti nei trasporti del

⁴ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

5 per cento per il 2014. Tale decreto, che ha attuato la citata direttiva 2009/28/CE, ha previsto: la razionalizzazione e l'adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di incremento dell'efficienza energetica, così da ridurre i relativi oneri in bolletta a carico dei consumatori; la semplificazione delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.

In tema di biocarburanti (e bioliquidi) è poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (di recepimento della direttiva 2009/30/CE) che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

In attuazione della direttiva 2009/31/CE, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas-serra, il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ha istituito un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di CO₂ (biossido di carbonio) in formazioni geologiche profonde.

Con il Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, attuativo della direttiva 2009/30/CE, è stato invece modificato ed integrato il decreto legislativo n. 66/2005 (relativo alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel) anche attraverso l'aggiunta di un nuovo allegato (*V-bis*) sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. Il Decreto legislativo n. 55/2011 ha altresì novellato alcune disposizioni del titolo III della parte quinta del decreto legislativo 152/2006, sul tenore di zolfo dei combustibili delle navi.

Lo scambio delle quote di emissione – ETS

Nell'ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto (ratificato dall'Italia con la legge n. 120/2002), la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità – denominato *Emission Trading System* (ETS) – al fine di anticipare la piena entrata in vigore dell'*emission trading*, prevista su scala globale dal Protocollo solo dal 2008.

Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il cui campo di applicazione, ai sensi dell'articolo 2, riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A (che al punto 1.2 include le raffinerie di petrolio) e *A-bis* (trasporto aereo) ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B, vale a dire anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF₆).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas-serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas-serra rilasciata dall'autorità nazionale competente (in-

dividuata dall'articolo 3-*bis* nel Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, istituito presso il Ministero dell'ambiente).

In estrema sintesi, il funzionamento del sistema ETS può essere così riassunto: i soggetti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE vengono obbligati a restituire annualmente alle autorità nazionali competenti una quota di titoli (cd. « quote di emissione ») corrispondente alle emissioni assegnate all'impianto stesso dal Piano nazionale di assegnazione (PNA), sulla base delle indicazioni comunitarie. I titoli passeranno gradualmente da un'assegnazione gratuita agli impianti all'assegnazione tramite asta. Gli impianti possono così adempiere i propri obblighi in due maniere differenti: riducendo le emissioni, con la possibilità di vendere sul mercato le eventuali quote in esubero nel caso di riduzioni superiori a quanto previsto, o acquistando gli eventuali titoli mancanti sul mercato, messi in vendita da altre aziende più « virtuose ».

In attuazione del decreto legislativo n. 216/2006 i Ministeri competenti (dell'ambiente e dello sviluppo economico) hanno approvato (con decreto DEC/RAS/1448/2006) il Piano nazionale di assegnazione (PNA) delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 e, successivamente (in data 29 febbraio 2008), la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012.

In seguito all'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, l'articolo 2 del decreto-legge n. 72/2010 (convertito dalla legge 111/2010) ha dettato le necessarie misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO₂ ai nuovi impianti entrati in esercizio.

Si ricorda inoltre che all'interno dell'Allegato B della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010) è inclusa la direttiva 2009/29/CE, che concerne la revisione per il periodo post-2012 del sistema comunitario ETS di scambio delle emissioni di gas-serra (il cui termine di recepimento per gli Stati membri scade il 31 dicembre 2012) e che fa parte del cd. pacchetto clima-energia. Tra le principali novità introdotte all'ETS dalla direttiva 2009/29/CE, si segnala la previsione che dal 2013 il criterio principale per l'allocazione delle quote agli impianti (attualmente gratuita e basata sulle emissioni storiche) sia l'assegnazione a titolo oneroso tramite asta.

Addizionali IRES settore energetico

L'articolo 81, comma 16 del decreto -legge n. 112 del 2008 ha introdotto un'addizionale all'imposta sui redditi nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, aventi un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro.

In particolare, l'addizionale si applica alle imprese operanti nei seguenti settori:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;

c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

L'aliquota, fissata in origine al 5,5 per cento e successivamente elevata al 6,5 per cento (articolo 56 della legge n. 99 del 2009, « collegato energia »), è stata innalzata al 10,5 per cento per tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011).

Il comma 18 dell'articolo 16 espressamente vieta agli operatori economici dei settori interessati di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo, prevedendo uno specifico meccanismo di vigilanza in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con delibera del 4 luglio 2008, n. ARG/com 91/08 sono state emanate disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta; con la successiva delibera dell'11 dicembre 2008, n. VIS 109/08, sono stati dettati i criteri e le modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta.

L'articolo 3, comma 2, della legge n. 7 del 2009 (Ratifica del trattato Italia-Libia) ha introdotto un'ulteriore addizionale IRES gravante sulle imprese operanti nel settore degli idrocarburi aventi determinati requisiti.

Essa si applica, in particolare (richiamato articolo 3, comma 1) nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

Essa è pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico, qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento, ma non è dovuta per gli esercizi in perdita (comma 2 dell'articolo 3).

Il relativo importo (comma 2 dell'articolo 3) non può eccedere il minore tra:

a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

b) l'importo corrispondente alle seguenti percentuali del patrimonio netto, come definito ai sensi del successivo comma 5:

1. 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

1-bis). 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011;

2. 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

3. 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

4. 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

5. 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota come determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, mentre non rileva, ai fini della determinazione di tale onere netto, la medesima addizionale del 4 per cento in commento;

b) utile prima delle imposte.

Dall'onere netto per l'IRES così calcolato sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia, tali effetti devono essere mantenuti o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

Il patrimonio netto (comma 5) per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera *b)*, è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite è ragguagliato alla durata di esso.

L'addizionale del 4 per cento è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in

corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

La proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

Il 13 aprile 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2011)168), che mira ad adeguare i meccanismi del mercato interno alle nuove esigenze ambientali.

In particolare, le imposte sull'energia vigenti sarebbero divise in due componenti:

una parte, basata sulle emissioni di CO₂ rilasciate dal prodotto energetico, ammonterebbe a 20 euro per tonnellata di CO₂;

l'altra basata sul contenuto energetico (energia effettiva generata dal prodotto misurata in gigajoule (GJ)), corrisponderebbe a 9,6 euro/GJ per i carburanti per motori, e 0,15 euro/GJ per i combustibili per riscaldamento. Essa si applicherebbe a tutti i carburanti e combustibili utilizzati per i trasporti e il riscaldamento.

La direttiva entrerebbe in vigore a partire dal 2013. Per allineare completamente la tassazione del contenuto energetico sono previsti lunghi periodi transitori, fino al 2023, in modo da lasciar tempo al settore di adeguarsi al nuovo regime.

La proposta segue una procedura legislativa speciale, che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE.

Il 19 aprile 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che reca emendamenti alla proposta che prevedono, tra le altre cose, di mantenere invariato il vantaggio fiscale di cui beneficia il diesel in molti Paesi membri, rispetto alla benzina, al fine di evitare un aumento del prezzo del diesel (che tuttavia produce più emissioni di CO₂ rispetto alla benzina).

La proposta è stata esaminata dal Consiglio Ecofin del 22 giugno, dal quale è emerso un sostanziale accordo tra i Paesi membri circa la fissazione di aliquote minime per la tassazione dei prodotti energetici, lasciando ai singoli Governi la discrezionalità per quanto concerne la ripartizione tra le componenti dell'imposta (CO₂ e contenuto energetico).

I contributi dei soggetti auditi

Seduta di martedì 8 novembre 2011

Audizione di rappresentanti di Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uilcem-UIL

GABRIELE VALERI, *Segretario nazionale della Filctem-CGIL.*

Il Segretario nazionale della Filctem-CGIL ha preliminarmente evidenziato i dati relativi sia alla contrazione generale dei consumi sia

al calo dell'utilizzo di prodotti raffinati in Italia, causati a suo avviso, oltre che dalla crisi economica, anche dal fatto che per molte imprese del settore petrolifero è diventato conveniente acquistare prodotti già raffinati all'estero.

Prima del 2007, infatti, non tutte le aziende hanno effettuato i necessari investimenti (come l'idro-crack) per rinnovare gli impianti e restare al passo con le necessità del commercio, dell'industria e del settore dei trasporti che prevalentemente utilizza i raffinati. Per tale motivo, attualmente molte raffinerie italiane (come ad esempio Venezia⁵) presentano quello che si definisce un basso tasso di conversione: producono pochi prodotti leggeri, come il gasolio, e troppa benzina rispetto alle esigenze del mercato e, soprattutto, producono ancora un'elevata quantità di oli combustibili.

Questa situazione determina due problemi per il settore della raffinazione:

sottoutilizzo dell'impianto, con conseguente aumento dei costi marginali della produzione;

riduzione dei margini di raffinazione.

Su sollecitazione della Presidente Dal Lago, che ha ricordato che l'impianto di Venezia è per buona parte di proprietà dello Stato, Valeri ha puntualizzato che, a suo avviso, la mancata riconversione delle raffinerie è diffusa allo stesso modo nelle aziende a partecipazione statale e in quelle private.

L'impianto ENI di Sannazzaro, per esempio, è all'avanguardia ed è in corso di installazione l'impianto del progetto EST (ENI Slurry Technology), che eliminerà la produzione di oli combustibili e di altri prodotti invendibili.

Lo stabilimento di Taranto è abbastanza moderno, mentre il sito di Gela, pur essendo datato, è un impianto ad alta conversione.

Gli stabilimenti di Livorno e Venezia sono rimasti indietro e, nel caso di Venezia, ciò è in buona parte dovuto al sistema dei permessi.

Un'altra questione riguarda la tracciabilità del prodotto. Secondo Valeri, in ambito italiano ed europeo si dovrebbe cercare di introdurre un meccanismo di tracciabilità, dal momento che attualmente nell'area UE ci sono vincoli ambientali e di sicurezza, ma contestualmente si incentiva l'acquisto di raffinati provenienti dalle raffinerie dell'Est europeo o addirittura dell'India, dove sono applicate normative che implicano costi di produzione ben diversi.

Al Parlamento si richiede di programmare un intervento:

sulle leve fiscali che agiscono nel settore;

sui meccanismi di semplificazione del sistema dei permessi;

sui sistemi di integrazione delle attività produttive all'interno dei siti delle raffinerie (ad esempio le centrali di produzione elettrica in funzione nei siti delle raffinerie, molte delle quali sono da riconvertire in quanto funzionano a olio combustibile).

⁵ Tra le raffinerie che invece hanno investito vengono ricordate invece Sannazzaro, Gela e Mantova.

SERGIO GIGLI, *Segretario generale della Femca-CISL.*

Il Segretario generale della Femca-CISL ha inizialmente focalizzato la propria attenzione sulla effettiva possibilità che nel prossimo futuro in Italia si verifichi la chiusura di almeno quattro o cinque siti e sulle iniziative possibili in quegli insediamenti industriali. Non a tutti, infatti, è consentito – come a Tamoil – di evitare la bonifica per la possibilità di stoccare il prodotto finito nel parco serbatoi.

Successivamente, ha rilevato l'importanza di un lavoro coordinato che permetta al sistema, seppur razionalizzato, di resistere alla crisi in atto e mantenere la propria strategicità.

AUGUSTO PASCUCCI, *Segretario generale della Uilcem-UIL.*

Il Segretario generale della Uilcem-UIL ha ricordato, fra l'altro, che per affrontare lo scenario a breve termine, il sindacato ha stretto un accordo con il più grande produttore italiano di idrocarburi, ENI, che possiede cinque raffinerie e genera un terzo della produzione italiana. Con questo accordo, ENI garantisce di sostenere le perdite fino al 2014, non chiudendo le raffinerie, ma fermandole tecnicamente per riequilibrare il bilancio tra costi di produzione e ricavi della vendita dei prodotti. Altri sono i soggetti che potrebbero, invece, presentare conti in rosso e quindi determinare costi sociali. Si tratta soprattutto di produttori italiani e stranieri che non hanno sottoscritto alcun impegno per tutelare il proprio patrimonio industriale e la propria capacità produttiva in un arco temporale di brevissimo periodo. Se questi produttori, diversi da ENI, dovessero decidere di non sostenere più le perdite, ci troveremmo di fronte alla chiusura di circa quattro raffinerie, pari a venti milioni tonnellate di produzione, per un totale di circa 1.500 addetti. Il sindacato deve dunque chiedere una definizione di crisi del settore per intervenire anche con normative *ad hoc* a sostegno dei costi sociali che possono derivare dalla crisi.

Pascucci ha inoltre approfondito il tema dell'impatto ambientale individuando gli aspetti che potrebbero favorire la crescita di settori industriali « a valle » delle grandi imprese petrolifere, come per esempio servizi ambientali e servizi di bonifica ambientale. Ha ricordato altresì che, nel settore elettrico, Enel ha stipulato con lo Stato, attraverso una legislazione *ad hoc*, un accordo in cui si parla di *economic capacity*, grazie al quale molte centrali di produzione elettrica pur avendo fermato l'attività, non hanno licenziato il personale. Il segretario generale ritiene che una simile normativa potrebbe essere applicata anche a favore del settore petrolifero, individuando al contempo il perimetro delle raffinerie strategiche per il Paese che non necessariamente devono appartenere a un produttore nazionale. Ciò in considerazione del fatto che la raffineria più grande, la SARAS in Sardegna, il cui produttore è nazionale, presenta le maggiori perdite a livello nazionale.

Seduta del 30 novembre 2011

Audizione di rappresentanti di Q8, API e SARAS.

UMBERTO SCARIMBOLI, *Amministratore delegato del gruppo API.*

L'amministratore delegato di API ha evidenziato che la raffineria di Falconara, pur essendo di dimensioni medio-piccole, è strategico su tutta la dorsale adriatica essendo collocato tra i siti di Venezia e Taranto.

La raffineria API impiega fra i 1.500 e i 2 mila addetti direttamente dipendenti o coinvolti nei processi manutentivi di servizio ed è rilevantissima ai fini dell'economia della provincia di Ancona in termini di tassa portuale. Rappresenta, infatti, il 40 per cento delle tasse portuali incassate dal comune di Ancona e il 21 per cento dei canoni demaniali.

Si tratta dunque di una realtà veramente importante nell'area geografica che è fortemente interessata dalla crisi, in particolare per alcuni fattori di criticità quali:

le politiche ambientali, in particolare, per i sempre più gravosi adempimenti relativi ai rischi ambientali, per il disallineamento tra le politiche europee sempre più severe e quelle dei Paesi con politiche sociali e ambientali molto meno restrittive;

la fiscalità dei prodotti e le accise, che soprattutto dopo la concessione alle regioni del potere di introdurre addizionali, sono cresciute notevolmente, deprimendo ulteriormente la domanda;

la discriminazione fra benzina e gasolio, che incentivando il gasolio rende ancora più gravoso il problema dell'eccesso di produzione della benzina;

la fiscalità delle imprese italiane e la Robin *tax*.

Elencati i fattori di criticità, il dr. Scarimboli ha illustrato alcune proposte di soluzioni.

A livello di UE sono necessari un riequilibrio della concorrenza tra Paesi che hanno vincoli sociali e ambientali e altri soggetti a regole meno rigide e un ridimensionamento della percentuale dei biocarburanti necessari.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, sarebbe auspicabile uno spostamento al centro delle competenze, utilizzando la legge n. 239 del 2004 e prevedendo un coordinamento in materia ambientale nel settore petrolifero, la fissazione di termini temporali certi per il rilascio delle diverse autorizzazioni e l'individuazione di un organo *super partes* (che potrebbe essere l'ISPRA) per dirimere le controversie tecniche.

Infine, per mantenere un ruolo strategico alla raffinazione nazionale, occorre concentrare gli investimenti su una decina di raffinerie (non su 16), agevolando aggregazioni di poli consortili che possano procedere agli investimenti e aumentare il livello di efficienza.

L'ultima considerazione ha riguardato la drammaticità di un'eventuale decisione di embargo delle importazioni dall'Iran.

DARIO SCAFFARDI, *Direttore generale di SARAS.*

Il Direttore generale di Saras ha posto l'accento sul motivo per cui il settore della raffinazione si trova in crisi.

La capacità di raffinazione europea è di 12 milioni di barili al giorno e i consumi 14,5. A un primo esame, dunque, ci si potrebbe domandare perché il settore sia in crisi.

L'Europa è il mercato in cui il valore dei prodotti petroliferi è il più alto del mondo. Di conseguenza, i produttori cinesi, indiani e americani possono vendere i loro prodotti in Europa a prezzi più vantaggiosi, sia perché godono di forme di sussidi diretti o indiretti, sia i minori costi di produzione e di manodopera, sia a motivo di minori vincoli ambientali.

Per cercare di fronteggiare questo tipo di situazione, oltre alle misure comuni a tutta l'industria italiana (troppe leggi, troppa burocrazia, troppe tasse, ecc.), la prima e più importante esigenza per i produttori petroliferi sarebbe quella di poter competere in maniera paritaria, ossia di poter vendere alle stesse condizioni in cui le vende un americano, un indiano, o un cinese.

Per concludere, il dott. Scaffardi ha posto in rilievo la strategicità del settore della raffinazione, pari a quella del settore dell'energia elettrica o delle infrastrutture pubbliche.

È molto importante che un Paese sia indipendente o ragionevolmente indipendente dal punto di vista dalla raffinazione, perché in questo caso può acquistare il petrolio in diverse zone del mondo, a condizioni più o meno vantaggiose. La dipendenza dal punto di vista dei prodotti petroliferi – non del petrolio come materia prima – sarebbe invece molto più gravosa per il sistema.

PIETRO FERRARA, *Dirigente di Q8.*

Dopo ha ripercorso brevemente la storia della Kuwait Petroleum Italia, una società piuttosto giovane presente in Italia da poco più di 25 anni, e che ha maturato una serie di esperienze relative a dismissioni di impianti importanti. Ha poi sviluppato una riflessione sulle azioni da intraprendere per uscire dalla crisi del settore della raffinazione.

Ha affermato, innanzitutto, che occorre procedere ad una razionalizzazione del sistema italiano, chiudendo, per prima cosa, alcuni siti meno competitivi o efficienti, da bonificare e trasformare ad esempio in depositi.

Per esempio, nel caso del sito di Falconara, se non può essere più una raffineria, sarebbe preziosissimo per il sistema avere un deposito al centro dell'Adriatico. A Napoli, c'è stato lo stesso problema, perché dalla Sicilia fino a Roma non esistevano altre possibilità di avere depositi e, quindi, l'obiettivo è stato quello di creare un deposito sulla base di Napoli.

In merito all'esperienza di Napoli – passati ormai più di quindici anni dalla chiusura della raffineria – il dott. Ferrara ha lamentato le lentezze per avere un quadro giuridico certo in cui realizzare il progetto di conversione della raffineria in un terminale, con il concorso di un elevato numero di autorità coinvolte chiamate a dare

la loro autorizzazione o il loro parere in merito, in assenza di un organismo centrale di coordinamento. Non sono mai stati fissati tempi certi e ancora oggi il processo di bonifica di Napoli, che è appena cominciato, non ha un orizzonte sicuro dal punto di vista normativo, mentre dal punto di vista industriale il progetto sarebbe perfettamente immaginabile.

La raffineria di Milazzo rappresenta il cuore del processo di integrazione con le attività di distribuzione commerciale dell'azienda in Italia. Tuttavia, qualsiasi permesso, qualsiasi autorizzazione in merito ad una modifica relativa ad un impianto esistente comporta almeno tre o quattro anni di discussione per arrivare ad ottenere i permessi previsti.

Seduta di martedì 10 gennaio 2012

Audizione di rappresentanti di ERG, IES e TAMOIL:

PIER FRANCESCO PINELLI, *Direttore Refining & Marketing ERG.*

Il dott. Pinelli ha innanzitutto ricordato che il gruppo ERG possiede il 40 per cento della raffineria ISAB in Sicilia, la più grande del Mediterraneo, piuttosto ampia e complessa, e gestisce le altre attività di raffinazione e commercializzazione sul territorio italiano attraverso la *joint venture* TotalErg, di cui è azionista al 51 per cento, all'interno della quale si trovano due raffinerie, la raffineria di Roma (a Pantano di Grano, vicino all'aeroporto e alla discarica), e una quota della raffineria di Trecate, vicino Novara.

Successivamente è passato a ricordare le ragioni strutturali della crisi della raffinazione, individuando i seguenti punti:

 eccesso di raffinerie nel mondo, mentre a partire dalla crisi del 2008 la domanda di prodotti petroliferi a livello mondiale è calata in maniera importante;

 in Europa e in Italia ci sono molti impianti obsoleti e non competitivi;

 differenze di sovvenzioni governative e di vincoli normativi tra Stati.

Successivamente, ha richiamato l'attenzione della Commissione sui principali problemi proponendo modalità di soluzione, tra cui:

 il riaccantonamento delle competenze e del potere decisionale a livello statale, mettendo in atto procedure *ad hoc* per la realizzazione dei nuovi impianti e delle modifiche, nonché per risolvere i problemi derivanti dall'attuale decentramento amministrativo delle competenze sull'energia;

 il riconoscimento dello stato di crisi del settore, permettendo l'applicazione dei benefici giuslavoristici e amministrativo-fiscali in questi casi riconosciuti alle aziende del settore, con una semplificazione amministrativa non soltanto sui nuovi investimenti, ma anche sugli investimenti connessi alle riconversioni industriali;

la defiscalizzazione, in quanto in un settore in cui ad esempio un'azienda ha tre impianti di cui solo uno profittevole e gli altri impianti complessivamente in perdita, prevedere un'imposta maggiorativa (Robin tax) al 10 per cento che grava proprio sull'impianto che genera profitti, è poco logico;

un'evoluzione della normativa in sede europea (a cui partecipano i Ministeri competenti a livello europeo sull'*emission trading*, cioè sulla CO₂ e sull'utilizzo dei biocarburanti) che non penalizzi ulteriormente il settore della raffinazione in termini di extraoneri ambientali.

ANTONINO GULLOTTA, *Direttore raffineria IES-Italiana Energia e Servizi*.

Il dott. Guillotta ha anzitutto ricordato che IES è una società petrolifera integrata che importa il grezzo, lo raffina presso la raffineria di Mantova e lo distribuisce attraverso impianti propri o rivenditori.

IES è al 100 per cento di proprietà del gruppo ungherese MOL, che ha acquistato la raffineria nel 2007, cioè in quel periodo definito storicamente la *golden age* del refining, a fine 2006 e inizio 2007, in cui la profittabilità delle raffinerie in Europa era molto elevata.

Subito dopo l'acquisizione è intervenuta la crisi economica internazionale, che ha determinato un deterioramento dei margini di raffinazione. A ciò si è aggiunto che uno dei prodotti principali di questa raffineria è rappresentato dal bitume, che ha subito un fortissimo calo della domanda e quindi un fortissimo deterioramento del prezzo anche per la diminuzione degli interventi pubblici di opere per ammodernamento e potenziamento della rete stradale e autostradale.

Successivamente il dott. Guillotta ha rilevato che il grezzo e i prodotti petroliferi sono quotati su mercati liberi simili, ma non esattamente uguali. Il mercato del grezzo è infatti più globalizzato dei prodotti petroliferi, trainato dalla domanda dell'energia globale (in crescita sia pure con ritmi più lenti rispetto al passato), ma anche dalla speculazione economica. I prodotti petroliferi vengono invece quotati con logiche di incontro fra domanda e offerta, in maniera non globalizzata come il grezzo, in quanto ci sono diversi mercati di riferimento. Per tale motivo l'Italia si trova ad acquistare un grezzo, le cui logiche di quotazione sono globalizzate e determinate anche dalla forte speculazione, e a rivendere prodotti sui mercati in cui la domanda è in forte stagnazione, se non in recessione.

Questo ha fatto sì che dalla metà del 2007 all'inizio del 2008, il margine di raffinazione lordo sia repentinamente crollato, ed oggi per una raffineria del Mediterraneo di media complessità, quindi abbastanza moderna, che produce una forte percentuale di benzina e diesel, la profittabilità lorda della raffinazione è già negativa nell'ordine di circa 1 dollaro al barile. Una raffineria di media grandezza, che raffina 100.000 barili, perde quindi 100.000 dollari al giorno, che in un anno sono più di 36 milioni di dollari, quindi tra i 25 e i 28 milioni di euro all'anno.

Negli ultimi tre anni in Europa si sono persi quasi 3 milioni di barili al giorno di raffinazione, ma questa chiusura non ha comportato alcun beneficio per quanto riguarda i margini di raffinazione. Di più: sono in atto chiusure di impianti importanti che comunque, a detta dei principali analisti del settore, non produrranno a loro volta alcun beneficio per quanto riguarda la profittabilità della raffinazione in Europa, se non si riuscirà ad arginare l'importazione di prodotti petroliferi dai Paesi del Medio Oriente o del Far East, i cui costi di produzione sono assolutamente inferiori a quelli europei.

Pertanto, per dare sollievo all'industria della raffinazione a livello europeo e a livello italiano in cascata, occorre porre un freno all'importazione di questi prodotti petroliferi e rivedere i costi che gli operatori nazionali ed europei si trovano a sostenere per adeguarsi alle normative ambientali.

In particolare, la raffineria di Mantova si trova vicino ad un sito di interesse nazionale ed è quindi controllata da una miriade di enti come l'ARPA, il Parco del Mincio, la provincia e il comune, enti che lavorano per migliorare la convivenza tra la raffineria e la comunità, che talvolta danno prescrizioni contrastanti. Occorre pertanto una semplificazione a livello istituzionale e la creazione di un ente *super partes*, che possa dirimere eventuali controversie a livello locale tra i vari enti.

LUCA LUTEROTTI, *Amministratore delegato Tamoil Italia Spa.*

L'Amministratore delegato di Tamoil Italia ha portato alla Commissione la testimonianza concreta della chiusura nel 2011 della raffineria a Cremona.

La raffineria di Cremona produceva il 25 per cento di olio combustibile ma, da quando l'Italia ha convertito le centrali termoelettriche a gas metano, l'olio combustibile non è più richiesto, e quindi ad ogni barile di grezzo in raffineria al 25 per cento si produceva un prodotto che non era vendibile e che, anche qualora lo fosse stato, avrebbe avuto un prezzo di vendita inferiore al prezzo del grezzo. La raffineria di Cremona è collocata al centro dell'Italia e della pianura padana e senza sbocchi al mare. Per portare al mare l'olio combustibile in più e l'eccesso di benzina era necessario il trasporto sui treni o con le autobotti e portarlo fino al mare per esportarlo.

Spendendo diverse decine di milioni di euro, l'azionista ha anche provato a studiare un investimento diverso che riducesse la produzione di olio combustibile e avviato il lungo iter dei permessi previsti, ma nel frattempo eliminare l'olio combustibile significava convertirlo in gasolio e in benzina, per cui si finiva per produrre più benzina e la difficoltà era esportarla perché l'America non è più in grado di assorbirla.

In questa situazione la Tamoil ha dismesso la raffineria nel 2011, e convertito il sito della raffineria in un deposito sul quale sono stati fatti altri investimenti.

Il deposito è stato infatti collegato a un sistema di importazione (purtroppo non era possibile collegare la raffineria a un sistema di esportazione) di cui Tamoil ha comprato una quota, fatto tutti gli interventi di sicurezza (antincendio, doppi fondi, pavimentazioni) necessari a fargli adottare gli standard di un moderno polo logistico.

Tamoil ha raggiunto un accordo sociale con le organizzazioni sindacali, laddove l'impatto sociale è stato molto importante per una città come Cremona. Dei 270 dipendenti ne sono stati ricollocati 80, di cui 65 all'interno del gruppo, e per gli altri sono stati attivati gli ammortizzatori sociali più una serie di iniziative come società di *outplacement*, incentivazione delle società che assumeranno lavoratori Tamoil oggi in cassa integrazione, e avviato con le autorità locali un iter per la reindustrializzazione del sito in cui verranno dismessi gli impianti.

In quest'operazione di riconversione non sono mancate difficoltà dovute alla questione delle autorizzazioni, in quanto per un certo periodo mancava la nuova autorizzazione per poter esercitare legittimamente il deposito, mentre non era più operativa l'autorizzazione relativa alla raffineria. Il dott. Luterotti auspica un automatismo delle suddette procedure al fine di evitare questi vuoti.

Per quanto riguarda i temi ambientali, il dott. Luterotti segnala che, qualora un'azienda sia disposta a smantellare gli impianti e a reindustrializzare un'area – che quindi rimane ad uso industriale (ovviamente invece se cambia destinazione d'uso occorre sicuramente bonificare) –, se ci sono dei sistemi di sicurezza operativa sarebbe opportuno procedere mantenendo vivi i sistemi di messa in sicurezza già attivi. In caso contrario, i processi di bonifica durano dieci anni e si perde l'opportunità di fare investimenti su quell'area industriale da parte della società e di attrarre lavoro.

Inoltre, le attività di reindustrializzazione sui siti di eventuali raffinerie dismesse dovrebbero essere oggetto di incentivi economici.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, Tamoil ha incontrato difficoltà perché i regolamenti a livello nazionale sono in contraddizione con quelli a livello locale e regionale.

Seduta del 25 gennaio 2012

Audizione di rappresentanti di ENI

LEONARDO BELLODI, *Responsabile relazioni istituzionali ENI Spa.*

Il dott. Bellodi ha esordito sottolineando la strategicità del settore della raffinazione, che impiega circa 600 mila persone in Europa, di cui 100 mila solo in Italia. Nel settore della petrolchimica, che è strettamente connesso a quello della raffinazione, operano poi 800 mila addetti. Si tratta dunque di numeri molto importanti.

L'industria della raffinazione è influenzata da due macrotemi. Il primo è quello dell'andamento del prezzo del greggio, da cui si alimenta, e il secondo quello della domanda di prodotti da parte dei consumatori, siano essi civili o industriali.

Negli ultimi anni riscontriamo due fenomeni principali. Uno è l'escalation dei prezzi del greggio e l'altro il crollo della domanda dei prodotti petroliferi.

A questo quadro macroeconomico vanno aggiunti l'introduzione di regole a livello europeo che comportano costi supplementari per il settore della raffinazione e la concorrenza di Paesi extraeuropei, con riferimento a Medio Oriente, India e Cina.

Per quanto riguarda il prezzo del greggio, dal 2005 a oggi il prezzo medio del greggio è raddoppiato, passando da circa 50 dollari al barile a oltre 100 dollari. Il fatto che il greggio aumenti ha un impatto sul costo della raffinazione, perché per raffinare si consuma energia, e dal 2005 al 2011 il costo dell'energia consumata per le raffinerie è aumentato del 150 per cento, riducendo il margine di contribuzione della raffinazione.

Inoltre, il differenziale tra il Brent, che è il riferimento del greggio per il mercato europeo, e il WTI, che è il riferimento per gli Stati Uniti, ha raggiunto più o meno i 20 dollari a barile, generando così una situazione di vantaggio per le raffinerie americane, che lavorano sul Brent, rispetto alle nostre, che hanno come riferimento il WTI.

Altri eventi poi hanno aggravato sia il quadro sostanziale dal lato dell'offerta, come i fatti della « primavera araba » e altre tensioni sul mercato.

Sul fronte, invece, della domanda la crisi economica dal 2008 a oggi ha provocato il crollo dei consumi di prodotti petroliferi di 40 milioni di tonnellate nella sola Unione europea, di cui il 15 per cento in Italia. Lo scenario dell'Agenzia internazionale per l'energia è uno scenario che dà un trend di ulteriore riduzione dei consumi a un tasso più o meno dell'1-1,5 all'anno. In più, e questo è un fenomeno che riguarda l'Europa e particolarmente l'Italia, la domanda di prodotti petroliferi si è spostata dalla benzina al diesel.

Infine, il pacchetto « 20/20/20 by 2020 », la direttiva sulla qualità dei carburanti e l'applicazione assolutamente legittima di nuove disposizioni internazionali in materia di trasporti marittimi di greggi fanno sì che ci sia un aumento di oneri e costi per le imprese.

In Italia c'è una capacità di raffinazione pari a 100 milioni di tonnellate, distribuite su 15 raffinerie, e si stima per i prossimi anni un eccesso di capacità superiore a 20 milioni di tonnellate, che corrispondono a circa quattro raffinerie di media dimensione.

ENI ha fermato la raffineria di Venezia per un periodo di sei mesi, perché era quella che aveva un margine di contribuzione negativo maggiore delle altre: più produceva e più perdeva.

Infine, il dott. Bellodi ha illustrato un quadro sintetico del sistema di raffinazione ENI in Italia e in Europa.

ENI è il primo operatore nel settore della raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi in Italia, presente anche nel resto dell'Europa, a livello sia di raffinazione, sia di vendita rete ed extra rete.

Nel 2010 ha una capacità di raffinazione di circa 38 milioni di tonnellate e un indice di utilizzo, purtroppo, non altrettanto incoraggiante. In Italia ha cinque raffinerie di proprietà, e detiene il 50 per cento della raffineria di Milazzo.

Notevoli risorse sono state investite in una nuova tecnologia, la tecnologia EST, nella raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, grazie ad alcune autorizzazioni che sono state concesse in tempi ragionevoli, ma soprattutto compatibili con i piani di investimenti dell'ENI.

Successivamente il dott. Angelo Fanelli, Direttore generale di ENI, ha precisato che la tecnologia EST (ENI Slurry Technology) è un esempio unico al mondo, basato su tecnologia prettamente italiana, che permette di incrementare la quota di gasolio raffinata, e ciò è

molto importante dal momento che c'è una domanda crescente di gasolio. Si consideri che da un greggio medio in Italia e nel Mediterraneo deriva per il 40 per cento gasolio, per il 23-25 per cento benzina (che viene utilizzata sempre di meno) e poi c'è un residuo di oltre il 20 per cento. La tecnologia EST fa sì che il 20 per cento di residuo si trasformi in gasolio, lasciando un residuo del 3 per cento, che si sta cercando di ridurre all'1 per cento.

Con riferimento ai risultati economici nel settore *refining e marketing* del sistema di raffinazione, per quanto riguarda ENI, dal 2009 al 2011 sono state riportate perdite per oltre un miliardo di euro, a cui vanno sommate altre perdite di ENI in Italia, legate alla petrolchimica e anche a tutte le attività regolate per legge negli anni Ottanta e poi chiuse.

In conclusione, il dott. Bellodi ha avanzato alcune proposte di soluzione. In primo luogo, interventi di razionalizzazione, ossia fermata e chiusura di impianti.

In secondo luogo, occorre svolgere un discorso di semplificazione amministrativa per quanto riguarda gli interventi di bonifica e di riconversione dei siti dismessi.

In terzo luogo, c'è bisogno di un sistema di *fiscal bonus* per quanto riguarda i certificati verdi e gli interventi sull'efficienza energetica.

Seduta del 31 gennaio 2012

Audizione di rappresentanti di Europaia

ALESSANDRO BARTELLONI, *Responsabile del settore trasporto e prodotti petroliferi di Europaia.*

Europaia rappresenta l'industria del *downstream* petrolifero europeo, intendendo con questa espressione il trasporto di materie prime, la raffinazione, che è il cuore dell'attività, il trasporto dei prodotti finiti e la distribuzione dei prodotti finiti, ossia del carburante.

L'associazione rappresenta 16 società petrolifere, dalle grandi *major* multinazionali a società più concentrate su un Paese o su pochi Paesi europei.

Dal rapporto che Europaia ha realizzato nel maggio del 2010 si evincono tre cause principali della crisi della raffinazione:

il calo della domanda di prodotti petroliferi (per motivi di maggiore efficienza, per la sostituzione con altri prodotti, per esempio i biocarburanti, e anche per questioni strutturali), e si prevede un decremento del 20 per cento della domanda di prodotti al 2030 rispetto al 2003;

lo squilibrio fra gasolio e benzina (dovuta anche all'incentivazione fiscale che ha avuto il gasolio, il diesel, negli ultimi anni);

l'aumento dell'onere derivante dalla normativa vigente in materia a carico dell'industria della raffinazione europea.

Il settore, dunque, si sta ristrutturando significativamente: nel 2009 c'erano 98 raffinerie operanti nell'Unione europea, di cui 5 hanno

chiuso la produzione, 13 hanno cambiato proprietà e 3 sono in vendita senza acquirente.

Anche la proprietà delle raffinerie sta cambiando, perché le major internazionali stanno disimpegnandosi progressivamente dall'Europa: lo si è visto con BP, Shell, ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil e Total. Tutte hanno venduto o chiuso parte della loro attività di raffinazione nell'Unione europea.

Al contempo, stanno entrando in Europa nuovi attori, non tradizionali, quali l'indiana Essar, PetroChina, la russa Lukoil, nonché raffinerie indipendenti, quali Valero e Petroplus.

Le compagnie integrate, che comprendono sia l'*upstream*, quindi la produzione di grezzo, sia la raffinazione, stanno progressivamente separando le due attività anche dal punto di vista societario. Lo si è visto in ConocoPhillips e in Marathon.

Il dott. Bartelloni ha poi evidenziato l'importanza dei prodotti petroliferi. Da proiezioni effettuate non da Europa, ma da organismi che studiano e realizzano proiezioni economiche indipendenti, emerge che i combustibili fossili continueranno a essere molto importanti fino al 2050, perché manca ancora una loro sostituzione completa. Naturalmente i biocarburanti, qualora sostenibili, sostituiranno una parte dei fossili e l'elettricità probabilmente avrà un incremento, quando si otterranno un minore costo e una maggiore efficienza delle batterie elettriche, ma i carburanti fossili continueranno a essere importanti.

Europa ritiene che occorra concentrare le risorse dell'Europa sulle azioni che danno frutti immediati con uno sforzo minore, quindi con un'efficienza maggiore, sfruttare le strutture e le infrastrutture oggi esistenti, migliorare i motori a combustione interna e utilizzare le raffinerie e le reti distribuzione al meglio. Se invece la legislazione va troppo in avanti ed eccede ciò che la tecnica consente, l'Europa potrebbe trovarsi nella situazione di avere bisogno ancora di combustibili fossili senza, però, avere la capacità di produrli internamente, dipendendo ancora di più dall'importazione.

I prodotti petroliferi non sono solo i carburanti, ma rappresentano anche un'importante materia prima per l'industria e altre attività, quali l'agricoltura. Soprattutto per quanto riguarda la petrolchimica, in Europa su 58 impianti di *steam cracking*, l'impianto base per la petrolchimica, 41 sono integrati con le raffinerie. In conclusione, si può affermare che la raffineria è importante per la *security of supply*, ossia dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti dell'Europa, per la flessibilità degli approvvigionamenti stessi e per consentire la mobilità, che è un bene prezioso per l'Europa. È importante anche la questione della leadership tecnologica che l'industria automobilistica europea si è costruita nel mondo, grazie anche alla collaborazione con l'industria petrolifera, in quanto i nuovi motori sono stati sviluppati insieme ai nuovi tipi di carburante.

La raffinazione è poi un importantissimo datore di lavoro soprattutto per lavori ad alto contenuto tecnico e ingegneristico. Le cifre sono di 100 mila addetti diretti nelle raffinerie, di 500 mila nei settori marketing e logistica e di quasi 800 mila nel settore petrolchimico.

In base ai dati elaborati dalla *International Energy Agency* – non da Europa – emerge che l'importanza dell'Europa nell'ambito del

consumo energetico mondiale diminuisce. Era del 14 per cento nel 2008, si prevede che sia dell'11 per cento nel 2030 e del 10 per cento nel 2050. In prospettiva, il petrolio e i suoi prodotti rappresenteranno ancora una parte molto significativa della domanda. Se nel 2008 l'*oil*, era circa il 30 per cento a livello di energie primarie, nel 2030 si prevede che manterrà ancora una grossa importanza, potenzialmente il 20 per cento nel 2050, ossia in anni piuttosto lontani.

Per quanto riguarda la domanda di petrolio suddivisa per i diversi settori di applicazione, se nel 2009 essa si attestava sulle 700 mila tonnellate equivalenti di petrolio, nel 2030 è previsto scenderà a 600 mila, con un calo non drammatico, mentre nel 2050, in dipendenza di quale ipotesi prendiamo di riduzione della domanda, si potrà passare a 480 mila oppure a 300 mila, nel caso più estremo. Rimane comunque sempre una quantità molto significativa.

Passando ad esaminare il settore dei trasporti, oggi il 95 per cento dell'energia per il trasporto deriva dal petrolio. Tale dipendenza si ridurrà, perché il *biofuel* acquisterà importanza, secondo le previsioni, e lo stesso vale per l'elettricità. I combustibili fossili nel 2030 passeranno da oltre l'80 per cento, nel caso più estremo, al 50 per cento della domanda. Avranno, quindi, ancora un ruolo molto significativo.

In conclusione, dobbiamo continuare a vivere con il petrolio ancora per alcuni decenni. La questione è decidere se vogliamo dipendere dall'importazione, rinunciando alla raffinazione domestica, oppure se vogliamo creare le condizioni perché la raffinazione europea possa continuare a esistere e a dare il proprio apporto all'economia del nostro continente.

Il dott. Bartelloni ha poi toccato l'argomento delle politiche della legislazione a livello europeo che incidono sulla competitività della raffinazione in un quadro mondiale: gli interventi che riguardano il clima e l'energia, le iniziative che riguardano le emissioni industriali (il cosiddetto ETS, ossia *Emissions Trading System*) e quelle relative ai prodotti.

Europa è intervenuta — ha proseguito Bartelloni — perché la raffinazione sia esclusa dalla direttiva in discussione a Bruxelles sull'efficienza energetica. L'energia è un fattore molto significativo nella redditività della raffinazione e le raffinerie europee, nonostante l'elevato costo in Europa, sono a livello mondiale le più efficienti, meno delle recentissime costruite in Estremo Oriente, ma più di quelle statunitensi, per esempio.

In merito ad una seconda direttiva in discussione a Bruxelles sulla tassazione dei prodotti energetici, Bartelloni ha rilevato che un aspetto positivo è la possibilità di riequilibrare gradualmente la situazione attuale fra tassazione del gasolio e della benzina, il che contribuirebbe a riallineare la capacità produttiva del nostro sistema di raffinazione con la domanda europea. Un ulteriore aspetto positivo è il principio di tassare i prodotti energetici sulla base del loro contenuto energetico, e tra questi sono compresi il biofuel, l'elettricità e l'idrogeno.

La direttiva sulle emissioni industriali, poi, è in via di revisione, ovvero i limiti verranno ricalcolati e riassegnati. Europa vorrebbe che

venissero riassegnati tenendo conto dell'efficienza e dell'efficacia delle misure e, quindi, che non ci siano costi sproporzionati rispetto ai risultati.

Negli ultimi anni, la qualità dei carburanti è molto migliorata, grazie ai cospicui investimenti compiuti dall'industria petrolifera. La cosiddetta Fuel Quality Directive, la direttiva sulla qualità dei carburanti attualmente in discussione introduce, un nuovo elemento: la riduzione del contenuto di CO₂ nei combustibili, e guarda al ciclo di vita dei carburanti, dall'estrazione dal pozzo fino all'utilizzo finale nel motore dell'automobile, fissando una riduzione del 20 per cento rispetto al 2010 dell'intensità di CO₂.

Europia sta partecipando alla discussione a Bruxelles per far sì che la direttiva non sia punitiva per l'industria della raffinazione europea e soprattutto che non apporti un ulteriore svantaggio competitivo rispetto a chi non opera in Europa.

È in discussione anche la revisione del contenuto di zolfo nei combustibili marini. La posizione di Europia è che l'Unione europea non dovrebbe eccedere quanto stabilito dalla convenzione Marpol dell'IMO (*International Maritime Organization*), l'organizzazione mondiale che regola la navigazione. In particolare, per quanto riguarda la qualità del *fuel*, l'Europa non dovrebbe distaccarsi da quello che fa il resto del mondo, non dovrebbe anticipare ed essere più severa, perché si potrebbe determinare uno svantaggio competitivo.

Infine, il dott. Bartelloni ha concluso con alcune raccomandazioni.

Anzitutto, la politica dell'Unione europea dovrebbe effettuare un *impact assessment*, ossia in una valutazione dell'impatto che le legislazioni possono avere sul settore della raffinazione, di cui ha riconosciuto la strategicità. Europia chiede poi che non vengano imposti obblighi e mandati sulle infrastrutture di distribuzione prima che ci sia effettivamente un'alternativa per *fuel* diversi.

Infine, auspica che venga costituito un osservatorio, un organismo formale a livello europeo, che abbia per scopo quello di valutare e salvaguardare la competitività della raffinazione.

Seduta del 14 febbraio 2012

Audizione di rappresentanti della Regione Sicilia

GIOSUÈ MARINO, *Assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione Sicilia.*

Il dott. Marino ha illustrato la situazione della Sicilia, regione in cui esistono tre poli petrolchimici: la raffineria di Gela, l'impianto Isab-Esso nella zona di Priolo-Melilli-Augusta e la raffineria di Milazzo, che fa riferimento a ENI. Vi è anche un quarto polo petrolchimico che fa capo a Ragusa, con una forte caratterizzazione estrattiva in considerazione dell'ubicazione in sito di molti giacimenti minerari di idrocarburi.

Per quanto riguarda l'andamento dei quattro siti, non si registrano flessioni dalla produzione, se non con riferimento alla raffineria di Gela, dove il fenomeno è da ricondurre ai massicci interventi di

ristrutturazione miranti a rendere ecocompatibili le strutture. L'indotto del sito ammonta complessivamente a 500 unità, mentre la manodopera direttamente impiegata è di circa 1.300 persone. Con specifico riferimento a questo impianto, è stato, però, stipulato un accordo con i sindacati per la fuoruscita, attraverso un sistema di incentivazioni, di circa trecento unità in esubero.

Rispetto a tali situazioni sarebbe opportuno dare corpo alle procedure negoziate che regione e Stato avevano avviato tra il 2001 e il 2003 con il proposito di concludere quattro accordi istituzionali di programma per le aree di Milazzo, Gela, Priolo-Melilli-Augusta e Ragusa. Tali accordi non hanno avuto esito favorevole, a eccezione di quello relativo al polo siracusano, che fu firmato nel 2005. L'accordo prevedeva un pacchetto di investimenti pubblici e privati e risorse rese disponibili dallo Stato e dalla regione, ma in realtà non è mai stato avviato. L'impegno della regione c'è stato, ma non è intervenuto un impegno statale che consentisse di avviare proficuamente questa iniziativa.

La regione Sicilia dà ampia disponibilità a riaprire tavoli di confronto nonché a impegnare risorse del Programma operativo-FESR 2007-2013 contenute nell'Asse 2.

MARCO VENTURI, *Assessore regionale alle attività produttive della regione Sicilia.*

Il dott. Venturi ha sottolineato che la raffineria di Gela rappresenta oggi il punto di maggior criticità del territorio siciliano.

Sono già stati attivati tavoli prefettizi alla presenza della regione e della presidenza di Raffineria di Gela Spa, una società dell'ENI, al fine di affrontare i problemi del personale in esubero sia nell'indotto sia nella produzione diretta. Il numero di occupati nella raffineria di Gela è di 1.174 dipendenti, mentre l'indotto è di circa 1.800 unità lavorative. La raffineria ha presentato alla prefettura, alle organizzazioni datoriali e ai sindacati un piano industriale abbastanza articolato, prevedendo di investire circa 210 milioni di euro per l'ammodernamento della centrale termoelettrica, 70 milioni di euro per interventi di logistica a mare, 50 milioni di euro per logistica a terra, 44 milioni di euro per ottimizzazione del ciclo dello zolfo e 30 milioni di euro per fermata e manutenzione della linea. Nonostante questo grande flusso di investimenti, vi sono ancora esuberanti. Per quanto riguarda gli occupati dell'indotto, anziché utilizzare i soliti ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, e poiché nei territori della regione si stanno costruendo importanti opere stradali, si è concordata con i *general contractor* la possibilità di spostare parte del personale che fa capo alle imprese edili dell'indotto sui cantieri stradali.

A Milazzo la situazione è più tranquilla. Il numero di occupati diretti è di 589 unità, mentre l'indotto è pari a circa 700 unità. Anche la raffineria di Milazzo ha un programma di investimento abbastanza articolato.

Seduta del 21 febbraio 2012

Audizione di rappresentanti della Regione Veneto

GIOVANNI ARTICO, *Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia e commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale.*

Il dott. Artico ha esordito esponendo alcuni dati relativi alla raffineria ENI di Venezia che ha, anche dal punto di vista occupazionale, un'incidenza piuttosto significativa, con 324 persone occupate in modo diretto e circa 180 nell'indotto. La metà dei lavoratori sono in cassa integrazione. La raffineria veneziana occupa una superficie di oltre 100 ettari e ha una capacità di raffinazione bilanciata a circa 70 mila barili al giorno. I prodotti finiti lavorati dall'impianto di Marghera (gasolio, cherosene, gas propano liquido, olio combustibile, zolfo e bitume) coprono il 65 per cento circa del fabbisogno di idrocarburi del mercato del Nord-Est. Il polo produttivo rifornisce, inoltre, più di 1.200 punti-vendita in Veneto e in Trentino-Alto Adige.

L'attenzione della regione per l'insediamento produttivo della raffineria ENI di Porto Marghera è sempre stata massima, richiamando più volte l'intervento dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente. In particolare, il 14 dicembre 2006 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con ENI per Porto Marghera in relazione ad alcuni investimenti aggiuntivi per il miglioramento delle condizioni ambientali e produttive, anche della raffineria di Venezia. Il *master plan* della raffineria dell'ENI aveva previsto alcuni investimenti nel periodo 2009-2011 per la costruzione di nuovi impianti, al fine di modificare la produzione di oli pesanti in prodotto di elevata qualità, tra cui il gasolio a basso contenuto di zolfo, con l'obiettivo di ridurre il traffico petrolifero nella laguna di Venezia e nella rete stradale del Triveneto. Nel 2007 ENI ha presentato al Ministero dell'ambiente, una richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per l'adeguamento tecnologico della raffineria di Venezia mediante la realizzazione di un'unità *hydrocracking*, di un'unità di distillazione sottovuoto (vacuum) e di impianti ausiliari. Il Ministero dell'ambiente, con decreto 29 luglio 2011, n. 431, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale.

Lo sviluppo della raffineria trovava collocazione anche tra le schede di progetto del PSS (Piano Strategico Speciale) per il quale la regione Veneto aveva candidato Porto Marghera come sito di interesse pubblico per la riconversione industriale. Inoltre, la Regione ha ottenuto che all'area di Porto Marghera e alle zone limitrofe, in particolare all'isola di Murano, sia applicabile la definizione di « area di crisi industriale complessa ». Un'altra iniziativa voluta dal presidente della regione Veneto è stata l'istituzione del tavolo permanente per Porto Marghera. Al tavolo di discussione, convocato il 14 ottobre 2011, a cui hanno partecipato il comune, la provincia, le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL, nonché gli assessori competenti, è stato deciso di formalizzare al Presidente del Consiglio dei ministri la richiesta di convocare, a Palazzo Chigi, un incontro dedicato ai problemi occupazionali e al futuro della raffineria ENI di Porto

Marghera; ciò anche per discutere il piano industriale che dà prospettive a lungo termine non solo alla raffineria, ma a tutto il sito industriale.

Nel corso dell'incontro che si è tenuto, conseguentemente, presso la Presidenza del Consiglio, il 20 ottobre 2011, si è evidenziata l'impossibilità di trovare un accordo tra le parti che garantisca il prosieguo dell'attività industriale di ENI, la sospensione della cassa integrazione dei lavoratori e la prospettiva della reindustrializzazione dell'area di Porto Marghera, come era stato richiesto nella lettera che ho poc'anzi citato.

ENI ha, tuttavia, confermato il pieno rispetto del protocollo per la gestione delle aree di crisi, il riavvio della produzione al 1° maggio 2012, l'applicazione delle massime garanzie per i lavoratori in cassa integrazione, l'attuazione dell'applicazione delle migliori procedure tecniche per la fermata e la conservazione degli impianti, nonché la disponibilità all'apertura di un tavolo per monitorare possibili sviluppi dell'area.

Seduta del 31 luglio 2012

Audizione di rappresentanti del MATTM

TULLIO FANELLI, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'ing. Fanelli ha preliminarmente richiamato il contesto e le cause che hanno dato origine alla crisi, per passare poi ad esaminare le soluzioni a suo avviso sbagliate (come, ad esempio, la chiusura delle raffinerie) e a concludere proponendo alcune soluzioni basate sul mix « più tecnologia e più ambiente ».

In relazione all'origine della crisi, il sottosegretario ha posto in rilievo alcuni punti:

L'evoluzione del quadro di riferimento internazionale, caratterizzato da una domanda mondiale di petrolio piuttosto stabile, ma con uno spostamento geografico (tra il 2007 e il 2011 in USA, Giappone e UE è diminuita del 9 per cento e nel resto del mondo è aumentata del 12 per cento). In Italia la domanda tra il 2007 e il 2011 si è ridotta del 15 per cento. Contemporaneamente, la capacità di raffinazione è aumentata del 5 per cento, ma anche in questo caso si è modificata la sua distribuzione geografica (in USA è rimasta stabile, in Giappone e UE è diminuita dell'8 e del 4 per cento e nel resto del mondo è aumentata dell'11 per cento). Per la raffinazione italiana, pertanto, si è ridotta la domanda locale, ma non quella mondiale;

il mercato di riferimento di una raffineria è locale, continentale o mondiale in funzione della capacità di una raffineria di competere su mercati che comportano costi di trasporto dei prodotti crescenti in relazione alla distanza (l'ordine di grandezza dei costi di trasporto tra Europa e USA è di 4-5 \$/b; tra Europa e Cina è di 6-7 \$/b). Quanto minore è la competitività di una raffineria, tanto più il mercato diventa locale; ma il vantaggio dei minori costi di trasporto può essere insufficiente per consentire la sopravvivenza;

i fattori determinanti per la capacità di competere, che sono i costi di approvvigionamento del petrolio (che avvantaggia le raffinerie localizzate in un paese produttore, come il Medio Oriente, che hanno costi di trasporto verso la raffineria quasi nulli), di trasformazione (in cui determinanti sono i costi di capitale, mentre i costi di manodopera incidono per circa il 10 per cento) di trasporto verso i mercati (la localizzazione di una raffineria in prossimità del mercato induce un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti localizzati in continenti diversi) e la tipologia delle produzioni (ad esempio in Italia la benzina è eccedente rispetto alla domanda locale). Naturalmente la presenza di sussidi pubblici (vietati dalle regole del WTO) può influire radicalmente sulla capacità di competizione.

La crisi della raffinazione è dunque determinata dalla competizione delle raffinerie:

statunitensi, che sono meno efficienti, ma possono comprare petrolio a prezzi più bassi grazie all'andamento dello spread wti/brent;

mediorientali, che hanno costi di approvvigionamento minori e non hanno costi di trasporto del petrolio;

asiatiche, moderne, con un elevato indice di complessità e possono trattare greggi a basso costo e godono di sussidi ricevuti.

Il sottosegretario Fanelli, poi, ha esaminato alcune soluzioni proposte per porre rimedio alla crisi del settore, a suo avviso errate.

Anzitutto sarebbe un errore chiudere le raffinerie. La chiusura di alcuni impianti, infatti, potrebbe non salvare quelli rimasti, a causa del perdurante svantaggio competitivo. Del resto già oggi, a livello europeo, di fatto non esiste un eccesso di capacità di raffinazione: eppure i margini sono nulli o negativi e le importazioni di prodotti in aumento. Un eccesso di chiusure in Europa potrebbe riproporre le condizioni della crisi del petrolio del 2007-2008 con alti margini, prezzi del petrolio trainati da quelli dei prodotti raffinati e penalizzazione dei consumatori. La dipendenza dall'importazione di prodotti raffinati sarebbe per l'Europa molto più grave di quella del petrolio.

Un altro errore sarebbe la riduzione dei costi dell'ambiente. Ridurre o annullare gli obblighi ambientali che non hanno le raffinerie extraeuropee, ovvero quota biocarburanti, emissioni (sistema ETS) e bonifiche, potrebbe nel breve termine determinare un vantaggio (probabilmente non determinante), ma priverebbe il settore delle opportunità di trarre vantaggio dalla qualificazione delle proprie produzioni. Il problema è tradurre nei prezzi non solo la migliore qualità dei prodotti ma anche la migliore qualità delle produzioni. Va nella giusta direzione la proposta di direttiva sulla fiscalità energetica che prevede una proporzionalità anche con le emissioni di CO₂ e permette la tracciabilità delle emissioni. Su questa direttiva va costruito un nuovo sistema che sostituisca l'ETS.

La soluzione possibile, secondo il sottosegretario Fanelli, coniuga invece la tecnologia con l'ambiente, e si sviluppa su molteplici versanti.

Anzitutto, tra le nuove tecnologie del settore della raffinazione, hanno particolare interesse quelle che consentono l'utilizzo di metano per la produzione di carburanti. La tecnologia EST (Eni Slurry

Technology), oltre a permettere di convertire quasi completamente i greggi pesanti in prodotti leggeri di elevata qualità, consente l'utilizzo di circa il 6 per cento (in termini energetici) di metano, che viene usato per la produzione dell'idrogeno necessario a spezzare le catene degli idrocarburi pesanti. La tecnologia GTL (*gas to liquids*) consente di produrre carburanti, in particolare gasolio, direttamente dal metano; tali carburanti sono di qualità particolarmente elevata perché nel metano sono assenti le tipiche impurità del petrolio, come i metalli, che contribuiscono alla formazione di polveri sottili in fase di utilizzo. Carburanti più puliti possono contribuire a risolvere il problema della qualità dell'aria e aumentare la competitività della raffinazione nazionale, e questo riveste particolare importanza per il nostro Paese, dato che la commissione europea ha chiesto alla Corte di giustizia dell'unione europea di condannare l'Italia per aver violato i valori limite per le particelle PM10 (articolo 5 par. 1 della direttiva 1999/30/CE) nonché per la qualità dell'aria in numerose zone e agglomerati sparsi per tutto il territorio italiano.

Se il settore della raffinazione fosse disponibile a investire (anche con iniziative consortili di trasformazione di una o più raffinerie esistenti) nelle nuove tecnologie con un maggiore utilizzo di metano si otterrebbero i seguenti vantaggi:

1. creazione di un mercato di carburanti meno aggredibile (almeno per alcuni anni) dalla concorrenza internazionale che potrebbe giustificare gli investimenti, anche in assenza di incentivi;
2. a fronte di eventuali maggiori oneri, i consumatori avrebbero un concreto vantaggio in termini di qualità dell'aria e, probabilmente, di minori vincoli e oneri per la circolazione nei centri urbani;
3. si creerebbe una domanda aggiuntiva di metano che risolverebbe, almeno in parte, i problemi connessi ai vincoli dei contratti *take or pay* di lungo termine.

Il sottosegretario, inoltre, ha evidenziato che le procedure autorizzative per nuovi investimenti nel settore della raffinazione, per quanto migliorabili, non sono un ostacolo insuperabile: dal 2008 nel solo settore della raffinazione si sono conclusi con esito positivo 8 procedimenti di valutazione di impatto ambientale e 6 procedimenti di esclusione/assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Il vantaggio dell'utilizzo del metano nel settore della raffinazione sarebbe ancora maggiore se fossero create le condizioni per l'utilizzo del biometano, che potrebbe essere usato come input della raffinazione per conseguire il 10 per cento di biocarburanti. Attraverso l'utilizzo del biometano (la cui disponibilità è stimata fino a 8 miliardi di mc/anno) sarebbe in linea teorica possibile raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di biocarburanti senza ricorrere ad importazioni di biocarburanti o biomasse. L'onere degli incentivi necessari per i produttori di biometano sarebbero verosimilmente inferiori a quelli per i biocarburanti (oggi circa 400 milioni/anno) e consentirebbero un utilizzo molto più efficiente rispetto alla attuale produzione di elettricità in motori di piccola potenza e basso rendimento. Sono inoltre disponibili tecnologie che consentono di produrre etanolo da

scarti del settore agricolo o in generale da biomasse che non siano in competizione con la destinazione alimentare. La cosiddetta chimica verde, della quale i primi esempi sono in progetto anche in Italia (ad es. Porto Torres), potrebbe essere la destinazione prioritaria degli impianti di raffinazione già chiusi e dei quali si prevede il mero utilizzo come deposito. A riguardo non sembra favorevole ai nuovi investimenti la disposizione, introdotta nel « Decreto crescita » (articolo 36, comma 1), che prevede la possibilità di non procedere alla bonifica in caso di trasformazione di una raffineria in deposito. Sarebbe più opportuno, secondo l'ing. Fanelli, prevedere, in caso di una nuova destinazione industriale del sito, parametri di bonifica più appropriati alla destinazione industriale e adeguati incentivi per produzioni da chimica verde.

La migliorata qualità della produzione va poi valorizzata nei prezzi.

Ai sensi delle regole del WTO non si possono bloccare le importazioni, né introdurre dazi, sulla base del fatto che altri paesi hanno costi di manodopera più bassi o regole ambientali diverse. Potrebbe quindi non essere efficace la previsione introdotta nel « Decreto crescita » (articolo 36, comma 6), che prevede una autorizzazione ai prodotti extraeuropei dipendente anche dall'aderenza degli impianti esteri alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza previste dalla disciplina comunitaria. Ma nulla impedisce di imporre, senza discriminazioni, fiscalità diverse in relazione alla qualità dei prodotti. Il concetto di qualità dei prodotti può includere non solo le caratteristiche finali del prodotto ma anche gli effetti sull'ambiente dei processi di produzione. Una fiscalità basata su criteri di LCA (*Life Cycle Assessment*), ovvero sulle emissioni indotte per la produzione dei carburanti, potrebbe utilmente sostituire il sistema ETS ed essere applicato, nel pieno rispetto delle regole WTO, anche ai carburanti di importazione contribuendo a superare i problemi di equilibrio concorrenziale esistenti. A tal fine è necessaria tuttavia un'iniziativa a livello europeo.

Seduta del 25 settembre 2012

Audizione di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico

CLAUDIO DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.*

Il sottosegretario De Vincenti ha esordito richiamando le cause di carattere strutturale e congiunturale che stanno alla base della crisi del comparto della raffinazione, così come dell'intero settore petrolifero *downstream*.

Al tempo stesso, il sottosegretario ha sottolineato la strategicità che i prodotti petroliferi, e di conseguenza del settore della raffinazione, avranno ancora per anni ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, sia in Italia che in Europa. Il riconoscimento di questo ruolo strategico impone quindi uno sforzo per la salvaguardia

di questo settore nell'ambito industriale europeo, per evitare di creare una nuova futura dipendenza extraUE anche per quanto riguarda i prodotti raffinati.

Con le attuali distorsioni del mercato che generano forti vantaggi competitivi per le industrie della raffinazione di Paesi soggetti a vincoli normativi di tutela sociale, di sicurezza ed ambientali molto meno severi rispetto a quelli europei ed in alcuni casi anche con sussidi diretti alla produzione, la pressione sull'industria europea della raffinazione è destinata ad acuirsi con il rischio di dipendere per i prodotti raffinati sempre di più dall'estero. È grande quindi il rischio di peggiorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di indebolire il sistema industriale europeo.

È stata anche richiamata l'attenzione sui costi che gravano sulla raffinazione per effetto della legislazione UE in tema di salute, sicurezza ed ambiente (quali ad esempio le limitazioni sulla CO₂, la direttiva sulle emissioni industriali e la direttiva *fuel quality*), costi che riducono la competitività dell'industria europea sui mercati internazionali. A livello comunitario, da parte italiana si è proposta l'introduzione di una *green label* per i prodotti raffinati in Europa, al fine di ribilanciare lo svantaggio competitivo che il settore soffre rispetto ai Paesi extra-UE ove queste misure sono minime o del tutto assenti, stabilendo che solo i prodotti ottenuti con processi industriali che soddisfano gli stessi standard ambientali applicati in Europa possano essere utilizzati in Europa, cioè, solo quelli che abbiano pari sostenibilità ambientale.

A livello nazionale, è già attivo un tavolo sulla raffinazione, con la partecipazione di Confindustria Energia, di Unione Petrolifera e delle Compagnie petrolifere esteso anche alle parti sociali (CISL, CGIL, UIL).

L'attenzione del Governo al settore ha sinora registrato altri interventi importanti di sostegno, consistenti nel riconoscimento di legge della strategicità delle raffinerie, delle strutture della logistica di più rilevanti dimensioni, dei depositi costieri di oli minerali, di quelli per aviazione, degli impianti di produzione degli oli vegetali, nonché degli oleodotti di interesse nazionale, nell'ambito della legge in materia di semplificazione. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti, sono state in essa introdotte misure di semplificazione per le infrastrutture energetiche strategiche prevedendo procedure autorizzative semplificate ed accelerate con competenza primaria in capo al Ministero dello sviluppo economico.

Tali misure sono state da ultimo rafforzate con il « decreto crescita », che comprende norme per la riconversione delle raffinerie in depositi, semplificazioni per le bonifiche, nonché norme sui biocarburanti e per la bonifica dei punti vendita dei carburanti.

Un altro segmento che ha visto l'impegno del Governo in questo suo semestre di attività è stato di rendere il mercato dei carburanti più concorrenziale e di incidere sul livello dei prezzi, rafforzando la tutela dei consumatori e degli utenti, la trasparenza dei prezzi e la loro conoscibilità.

Infatti, con la legge in materia di liberalizzazione sono state inserite significative misure per il settore (alcune delle quali troveranno completa attuazione con successivi decreti ministeriali). Tra queste:

l'incremento delle modalità self-service, anche in relazione alla maggiore economicità di tale tipo di rifornimento per il consumatore;

la rimozione dei vincoli sulle attività *non oil* ed il loro ampliamento (giornali, in parte tabacchi, etc.);

l'introduzione di nuove tipologie contrattuali per regolare i rapporti tra compagnie petrolifere, retisti e gestori degli impianti di distribuzione carburanti;

la possibilità per i titolari ed i gestori dei punti vendita di riscattare l'impianto, anche consorziandosi o associandosi;

un primo passo verso l'eliminazione del vincolo dell'esclusiva;

il miglioramento della comunicazione e della trasparenza dei prezzi dei carburanti all'utente;

l'implementazione delle misure per la chiusura degli impianti così detti incompatibili.

Un altro tema di interesse del comparto raffinazione è la proposta di modifica della direttiva UE riguardo ad una ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici. Su tale proposta, a più riprese, è stata espressa da parte italiana una chiara riserva di carattere generale, in considerazione dei notevoli problemi che ne deriverebbero per il settore energetico. Il Governo, e in particolare il Ministero dello sviluppo economico, sarà pronto a far valere le specificità italiane che si possono così riassumere:

condivisione del principio generale della tassazione basata sia sul contenuto energetico che sul contenuto di CO₂, così come del progressivo allineamento della tassazione del gasolio alla benzina, in base al contenuto energetico: tale riallineamento, infatti, favorisce nel medio periodo il riequilibrio del sistema di raffinazione italiano ed europeo, che risulta essere lungo di benzina e corto di gasolio;

gradualità maggiore nella tempistica, per non danneggiare, nel breve periodo, la competitività dell'industria automobilistica italiana ed europea, che ha puntato sul gasolio come tecnologia vincente per ridurre le emissioni di CO₂ e che è leader mondiale nella tecnologia dei motori a gasolio;

attenzione alle particolarità del mercato italiano del GPL e del metano per autotrazione, chiedendo che la direttiva preveda una « esenzione di prodotto o esenzione di Paese » per mettere al riparo da possibili impatti distruttivi queste filiere tipicamente italiane.

Tutte queste azioni si inseriscono nel contesto della Strategia Energetica Nazionale, che sarà a breve pubblicata per la consultazione pubblica, ed i cui cardini sono rappresentati da energia più competitiva, maggiore sicurezza di approvvigionamento, crescita economica legata al settore energetico, nel rispetto dell'ambiente.

Solo con una politica concertata a livello europeo, con uno sforzo congiunto tra settore pubblico e privato, potranno – secondo il

sottosegretario – essere superate le problematiche del settore della raffinazione, perseguendo una ristrutturazione del sistema, con miglioramento del livello di efficienza e di competitività dell'industria petrolifera italiana ed europea sui mercati internazionali.

Modifiche normative intervenute nel corso dell'indagine

4.1 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

Durante la manovra estiva del 2011, l'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁶, convertito in legge dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha integrato la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti dettata dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, al fine di stimolare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali e, con i commi 12-14, porre le premesse per un nuovo e più articolato regime dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti.

Si ricorda che la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti può essere effettuata sia direttamente dal proprietario dell'impianto e titolare della licenza (per lo più una compagnia petrolifera, in altri e minori casi i cosiddetti distributori « indipendenti »), sia da soggetti diversi denominati « gestori ».

Più di recente, gli articoli 17-20 del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto « liberalizzazioni »), convertito in legge n. 27/2012, sono intervenuti in materia di distribuzione di carburanti, con norme che puntano a promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti.

In particolare, l'articolo 17 ha recepito, fra l'altro, una richiesta di liberalizzazione contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato⁷.

Più nel dettaglio, l'articolo 17 sancisce innanzi tutto il principio per cui i gestori di impianti di distribuzione carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore. Nei casi poi in cui siano attualmente in vigore, tra tali gestori-titolari e un produttore-rivenditore, clausole di esclusiva, la norma prevede un regime transitorio. In base ad esso, a decorrere dal 30 giugno 2012, i contratti di esclusiva perdono efficacia per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. In conseguenza, le stesse parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio⁸.

⁶ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

⁷ Autorità garante della concorrenza e del mercato, A.S. 901 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza (Roma, 5 gennaio 2012), in Bollettino edizione speciale del 9 gennaio 2012.

⁸ Attualmente l'Autorità garante ha in corso una indagine conoscitiva (IC44 Impianti distribuzione carburanti indipendenti) finalizzata ad analizzare in maniera sistematica il ruolo degli impianti indipendenti (c.d. pompe bianche) nell'assetto concorrenziale del settore.

Inoltre, – attraverso la riformulazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98/2011 – l'articolo 17 ha promosso concretamente e ulteriormente la diversificazione delle forme contrattuali tra proprietari degli impianti e gestori ulteriori e diverse rispetto a quelle, attualmente previste, del comodato, fornitura e somministrazione.

Pertanto si è previsto che – fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32⁹, e successive modificazioni – possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti (o anche nel loro corso, se vi è assenso tra le parti) differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti. Tali nuove tipologie contrattuali dovranno essere definite, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. Si è stabilita, inoltre, la possibilità in ogni momento di stipula di accordi tra titolari degli impianti e gestori per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore, previo indennizzo secondo criteri definiti con decreto del MiSE. Per garantire l'effettiva introduzione di tali nuove tipologie contrattuali, il deposito degli accordi concernenti le nuove tipologie contrattuali dovrà avvenire entro il 31 agosto 2012, e in difetto provvederà in via sostitutiva, su richiesta di ciascuna delle parti, il Ministero medesimo. Sono sanzionati come abuso di dipendenza economica i comportamenti dei titolari degli impianti o dei fornitori finalizzati ad ostacolare, impedire o limitare le facoltà attribuite al gestore dalla nuova disciplina.

Gli interventi di semplificazione del « decreto-legge Crescita »

L'articolo 36 del decreto-legge n. 83/2012¹⁰ ha previsto, inoltre, alcune semplificazioni di adempimenti burocratici per il settore petrolifero, con particolare attenzione al settore della raffinazione. A tal fine sono state integrate, fra l'altro, alcune norme in materia dettate dal decreto « semplificazioni » (decreto-legge n. 5/2012) e dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006).

In particolare, si è disposto che:

i sistemi di sicurezza già in atto possono continuare ad essere utilizzati solo nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito (e non più in caso di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale), in caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati;

la concertazione con il Ministero delle infrastrutture è necessaria solo per gli impianti industriali strategici;

⁹ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

¹⁰ Misure urgenti per la crescita del Paese.

il termine per il rilascio dei provvedimenti amministrativi per apportare modifiche agli stabilimenti di lavorazione di oli minerali passi da 180 a 90 giorni;

il Ministero dell'ambiente adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti;

non si applicano le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione per gli impianti di produzione a ciclo continuo e per quelli di fornitura di servizi essenziali;

L'importazione di prodotti petroliferi da Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del MISE a partire dal 2012;

non è necessaria una particolare autorizzazione per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno dei depositi petroliferi.

In particolare, il comma 6 dell'articolo 36 assoggetta l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a partire dal 2012, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle dogane. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità (tale decreto non risulta tuttora emanato).

Il comma contiene infine una clausola di salvaguardia finanziaria.

La norma introdotta mira proprio ad evitare, come era dato leggere nella relazione illustrativa, le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all'interno dell'Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori; nonché il peggioramento delle condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori.

Il comma 7, infine, ha disposto un intervento di semplificazione amministrativa per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno di depositi petroliferi che siano già adeguate alle prescrizioni in materia del Codice ambientale.

5. Osservazioni conclusive

Le principali criticità emerse

Tutti gli auditi hanno convenuto in merito all'importanza che i prodotti petroliferi – e di conseguenza il settore della raffinazione – avranno ancora per alcuni decenni, almeno fino al 2050.

Il riconoscimento di tale ruolo strategico impone dunque uno sforzo per la salvaguardia del settore al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di sostenere il sistema industriale europeo. Tale convinzione di fondo è del resto costruita anche sul dato la contrazione si registra sul mercato europeo, e in particolare in quello italiano (rispettivamente del - 9 per cento e del -15 per cento), mentre nel mercato mondiale la domanda è aumentata del 12 per cento.

La lettura di questi dati consente di interpretare la crisi del settore in Europa e in Italia come crisi di concorrenzialità delle produzioni nei confronti di una produzione mondiale più competitiva: in Europa, e in particolare in Italia, è più conveniente importare i prodotti raffinati che produrli, ma soprattutto la produzione, non assorbita da un mercato in contrazione di domanda, non trova sbocco sui mercati internazionali.

Si riscontra anche grande convergenza degli auditi sui fattori che determinano la mancanza di competitività: i costi di produzione sono notevolmente più alti a causa degli oneri connessi alle normative in favore dell'ambiente e a tutela del lavoro; il carico fiscale (con riferimento anche alla *Robin tax*); il mancato rinnovo tecnologico di alcuni impianti obsoleti; i costi di trasporto; gli oneri amministrativi.

Accanto ai fattori che influiscono sul lato della formazione del prezzo, esistono inoltre fattori che favoriscono la competitività delle raffinerie dislocate nel resto del mondo: di quelle statunitensi (che acquistano petrolio a prezzi più bassi); di quelle mediorientali (che hanno costi di approvvigionamento più bassi e non hanno costi di trasporto); di quelle asiatiche (che trattano greggi a basso costo e fruiscono anche di sussidi). Quasi tutti i Paesi di raffinazione, inoltre, hanno politiche sociali ed ambientali molto meno restrittive di quelle europee.

Ulteriori debolezze del sistema italiano della raffinazione sono state individuate nella gravosità degli oneri burocratico-amministrativi connessi ai procedimenti autorizzatori, anche per dismissioni o riconversioni industriali; infine, il sistema produttivo nazionale appare essere squilibrato, con un eccesso di produzione di benzina, mentre la domanda si sposta verso il diesel-gasolio.

Linee di intervento

A fronte delle gravi criticità che stanno mettendo a rischio il futuro produttivo degli impianti di raffinazione nazionali, con un eccesso di capacità produttiva del sistema dell'ordine di 15-20 milioni di tonnellate/anno, si stagliano chiarissimi due obiettivi: non compromettere un settore strategico dell'industria nazionale (connesso altresì alla produzione petrolchimica) e salvaguardare l'occupazione di circa 100.000 addetti.

Le indicazioni emerse nello svolgimento dell'indagine puntano in varie direzioni: sembra necessario procedere alla chiusura di almeno quattro impianti nazionali, individuando i più obsoleti, riconvertendoli in depositi ovvero, con opportuni investimenti, nella « chimica verde ». La soluzione complessiva del problema, però, non sembra risiedere

nella chiusura delle raffinerie, perché comunque permarrrebbe lo svantaggio competitivo e si aggraverebbe inoltre la dipendenza dall'importazione di prodotti raffinati, che presenta aspetti ancora più negativi rispetto alla dipendenza dal petrolio. Analogamente, non sembra risolutiva, se non a brevissimo termine, la riduzione dei costi connessi alla salvaguardia dell'ambiente che, oltre a cozzare con una sempre più diffusa e condivisa coscienza ecologica, non potrebbe essere perseguita, se non a livello comunitario. Appare invece quale scelta strategica convincente quella di perseguire un mix di misure che accostino maggiore tecnologia e più attenzione all'ambiente, traendo vantaggio dalla qualificazione delle nostre produzioni. In questo senso pare muoversi la normativa europea, con la proposta di direttiva sulla fiscalità energetica che prevede la proporzionalità della tassazione anche con riferimento alle emissioni di CO₂. Potrebbe in tal senso essere valutata, a livello europeo, la possibilità di imporre, senza discriminazioni né dazi – vietati dalle regole del WTO –, fiscalità diverse sui prodotti in relazione alla qualità dei prodotti, che includa non solo le caratteristiche finali del prodotto (comunque favorevoli alla produzione europea), ma anche gli effetti sull'ambiente derivanti dai processi di produzione: una fiscalità dunque basata su criteri di *life cycle assessment* che sostituirebbe l'attuale sistema ETS e che si applichi anche ai carburanti di importazione, contribuendo a superare i problemi di squilibrio concorrenziale « drogato » ad oggi esistenti. Altra soluzione potrebbe essere quella di introdurre una sorta di *green label* per i prodotti raffinati in Europa, che bilanci lo svantaggio competitivo con i Paesi extra-UE, stabilendo che solo prodotti con pari sostenibilità ambientale possano essere utilizzati in Europa.

L'investimento, d'altra parte, nelle nuove tecnologie, in particolare quelle che consentono l'utilizzo di metano per la produzione di carburanti, quali la tecnologia EST e la tecnologia GTL, porterebbe alla produzione di carburanti di qualità molto elevata che abbatterebbero drasticamente la formazione di polveri sottili durante l'utilizzo, aumentando – attraverso la qualificazione del prodotto che tutela la qualità dell'aria – la competitività dell'industria nazionale. Si creerebbe inoltre una domanda aggiuntiva di metano che risolverebbe in parte i problemi connessi ai vincoli dei contratti *take or pay* attualmente in essere e di lungo termine.

Ulteriori prospettive potrebbe creare l'utilizzo del biometano nel settore della raffinazione (con cui si conseguirebbe anche l'obiettivo del raggiungimento del 10 per cento nella produzione dei biocarburanti); infine, sono disponibili tecnologie che consentano di produrre etanolo da scarti del settore agricolo: la chimica verde potrebbe essere la destinazione prioritaria degli impianti di raffinazione già chiusi ed utilizzati quali depositi o ancora da chiudere.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 162 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.40.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Donella MATTESINI (PD), *relatore*, fa notare che la XI Commissione deve espri-

mere il parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge n. 5584, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle », « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi: il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato in un testo composto da cinque articoli, ha l'obiettivo di aggiornare la legge, risalente ormai al 1966, relativa al settore della lavorazione dei citati prodotti, al fine di tutelare l'industria nazionale conciaria, che rappresenta un'eccellenza del tessuto produttivo italiano; il testo, peraltro, si propone anche di proteggere al meglio i diritti dei consumatori. Ricorda, infatti, che l'Italia ha una lunga tradizione in campo manifatturiero e artigianale, come dimostrano le numerose imprese di successo che sono presenti sul mercato internazionale: si tratta, a suo avviso, di un successo legato anche alla qualità di un prodotto in cui

l'intervento umano è determinante. Fa presente, pertanto, che è anche questo il motivo per il quale nel provvedimento si dà il giusto rilievo all'aspetto del lavoro, sia sotto il profilo geografico sia sotto quello sanitario, posto che non pochi sono stati i casi di produzioni, provenienti dall'estero, originate da processi produttivi che non tenevano nella debita considerazione la salute del lavoratore.

Valutate, dunque, in termini positivi le finalità del provvedimento, segnala altresì che la X Commissione, competente in sede referente, ha rappresentato l'esigenza di assicurare una rapida conclusione dell'*iter*, tenuto conto del consenso unanime registratosi tra i gruppi, che potrebbe far maturare le condizioni per il suo trasferimento alla sede legislativa. Quanto al contenuto del provvedimento, fa poi presente che il progetto di legge in esame — al quale la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo approvato dal Senato — abroga le relative disposizioni presenti nella legge n. 1112 del 1966, ad oggi vigenti in materia, prevedendo una nuova definizione dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia », che vengono riservati soltanto a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali; oltre a dettare un divieto assoluto di mettere in commercio — con tali termini — prodotti diversi da quelli indicati, il progetto di legge prevede anche una forma di etichettatura dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che utilizzano tali termini, con l'indicazione dello Stato di provenienza, introducendo anche sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro per chiunque violi le disposizioni di cui alla legge medesima.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 2, che prevede, ai commi 1 e 2, l'obbligo del rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, con specifico riferimento ai prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate, secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti

all'uopo accreditati. Osserva, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo offre la possibilità alle associazioni di consumatori, di produttori e di lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.

In conclusione, preso atto del contenuto del progetto di legge e dei profili di competenza della XI Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Grazia GATTI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, evidenzia come, ai fini di una crescita del settore, non vi sia solo la necessità di tracciare i prodotti provenienti dall'estero mediante un sistema di etichettatura, ma anche la più generale esigenza di regolare e certificare i processi interni di lavorazione dei materiali, attraverso una disciplina omogenea che valorizzi in pieno le produzioni di eccellenza di alcuni territori, tra cui cita quelli presenti in Toscana e, in particolare, nelle cosiddette « zone del cuoio » dei comprensori di Pisa e Valdarno. Concordando, pertanto, con l'esigenza di concludere quanto prima l'*iter* di un provvedimento lungamente atteso dagli operatori del settore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, fa presente che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge n. 5569, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento di indubbia rilevanza – già approvato dal Senato a seguito di un lungo ed articolato iter, che ha condotto a incisivi e profondi interventi di modifica del testo – che conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore: presso la IV Commissione (Difesa) della Camera, competente in sede referente, non sono stati approvati emendamenti, per cui il parere è richiesto dalla Commissione di merito sul medesimo testo trasmesso dal Senato. Fa notare, in proposito, che il provvedimento in esame si colloca nel solco delle riforme che il Parlamento, conferendo apposite deleghe al Governo, ha già approvato negli ultimi decenni, dalla ristrutturazione dei vertici militari, all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate: proseguendo un cammino teso a riconfigurare nel suo complesso l'organizzazione della difesa (pur in un contesto di congiuntura economica sfavorevole), il testo si ripropone, pertanto, di avviare una profonda revisione dello strumento militare, al fine di produrre quelle necessarie innovazioni, anche di natura strutturale, idonee a rendere la spesa in questo settore più utile a garantire non solo difesa e sicurezza al Paese, ma anche sviluppo e crescita qualitativa. Fa presente, infatti, che il provvedimento in esame – pur presentando taluni elementi di criticità e di perplessità – può comunque rappresentare una positiva occasione per rivedere quella recente politica per il « comparto difesa », basata esclusivamente su tagli lineari che, senza alcuna azione di riqualificazione e razionalizzazione della spesa, non hanno nemmeno garantito risparmi effettivi, incidendo invece sensibil-

mente sull'efficienza e sulla capacità operativa delle Forze Armate: per tali motivi, ritiene che la posizione di responsabile collaborazione, che il Parlamento ha assunto rispetto all'azione del nuovo Governo, non possa prescindere dalla necessità di operare una riforma dello strumento militare nella consapevolezza che la congiuntura economica in atto non consentirà presumibilmente di incrementare il bilancio della Difesa, imponendo una riallocazione delle risorse, in coerenza con un indirizzo di politica economica ispirato ai principi del rigore, della crescita e dell'equità. Oltre alla razionalizzazione delle risorse, fa presente, peraltro, che il provvedimento in esame prefigura anche un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo – ivi compresa l'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari – con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea: in relazione a tale aspetto, con riguardo ai settori formativi comuni, ai fini dell'addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa, il provvedimento prevede che dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un'ottica interforze ovvero di contenimento dei costi.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, segnala la parte del provvedimento (articolo 3) che, definendo i principi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare a 150.000 unità, nonché del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo proroghe.

Rileva in particolare che, quanto al personale militare dirigente, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, sono fissati i limiti di organico, di 310 unità per gli ufficiali generali e ammiragli, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni, e di 1.566 unità di colonnelli e

capitani di vascello, da attuare in massimo dieci anni. Evidenzia, quindi, che per realizzare la riduzione del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un « esodo » non traumatico del personale, quali la possibilità di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni (con corresponsione della differenza di trattamento economico), l'estensione delle riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati (prevedendo sia la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, sia forme temporanee di sostegno al reddito), il riconoscimento ai volontari di truppa congedati dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione al fine di destinarli allo svolgimento di altre funzioni nell'ambito civile, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri. Rende noto, inoltre, che si prevedono forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, per consentire il transito presso altre pubbliche amministrazioni del personale militare in servizio permanente, prevedendosi a tal fine anche un piano di programmazione triennale scorrevole, correlato alle misure di riorganizzazione di strutture e funzioni, nonché di ruoli e profili, che sia informato prioritariamente al consenso degli interessati. Segnala, quindi, che altri criteri di delega riferiti al personale militare riguardano la revisione della disciplina concernente i ruoli e i profili di impiego, nonché il reclutamento, la formazione, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare. Osserva, altresì, che al Senato è stato introdotto uno specifico principio di delega per introdurre misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle mis-

sioni internazionali, nonché per favorire l'assegnazione in sedi limitrofe di coniugi entrambi dipendenti della Difesa.

Con riferimento al personale civile, fa notare che la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con altri meccanismi, quali agevolazioni della mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ricorso a forme di lavoro a distanza, trasferimenti presso altre pubbliche amministrazioni. Giudica importante, inoltre, notare che la delega dovrà comunque uniformarsi a principi e criteri direttivi volti all'adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità, alla garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture, anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di riserve di posti nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia e per la copertura dei posti di funzione dirigenziale generale. Infine, sempre con riguardo al personale civile, rileva che la delega consente, fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, interventi normativi volti a semplificare le procedure delle cause di servizio.

Rispetto al complesso degli interventi proposti dal provvedimento, ritiene opportuno segnalare tre questioni di carattere generale, che rivestono una particolare importanza con riferimento alle materie di più stretta competenza della XI Commissione.

In primo luogo, segnala che la prevista introduzione di strumenti di gestione del personale (transiti tra amministrazioni, riserve di posti nei concorsi, riconoscimento di titoli da far valere per il passaggio all'ambito civile, e simili), finalizzati allo smaltimento degli esuberanti in vista della riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificare la coerenza di tali strumenti con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego; in particolare, occorre — a suo avviso —

valutare l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di *turn over* e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione.

Analizzando, inoltre, la questione sotto il profilo della sensibile contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, evidenzia il rischio di creare forti situazioni di disagio occupazionale per un settore che, di norma, dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha rappresentato la più significativa occasione di lavoro per giovani altamente qualificati e impegnati per la difesa e la sicurezza del Paese.

Infine, ritiene che si ponga un problema di rapporti giuridici tra taluni principi di delega (che, in qualche misura, sembrano prefigurare anche forme di « esodo » di tipo pensionistico) e il regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare rispetto alla cosiddetta « riforma Fornero », già adottato dal Consiglio dei ministri ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere. Al riguardo, infatti, segnala come la fase attuativa della delega di cui al disegno di legge in esame non potrà non tenere conto degli effetti che saranno prodotti dal citato regolamento, tra cui il previsto innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di penalizzazioni per il pensionamento anticipato, che potrebbero influire in misura considerevole su un eventuale piano di smaltimento degli esuberi attraverso la « leva previdenziale ».

Alla luce delle richiamate motivazioni, reputa importante che la Camera – nell'approvare definitivamente il provvedimento in esame, che riveste comunque un'importanza strategica per l'intero settore – richieda al Governo di farsi carico di non procedere all'adozione dei relativi decreti delegati se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma e, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal

richiamato regolamento di armonizzazione previdenziale. A tal fine, peraltro, prospetta anche l'opportunità che l'attuazione della delega non intervenga nel periodo di scioglimento delle Camere, al fine di consentire alle competenti Commissioni – vista la delicatezza delle decisioni che il Governo dovrà assumere sulla materia – di esprimere un parere parlamentare consapevole ed effettivo.

Per le ragioni esposte, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Donella MATTESINI (PD) valuta positivamente l'intervento introduttivo svolto dal relatore, ritenendo opportuno approfondire la questione dell'uniformità delle regole di accesso alla Pubblica Amministrazione, meritevole, a suo avviso, di essere sottolineata con maggiore forza anche nella proposta di parere. In proposito, dopo avere ricordato che sulla materia il Governo ha adottato orientamenti che vanno nella direzione di una messa in discussione del posto di lavoro dei pubblici dipendenti, attraverso interventi che, a seguito di un percorso di mobilità, prevedono addirittura il licenziamento del lavoratore, giudica ancora più inaccettabile – considerati i richiamati interventi – introdurre, con il provvedimento in esame, deroghe così penetranti in favore del personale militare rispetto alla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Fatto notare che, proprio sull'argomento dei prospettati esuberi dei pubblici dipendenti, è previsto lo svolgimento in Commissione di audizioni importanti, non soltanto del Ministro Patroni Griffi, ma anche delle parti sindacali, auspica quindi che non si arrivi a soluzioni normative che pregiudichino l'efficienza della Pubblica Amministrazione. Per tali ragioni, ritiene che il suo orientamento sul disegno di legge approvato dal Senato non possa che essere l'astensione dal voto, salvo che il relatore, in vista di un miglioramento del testo, non accetti di trasformare in condizione anche l'osservazione recata dalla proposta di pa-

rere alla lettera a), rendendo maggiormente stringente il richiamo a valutare l'impatto del provvedimento sulle regole dell'accesso alle amministrazioni pubbliche.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce dell'intervento appena svolto, invita il relatore a valutare concretamente il suggerimento di trasformare in condizione quanto è al momento contenuto nella prima osservazione della sua proposta di parere favorevole, in tal modo rafforzando l'esigenza di evitare inopportune deroghe alla normativa vigente in materia di accesso e mobilità nella Pubblica Amministrazione.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene che, in materia di pubblico impiego, siano emerse di recente tendenze contraddittorie nell'azione del Governo: da un lato, infatti, l'Esecutivo ha promosso l'individuazione di percorsi di esubero del personale pubblico, mentre dall'altro sembra propendere per soluzioni del tutto opposte in tema di uscita dal lavoro e collocamento in quietanza, avendo adottato uno schema di regolamento – la cui procedura di approvazione è in corso di perfezionamento – che prevede il complessivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il comparto difesa e sicurezza. Ritiene opportuno, pertanto, prevedere un maggiore coordinamento normativo su tali questioni, facendo notare che analoghe esigenze di armonizzazione appaiono sussistere anche in materia di validità dell'efficacia delle graduatorie dei pubblici concorsi (tema sul quale la XI Commissione ha da tempo «licenziato» per l'Assemblea una importante proposta di legge) e di stabilizzazione dei lavoratori precari, argomenti sui quali sono state prospettate – dai diversi soggetti competenti, inclusa la stessa Commissione – misure potenzialmente in conflitto con le disposizioni recate dal provvedimento in titolo, che sostanzialmente prevede di collocare parte del personale militare presso altre amministrazioni pubbliche, peraltro secondo modalità che introducono arbitrarie differenziazioni tra i

diversi Corpi. Alla luce di tali considerazioni e valutate positivamente le considerazioni del relatore, volte proprio a porre l'accento su questi delicati aspetti, preannuncia, quindi, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Giovanni PALADINI (Misto-DL), associandosi alle considerazioni svolte nel dibattito, ritiene che l'auspicato intervento di riforma dello strumento militare avrebbe dovuto essere intrapreso con altre modalità, più rispettose della vigente legislazione in materia di pubblico impiego. Fa notare che il Governo, al contrario, ha agito in modo approssimativo e disorganico, senza preoccuparsi di affrontare preventivamente talune altre importanti questioni, riguardanti, in particolare, sia il riordino delle carriere del personale già impiegato presso le Forze Armate e la regolamentazione delle relative dotazioni organiche, sia la problematica dell'ingresso nella Pubblica Amministrazione dei tanti vincitori di concorso da tempo in attesa di un'assunzione, penalizzati dal blocco del *turn over* imposto dai più recenti provvedimenti economici. Fa notare, quindi, che la mancata armonizzazione delle misure recate dal provvedimento in esame con le esigenze da lui ora prospettate (in ordine alle quali pendono in Parlamento importanti proposte di legge) rendono l'intervento in esame inadeguato e irrazionale, complicando ulteriormente la situazione del personale impiegato nel settore. Auspica, in conclusione che il relatore possa sottolineare con forza tali elementi di criticità nella sua proposta di parere, che andrebbe riformulata in vista di un complessivo miglioramento del testo.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene anzitutto importante modificare lo strumento militare, al fine di risolvere talune note problematiche del settore, relative, in particolare, alla determinazione degli organici, alla formazione del personale e alla trasparenza delle gestioni finanziarie. Giudica soprattutto essenziale una ristrutturazione dell'organizzazione militare, che conduca a un riequilibrio tra i ruoli api-

cali delle diverse aree, nell'ottica di un riallineamento delle funzioni, caratterizzato da una maggiore eguaglianza tra i lavoratori. Associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, ritiene opportuno scongiurare il rischio dell'introduzione di deroghe alla normativa in materia di accesso alla Pubblica Amministrazione, facendo notare come la questione degli esuberanti, piuttosto che lo svolgimento di concorsi esterni, sembrerebbe richiedere l'applicazione di strumenti già previsti dall'ordinamento, come la mobilità interna, eventualmente coadiuvata da percorsi di formazione specifica, che agevolino il passaggio da un'amministrazione all'altra. In conclusione, reputando che la proposta di parere con condizione e osservazioni formulata dal relatore miri ad evidenziare anche tali aspetti, preannuncia su di essa il voto favorevole del suo gruppo.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, ritenendo di poter condividere lo spirito dei suggerimenti emersi dal dibattito appena conclusosi, presenta una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), con la quale l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta originariamente predisposta viene trasferita nell'ambito delle condizioni.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, testé formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Nomina n. 162.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 28 novembre 2012.

Luigi BOBBA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione non è stata in numero legale per deliberare. Comunica, pertanto, che si procederà immediatamente a una nuova votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore in ordine alla proposta di nomina in esame, avvertendo che – essendo la Commissione chiamata esclusivamente a ripetere la votazione dopo la mancanza del numero legale – in questa fase non saranno ammessi nuovi interventi per dichiarazione di voto.

Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Bonino, Cazzola, Codurelli, Damiano, Fabbri, An-

tonino Foti, Gatti, Giacomoni, Giammanco, Gnechi, Madia, Mattesini, Meloni, Moffa, Mosca, Mottola, Pelino, Poli, Rampi, Saltamartini, Santori e Schirru.

Si è astenuto il deputato:

Miglioli.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé

espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (C. 5569 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore;

preso atto che il disegno di legge prefigura anche un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo, con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

osservato che, con riferimento alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, l'articolo 3, definendo i principi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa, da conseguire entro l'anno 2024;

rilevato che, per realizzare la riduzione degli esuberanti del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un « esodo » non trauma-

tico dei dipendenti, quali la possibilità di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni (con corresponsione della differenza di trattamento economico), l'estensione delle riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati (prevedendo sia la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, sia forme temporanee di sostegno al reddito), il riconoscimento ai volontari di truppa congedati dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione al fine di destinarli allo svolgimento di altre funzioni nell'ambito civile, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri;

atteso che, con riferimento al personale civile, la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con altri meccanismi, quali agevolazioni della mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ricorso a forme di lavoro a distanza, trasferimenti presso altre amministrazioni pubbliche;

segnalato che la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, finalizzati allo smaltimento degli esuberanti in vista della riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pub-

bliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di *turn over* e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;

sottolineata l'esigenza di poter disporre degli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del *turn over* nel comparto difesa e sicurezza, che risulta determinante nella definizione degli organici di fatto delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;

evidenziato che, sotto il profilo della sensibile contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, sussiste il rischio di creare forti situazioni di disagio occupazionale per un settore che, di norma, dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha rappresentato la più significativa occasione di lavoro per giovani altamente qualificati e impegnati per la difesa e la sicurezza del Paese;

ritenuto che si ponga un problema di rapporti giuridici tra taluni principi di delega (che, in qualche misura, sembrano prefigurare anche forme di « esodo » di tipo pensionistico) e il regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare rispetto alla cosiddetta « riforma Fornero », già adottato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere;

rilevato, al riguardo, che la fase attuativa della delega di cui al disegno di legge in esame non potrà non tenere conto degli effetti che saranno prodotti dal citato regolamento, tra cui il previsto innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di penalizzazioni per il pensionamento anticipato, che potrebbero influire

in misura considerevole su un eventuale piano di smaltimento degli esuberanti attraverso la « leva previdenziale »;

giudicato, dunque, importante che la Camera – nell'approvare definitivamente il provvedimento in esame, che riveste comunque un'importanza strategica per l'intero settore – richieda al Governo di farsi carico di non procedere all'adozione dei relativi decreti delegati se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma e, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal richiamato regolamento di armonizzazione previdenziale;

segnalata, infine, l'esigenza che l'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, che impatta su profili rilevanti di organizzazione delle risorse umane prevedendo, anche in via derogatoria, l'utilizzo di strumenti e di istituti che stanno alla base della normativa generale sul pubblico impiego, non intervenga nel periodo di scioglimento delle Camere, con il rischio che le competenti Commissioni non possano esprimere un parere consapevole ed effettivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

occorre assicurare che il Governo – in ordine al complesso delle questioni di cui in premessa relative a strumenti e istituti di gestione dei pubblici dipendenti – non proceda all'adozione dei decreti delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma sulle dotazioni organiche e, in particolare, per quanto concerne la riduzione del *turn over*, dopo che saranno disponibili gli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del *turn over* nel comparto

difesa e sicurezza, nonché, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal regolamento di armonizzazione previdenziale del comparto difesa e sicurezza, il cui *iter* è tuttora in fase di perfezionamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) occorre verificare la coerenza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in

particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di *turn over* e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;

b) valutati, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di limitare le situazioni di disagio occupazionale che potrebbero crearsi con la contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, prevedendone la non applicazione nei concorsi riservati al ruolo dei graduati.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (C. 5569 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore;

preso atto che il disegno di legge prefigura anche un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo, con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

osservato che, con riferimento alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, l'articolo 3, definendo i principi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa, da conseguire entro l'anno 2024;

rilevato che, per realizzare la riduzione degli esuberi del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un « esodo » non trauma-

tico dei dipendenti, quali la possibilità di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni (con corresponsione della differenza di trattamento economico), l'estensione delle riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati (prevedendo sia la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, sia forme temporanee di sostegno al reddito), il riconoscimento ai volontari di truppa congedati dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione al fine di destinarli allo svolgimento di altre funzioni nell'ambito civile, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri;

atteso che, con riferimento al personale civile, la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con altri meccanismi, quali agevolazioni della mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ricorso a forme di lavoro a distanza, trasferimenti presso altre amministrazioni pubbliche;

segnalato che la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, finalizzati allo smaltimento degli esuberi in vista della riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pub-

bliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di *turn over* e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;

sottolineata l'esigenza di poter disporre degli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del *turn over* nel comparto difesa e sicurezza, che risulta determinante nella definizione degli organici di fatto delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;

evidenziato che, sotto il profilo della sensibile contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, sussiste il rischio di creare forti situazioni di disagio occupazionale per un settore che, di norma, dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha rappresentato la più significativa occasione di lavoro per giovani altamente qualificati e impegnati per la difesa e la sicurezza del Paese;

ritenuto che si ponga un problema di rapporti giuridici tra taluni principi di delega (che, in qualche misura, sembrano prefigurare anche forme di « esodo » di tipo pensionistico) e il regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare rispetto alla cosiddetta « riforma Fornero », già adottato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere;

rilevato, al riguardo, che la fase attuativa della delega di cui al disegno di legge in esame non potrà non tenere conto degli effetti che saranno prodotti dal citato regolamento, tra cui il previsto innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di penalizzazioni per il pensionamento anticipato, che potrebbero influire

in misura considerevole su un eventuale piano di smaltimento degli esuberanti attraverso la « leva previdenziale »;

giudicato, dunque, importante che la Camera – nell'approvare definitivamente il provvedimento in esame, che riveste comunque un'importanza strategica per l'intero settore – richieda al Governo di farsi carico di non procedere all'adozione dei relativi decreti delegati se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma e, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal richiamato regolamento di armonizzazione previdenziale;

segnalata, infine, l'esigenza che l'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), che impatta su profili rilevanti di organizzazione delle risorse umane prevedendo, anche in via derogatoria, l'utilizzo di strumenti e di istituti che stanno alla base della normativa generale sul pubblico impiego, non intervenga nel periodo di scioglimento delle Camere, con il rischio che le competenti Commissioni non possano esprimere un parere consapevole ed effettivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) occorre assicurare che il Governo – in ordine al complesso delle questioni di cui in premessa relative a strumenti e istituti di gestione dei pubblici dipendenti – non proceda all'adozione dei decreti delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma sulle dotazioni organiche e, in particolare, per quanto concerne la riduzione del *turn over*, dopo che saranno disponibili gli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del *turn over* nel comparto

difesa e sicurezza, nonché, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal regolamento di armonizzazione previdenziale del comparto difesa e sicurezza, il cui *iter* è tuttora in fase di perfezionamento;

2) occorre verificare la coerenza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di

tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di *turn over* e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;

e con la seguente osservazione:

valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di limitare le situazioni di disagio occupazionale che potrebbero crearsi con la contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, prevedendone la non applicazione nei concorsi riservati al ruolo dei graduati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	169
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	170
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	173

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	180

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur esprimendo alcune perplessità sul provve-

dimento che nel suo complesso determina forti inquietudini, concorda con la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulle parti di competenza della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta aveva evidenziato l'opportunità che la disposizione riguardante la sanità militare tenga conto delle modifiche alla normativa in materia di attività libero-professionale dei medici di recente approvate dal Parlamento.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse dal presidente Palumbo, che condivide, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, recante una disciplina delle professioni non regolamentate, è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati e successivamente modificata dal Senato. In seconda lettura alla Camera, ne è stato disposto il trasferimento alla sede legislativa presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).

Il provvedimento si compone di 11 articoli. Per quanto concerne le competenze della XII Commissione, rileva la disposizione di cui all'articolo 1 che, dopo aver definito al comma 2 la « professione

non organizzata in ordini o collegi » come l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, individua le categorie escluse. In particolare, il Senato ha aggiunto, oltre a quelle già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati (le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), le professioni sanitarie. Recependo e integrando il parere espresso dalla Commissione sanità si è infatti ritenuto necessario specificare l'esclusione, tra le professioni oggetto del presente disegno di legge, delle professioni sanitarie, per garantire che in questi settori rimanga il riconoscimento dello Stato a garanzia e tutela della sanità generale e della lotta all'abusivismo professionale.

A questo proposito, rileva tuttavia che sarebbe opportuno fare un esplicito riferimento alle « attività svolte in ambito sanitario » piuttosto che alle « professioni sanitarie » in modo da comprendere tutte le attività che, pur non essendo qualificabili come professioni sanitarie in senso stretto, attengono comunque al settore della sanità.

Il successivo comma 3 prevede che chiunque svolge una delle professioni di cui al comma 2 deve fare riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, agli estremi del provvedimento in esame. L'inadempimento viene qualificato come « pratica commerciale scorretta » ai sensi del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

Osserva, poi, che il comma 5 dell'articolo 1 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Fa presente, infine, che i successivi articoli del provvedimento, il cui conte-

nuto non incide sulle competenze della Commissione affari sociali, riguardano rispettivamente le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto di regole deontologiche (articolo 2, lievemente modificato dal Senato), la possibilità per le associazioni di costituire forme aggregative (articolo 3, non modificato dal Senato), la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative (articolo 4, integrato dal Senato), il contenuto in dettaglio degli elementi informativi (articolo 5, lievemente modificato dal Senato), la promozione dell'autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni (articolo 6, non modificato dal Senato), le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali (articoli 7 e 8, non modificati dal Senato), la certificazione di conformità a norme tecniche UNI (articolo 9, non modificato dal Senato), i poteri di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e le sanzioni in caso di non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione (articolo 10, non modificato dal Senato), la clausola di neutralità finanziaria (articolo 11, non modificato dal Senato).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato trasferito oggi stesso alla Commissione Attività produttive in sede legislativa e che pertanto il parere potrà essere espresso anche nella giornata di domani.

Nel merito del provvedimento concorda pienamente con le considerazioni svolte dalla relatrice e condivide anche la proposta di modificare le parole « professioni sanitarie » in « attività in ambito sanitario », avendo egli stesso già presentato alla Commissione di merito un emendamento che va nella medesima direzione. Infine,

ricorda come già in prima lettura aveva avuto modo di far rilevare – nel corso dell'esame in Assemblea – come sarebbe stato opportuno che il provvedimento fosse stato dalla presidenza della Camera assegnato in sede consultiva anche alla XII Commissione, poiché riguardante molte professioni sanitarie o comunque attività che si svolgono in ambito sanitario.

Anna Margherita MIOTTO (PD) concorda con il relatore e con il presidente Palumbo e suggerisce di proporre alla Commissione di merito di sostituire le parole « professioni sanitarie » con le parole « attività svolte esclusivamente in ambito sanitario ».

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, con riferimento alle osservazioni fatte dal deputato Miotto, rileva come nel caso di specie non sia affatto semplice individuare un'espressione appropriata, stante l'impossibilità di elencare tutte le possibili attività che siano svolte in ambito sanitario. Ciò premesso, ritiene tuttavia che l'espressione « attività svolte in ambito sanitario », condivisa anche da parte del Governo, possa essere considerata preferibile a quella attualmente contenuta nel testo, che si riferisce alle « professioni sanitarie ».

Osserva altresì che, trattandosi dell'esame di un provvedimento in seconda lettura, è probabile che la Commissione di merito non intenda apportare modifiche, preferendo addivenire alla sua conclusione definitiva, attraverso l'approvazione in sede legislativa. In tal caso, ritiene che sarebbe opportuno presentare un ordine del giorno volto a specificare che l'espressione utilizzata nel provvedimento in esame deve essere interpretata nel senso di ricomprendere tutte le attività che, pur non essendo qualificabili come professioni sanitarie in senso stretto, attengono comunque al settore della sanità.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che i radicali hanno votato contro il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto, rilevando altresì come un contributo alla Commis-

sione di merito da parte della XII Commissione sarebbe stato utile fin dalla prima lettura, mentre in quell'occasione tale provvedimento non fu assegnato alla Commissione affari sociali in sede consultiva.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo della proposta di legge n. 5584, approvata dal Senato, recante norme in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», già disciplinati dalla legge 16 dicembre 1966, n.1112, di cui si dispone l'abrogazione.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 definisce nuovamente il cuoio e la pelle, confermando che deve trattarsi di prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura delle fibre; aggiunge, rispetto alla formulazione contenuta nella legge n. 1112 del 1966, che tali prodotti possono essere con o senza pelo e che eventuali strati ricoprenti di altro materiale devono essere di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. Tali caratteristiche devono essere possedute anche nel caso in cui i termini «cuoio» o «pelle» siano tradotti in una lingua diversa dall'italiano (comma 1); riproduce la definizione di «pelliccia»

contenuta nell'articolo 2 della legge n.1112 del 1966, riservando il termine esclusivamente ai prodotti ottenuti dalle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, ed aggiungendo che tale riserva si applica anche nel caso in cui il termine pelliccia sia tradotto in lingua diversa dall'italiano (comma 2); aggiunge che le definizioni riportate nei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» sia utilizzati come aggettivi, sostantivi o inseriti come prefissi o suffissi in altre parole (comma 3); prevede che con un decreto del Ministero dello sviluppo economico siano definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio realizzati mediante processi di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, poi trasformati in fogli; per tali prodotti viene disposto il divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».

L'articolo 2 prevede che le imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti ottenuti dalle spoglie di animali, così come definiti dall'articolo 1, siano soggette alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

A questo proposito, ricorda che in Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO – *International Organization for Standardization* e IEC – *International Electrotechnical Commission*).

Infine, è prevista la possibilità per le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative di riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.

Fa presente, quindi, che l'articolo 3 riproduce con qualche modifica l'articolo 3 della legge n. 1112 del 1966 che già prevede il divieto di mettere in vendita o altrimenti in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie animali, sottoposte ai trattamenti di cui all'articolo 1 per il cuoio e la pelle, lavorate appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali, per la pelliccia, aggiungendo che tale divieto si applica anche nel caso in cui tali termini siano usati come aggettivi e sostantivi, inseriti quali prefissi o suffissi o sotto nomi generici di « pellame », « pelletteria » o « pellicceria » ed anche se tradotti in lingua diversa dall'italiano. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini « cuoi », « pelle » e « pelliccia », l'etichetta deve indicare lo Stato di provenienza.

L'articolo 4 modifica l'entità della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 in caso di violazione dei divieti ivi previsti; viene, altresì, prevista anche la legittimazione ad agire a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

Con l'articolo 5, infine, viene abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, ed è prevista la clausola di invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Fa presente, inoltre, che presso la Commissione di merito sono stati respinti i due emendamenti presentati al testo trasmesso dal Senato e che la presidenza di tale Commissione si è riservata di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che eventualmente emergeranno nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo della proposta di legge n. 4240-B, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) e altre disposizioni in materia ambientale.

Fa presente che la proposta di legge in titolo è stata sostanzialmente modificata nel corso dell'esame al Senato attraverso l'inserimento di ben ventitré articoli che in gran parte modificano la parte IV del predetto decreto legislativo, concernente la materia di rifiuti. Alla Camera, in seconda lettura, la Commissione competente, oltre a modificare diversi articoli introdotti nel corso dell'esame al Senato, ha a sua volta approvato ulteriori disposizioni, per cui il provvedimento allo stato si compone di ben trentasei articoli dei quali esporrà sinteticamente il contenuto, soffermandosi sulle disposizioni che incidono direttamente sulle competenze della Commissione affari sociali e rinviando al successivo dibattito l'approfondimento di aspetti che siano ritenuti di particolare interesse.

In particolare, l'articolo 1 prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dall'articolo 124, comma 8, del Codice ambientale, ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose.

L'articolo 2 novella il comma 6 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrandolo con una disposizione volta a garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti in esso prevista; la determinazione delle modalità di attuazione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'ambiente da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche alla parte IV del Codice ambientale, in materia di gestione di rifiuti, mentre il successivo articolo 4 esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni successive recano modifiche al suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006, rispettivamente in materia di: miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati (articolo 5) e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (articolo 7). Nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Commissione ambiente è stata soppressa la disposizione concernente l'organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti, inserita nel corso dell'esame al Senato (articolo 6).

Rileva che una disposizione che investe materie di competenza della XII Commissione è quella di cui all'articolo 8, che aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo; nel corso dell'esame al Senato è stata approvata una modifica volta a prevedere che la raccolta delle associazioni di volontariato non sia più limitata ai prodotti e materiali che non sono rifiuti.

Gli articoli successivi sono volti ad introdurre ulteriori modifiche e integrazioni alla normativa vigente, rispettiva-

mente in materia di: trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica (articolo 9), contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso (articolo 10), operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati (articolo 11), essiccatoi agricoli (articolo 12), utilizzo di terre e rocce da scavo (articolo 13), nonché di residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo (articolo 14). In particolare, tale ultima disposizione, come da ultimo modificata dalla Commissione di merito, prevede tra le condizioni che consentono l'utilizzabilità dei residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, il fatto che « non determini rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana ».

L'articolo 15 novella la normativa vigente relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, mentre l'articolo 16 reca ulteriori disposizioni in materia di rifiuti di contenuto analogo a quello di alcune disposizioni inserite al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 e successivamente soppresse alla Camera.

Osserva, in particolare, come il comma 5 introduca una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Gli articoli 17 e 18 recano disposizioni concernenti rispettivamente la materia dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi.

L'articolo 19 prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito *web*, con un aggiornamento almeno trime-

strale, l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali. Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all'andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.

Gli articoli successivi recano rispettivamente misure in tema di: determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali (articolo 20), semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 21), recupero e riciclaggio dei materassi dismessi (articolo 22), integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi (articolo 23).

L'articolo 24 novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012 (disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), recanti rispettivamente alcune misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese (PMI). In particolare, si esclude dalle misure di semplificazione previste dallo stesso articolo in materia di controlli sulle imprese, oltre alle attività di controllo in materia fiscale, finanziaria e di salute e di sicurezza sul lavoro, anche i controlli in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 25 introduce una modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, concernente le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli per l'attuazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre l'articolo 26 modifica l'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 2 del 2002, in materia di matrici materiali di riporto, prevedendo in

particolare che le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Per quanto concerne i restanti articoli del provvedimento in esame, inseriti nel testo del provvedimento dalla Commissione ambiente in fase di seconda lettura, fa presente che essi apportano diverse modifiche al più volte richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) concernenti le seguenti materie: rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (articolo 27), tutele delle acque dall'inquinamento (articolo 28), pubblicazione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) (articolo 29), gestione delle acque sotterranee emunte (articolo 30), procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, prevedendo che la realizzazione di tali interventi debba essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque (articolo 31), terre e rocce da scavo – cantieri di minori dimensioni (articolo 32), norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale (articolo 33), semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (articolo 34), attività di vigilanza e controllo (articoli 35 e 36), norme in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato (articolo 37).

Anna Margherita MIOTTO (PD), in considerazione della grande rilevanza che assume il provvedimento in esame a seguito delle modifiche apportate da parte del Senato e, da ultimo, della Commissione ambiente della Camera, chiede al relatore di predisporre un parere articolato, che

ponga una serie di condizioni alla Commissione competente.

A questo proposito, rileva come vi siano numerose disposizioni suscettibili di produrre effetti sul piano della tutela della salute, così come è stato evidenziato nella relazione appena svolta.

Rispetto alle situazioni in cui può essere messa in pericolo la salute umana, occorre a suo avviso chiamare in causa le autorità sanitarie e le agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), che invece non vengono mai citate nel testo del provvedimento. Si tratta di una materia molto delicata rispetto alla quale reputa opportuno intervenire, rilevando come le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di una certa attività allo stato attuale siano meno complesse per quanto riguarda, ad esempio, un cementificio rispetto ad un termovalorizzatore nonostante dagli studi effettuati risulti che non sia poi così salubre abitare nei pressi di un cementificio.

Per queste ragioni, ribadisce la necessità di procedere ad un esame approfondito della proposta di legge in oggetto, al fine di addivenire all'approvazione di un parere analitico e puntuale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva come l'esigenza di procedere ad un esame approfondito del provvedimento in titolo si ponga in termini oggettivi dal momento che, pur trattandosi di una seconda lettura, è come se l'*iter* alla Camera ricominciasse dall'inizio, avendo l'altro ramo del Parlamento inserito ben ventitré articoli rispetto ai tre di cui si componeva il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, oltre alle ulteriori disposizioni che sono state introdotte dalla Commissione di merito in seconda lettura.

Per queste ragioni, ritiene che il dibattito possa proseguire nella seduta di domani, per procedere poi all'espressione del parere la settimana successiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.

Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 28 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte, altresì, che è stato presentato un emendamento da parte del deputato Palagiano (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'articolo 1.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Palagiano 2.1.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 2.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palagiano 2.1: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 2 e 3.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ringrazia i colleghi della Commissione affari sociali per aver sostenuto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge da lui presentata, al quale annette una grande importanza, rilevando come l'incertezza normativa fino a questo momento abbia costituito un ostacolo alle donazioni di farmaci nonostante l'aumento delle famiglie che versano in stato di bisogno a causa delle crescenti difficoltà economiche.

Fa altresì presente che la Commissione sta per approvare un provvedimento volto a perseguire finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale, nonché di riduzione della spesa farmaceutica.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime il proprio apprezzamento per un provvedimento che dà diretta attuazione al diritto alla salute, disciplinando la donazione di medicinali non utilizzati in favore di organizzazioni senza fini di lucro, che si occuperanno dell'utilizzazione e della distribuzione dei farmaci stessi. Per queste ragioni, ritiene che si tratti di una proposta di legge di grande civiltà, che contribuirà a ridurre il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri.

L'unica perplessità che intende rappresentare in questa sede attiene alla programmazione sanitaria, che a suo avviso è tuttora scarsa e poco efficace.

Ribadisce dunque, a nome del proprio gruppo di appartenenza, il voto favorevole nei confronti della proposta di legge in esame.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia il voto favorevole da parte del gruppo della

Legge Nord verso un provvedimento che considera di grande interesse in quanto interviene in una fase in cui, specialmente nelle grandi città, si assiste ad un crescente disagio sociale, essendo numerose le persone, soprattutto anziane, che non hanno i mezzi per provvedere alle cure di cui necessitano.

In questa situazione, le associazioni di volontariato svolgono un ruolo di supplenza delle istituzioni, sia statali che locali. Rivolge dunque un appello al rappresentante del Governo affinché esponenti dell'Esecutivo si rechino nelle città del nord d'Italia, al fine di constatare personalmente il crescente aumento del tasso di povertà.

Luciana PEDOTO (PD), annunciando il voto favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico, rileva come alla base della proposta di legge in esame vi sia un'intuizione positiva, in termini di funzionalità e di appropriatezza. Sotto il primo profilo, evidenzia che le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto consentono una corretta utilizzazione del farmaco, anche con riferimento al caso di mancato utilizzo. Sotto l'altro aspetto, auspica che tale provvedimento possa inserirsi in un percorso virtuoso, che porti all'approvazione di nuove norme per quanto riguarda la fase del confezionamento dei farmaci.

Carla CASTELLANI (PdL), riconoscendosi pienamente nella dichiarazione di voto resa dal deputato Di Virgilio, chiarisce lo scopo del proprio intervento, volto a sollecitare il presidente Palumbo affinché possa favorire la celerità dell'*iter* del provvedimento in oggetto – che, peraltro, trae origine da una proposta di legge di iniziative parlamentare – presso l'altro ramo del Parlamento, in modo da consentirne l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

Antonio PALAGIANO (IdV) annuncia il proprio voto favorevole verso la proposta di legge di iniziativa parlamentare in esame.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), *relatore*, propone le seguenti correzioni formali ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento: *All'articolo 1, al comma 1, capoverso Art. 157, comma 1, sostituire le parole:* d'intesa con con le seguenti: previa intesa in sede di; *al comma 1, capoverso Art. 157, comma 3, lettera a), n. 2), sostituire le parole:* buona conservazione e la corretta gestione *con le seguenti:* corretta conservazione e la buona gestione.

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: di medicinali *aggiungere le seguenti:* non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; *al comma 2, dopo le parole:* I medicinali *aggiungere le seguenti:* non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; *al comma 2, dopo le parole:* dispensare il farmaco *aggiungere le seguenti:* e che sono impegnati in attività di utilità sociale; *al comma 2, sostituire le parole:* nel rispetto della *con le seguenti:* ai sensi di quanto disposto dalla.

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: È fatta salva *con le seguenti:* Rimane ferma.

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte, infine, che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

La Commissione approva all'unanimità, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 Di Virgilio.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2, comma 1, lett. b, n. 5), valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

EMENDAMENTO

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I medicinali possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle Onlus di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare

il farmaco, unicamente avvalendosi dell'opera e sotto la supervisione di un laureato in farmacia abilitato all'esercizio della professione, che è responsabile del controllo delle eventuali prescrizioni in caso di distribuzione di farmaci vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica ».

2. 1. Palagiano.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	181
ALLEGATO (<i>Schema di testo unificato elaborato dal comitato ristretto</i>)	190

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	185

COMITATO RISTRETTO:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

SEDE REFERENTE

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, il quale lo scorso mercoledì 28 novembre ha convenuto di concludere i propri lavori, sottoponendo alla Commissione un testo unificato (*vedi allegato*).

Viviana BECCALOSSO (PdL) comunica che la relatrice, onorevole Faenzi, impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, le ha chiesto di rappresentare alla Commissione che ritiene possibile chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il testo unificato mantiene ancora alcune misure di carattere oneroso, su cui ritiene

che i componenti della Commissione dovrebbero svolgere un approfondimento.

Susanna CENNI (PD) ricorda che l'argomento è stato oggetto di ampia discussione in Comitato ristretto e che, a suo avviso, espungere le parti di rilievo finanziario priverebbe complessivamente di significato il provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che le misure con contenuto economico si riferiscono all'ampliamento delle finalità del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 8) e all'apposito Fondo per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 7, alimentato da un'addizionale di 5 euro sulla tassa erariale di concessione governativa sulle licenze per porto di armi anche per uso di caccia.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che i due articoli citati non richiedono l'individuazione di nuove forme di copertura finanziaria. Si chiede pertanto se l'osservazione del Presidente sia dovuta ad una previsione di possibili obiezioni della Commissione Bilancio o da ragioni di merito.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che l'ampliamento delle finalità del Fondo di solidarietà nazionale dovrebbe poter essere accolta, seppure con difficoltà. Sullo specifico Fondo per il risarcimento di danni, prevede invece difficoltà anche per la forma di finanziamento individuata.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che la Commissione debba portare avanti l'esame del provvedimento, della cui importanza per gli agricoltori che subiscono danni si è convinta nel corso dell'esame. Il Governo dovrà poi assumersi la responsabilità di non dotare lo stesso di adeguate risorse finanziarie.

Carlo NOLA (PdL) si rammarica per il mancato accoglimento delle sue proposte in tema di danni causati dalle nutrie, che ammontano alla metà dei danni complessivi causati dalla fauna selvatica, e ritiene che esso sia dovuto probabilmente a ra-

gioni pregiudiziali di fondo. Ritiene tuttavia che la disposizione inserita nel testo unificato sia assolutamente inefficace a contenere il fenomeno della proliferazione della specie. D'altra parte, è consapevole anche delle conseguenze della qualificazione della nutria come specie cacciabile. Si riserva pertanto di proporre ulteriori misure per fronteggiare i danni provocati dalle nutrie senza renderle cacciabili.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si rammarica per il fatto che il lavoro della Commissione trovi difficoltà a pervenire a una conclusione. Il provvedimento in esame, in particolare, è di grande interesse e meriterebbe di essere approvato. Ricorda tuttavia che, se non si risolvono veramente le questioni di carattere finanziario, un progetto di legge può pure essere approvato da una Camera, ma finirebbe per fermarsi nell'altra, come molte volte avvenuto in passato. Per questi motivi, e considerato l'approssimarsi della fine della legislatura, invita a lavorare per l'approvazione del provvedimento, perché possa seguire l'*iter* che sarà consentito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), soffermandosi sui profili di rilievo finanziario del testo unificato elaborato del Comitato ristretto, ritiene che si possa valutare positivamente l'ampliamento delle finalità del Fondo di solidarietà nazionale. Su questa base, la Commissione potrebbe conseguire i risultati che appaiono possibili e chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento. Si potrebbe invece verificare successivamente la possibilità di introdurre ulteriori misure.

Viviana BECCALOSSO (PdL) ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, per consentire anche alla relatrice di partecipare a una valutazione complessiva del provvedimento. Nel merito, a nome del suo gruppo, ritiene comunque necessario completare l'*iter* del provvedimento, dimostrando tra l'altro che la Commissione Agricoltura è nelle condizioni di effettuare sue scelte autonome, e non soltanto di ratificare decisioni prese

altrove. Saranno quindi altri ad assumere la responsabilità di non consentire un positivo esito di una legge in materia. Deve inoltre esprimere rammarico per il fatto che la Commissione non può disporre di risorse finanziarie, meno forse di una commissione di un consiglio regionale.

Giovanna NEGRO (LNP) concorda con l'onorevole Nola sull'entità dei danni provocati dalle nutrie, che affliggono anche il suo territorio, insieme con i piccioni. Invita tuttavia a considerare le esigenze complessive dei diversi territori, che certamente chiedono un provvedimento sulla materia.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia ulteriori proposte di modifica che sottoporrà all'attenzione della relatrice.

Susanna CENNI (PD) invita a valutare la possibilità di eliminare la previsione dell'addizionale di cui all'articolo 7, ferme restando le attuali modalità di finanziamento del fondo destinato a tali finalità.

Sandro BRANDOLINI (PD) invita la Commissione a definire sollecitamente l'iter del provvedimento, stante l'imminente termine della legislatura. Nel merito, ritiene opportuno incentivare la strada maestra delle assicurazioni. Nel metodo, ritiene che si possa chiedere il trasferimento alla sede legislativa e compiere in quella sede eventuali ulteriori approfondimenti.

Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea che se non si risolvono le questioni di fondo, e in particolare quelle di carattere finanziario, difficilmente si determineranno le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa. Pertanto, pur condividendo le amare constatazioni formulate nel dibattito, ritiene che le proteste non produrranno effetti concreti e che la Commissione debba risolvere con concretezza le questioni problematiche, senza aspettarsi che possa farlo la Commissione Bilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi dal dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento trasmesso dalla Commissione Attività produttive.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, fa presente che il progetto di legge approvato dal Senato si propone di aggiornare la legge n. 1112 del 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, con l'obiettivo di garantire, contro la concorrenza sleale, la qualità dei prodotti dell'industria conciaria nazionale, che sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Già la legge del 1966 intendeva preservare i consumatori da inganni sui prodotti conciari e al contempo tutelare le imprese del settore da azioni di concorrenza scorretta, provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri che, commercializzando prodotti con la dicitura « cuoio », « pelle » o « pelliccia », privi però delle relative caratteristiche organiche, ponevano in essere comportamenti pregiudizievole per l'industria nazionale, che è *leader* del settore nel mondo e si caratterizza per produzioni di eccellenza.

Il provvedimento ora approvato dal Senato, come risulta dai lavori preparatori, si propone di adeguare la legislazione del 1966 ai mutamenti intervenuti nella legislazione europea, nei mercati e nelle tecnologie produttive, valorizzando i rilevanti sforzi compiuti dalle imprese del settore, che hanno investito enormi risorse non solo per migliorare dei beni fabbricati, ma anche per implementare le tecnologie di produzione e, allo stesso tempo, ridurre al minimo sia l'impatto ambientale della produzione sia quello sociale sia quello sui consumatori, attraverso la eliminazione, dalle fasi di lavorazione e all'impiego, degli agenti pericolosi per la salute.

Il testo in esame prevede quindi essenzialmente che, affinché un prodotto sia denominabile con i termini di « pelle », « pelliccia » o « cuoio » non potrà più essere sufficiente il rispetto del mero requisito cosiddetto sostanziale o organico di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 1112 del 1966, ma dovranno anche essere rispettati i requisiti giuridici, per i quali il prodotto in questione non sia stato fabbricato e messo in commercio con modalità lesive dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei lavoratori.

Nel dettaglio, il testo approvato dal Senato, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dà una definizione precisa dei termini « cuoio », « pelle », « pelliccia », riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali.

L'articolo 2 prevede l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli. Tali obblighi sono assolti da parte di imprese specializzate, secondo determinati modelli di organizzazione, gestione e lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Si prevede altresì la possibilità per le associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.

L'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di « cuoio », « pelle », « pelliccia », loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di « cuoio », « pelle » e « pelliccia » devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.

L'articolo 4 detta le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi stabiliti dalla nuova legge, che vanno da 10.000 a 50.000 euro. L'articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel preannunciare il responsabile voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, ricorda che la tutela dei prodotti *made in Italy* è stata già oggetto di un apposito provvedimento di iniziativa della Lega Nord, varato con il precedente Governo, e che tale provvedimento tutelava tutti i settori manifatturieri, ivi compreso il settore della pelletteria. Ricorda peraltro che in ambito europeo vi sono *lobby* trasversali che non impediscono la concorrenza sleale, che danneggia le produzioni locali del *made in Italy*.

Viviana BECCALOSSI (PdL) ricorda che il provvedimento in esame costituisce una forma di difesa dei prodotti *made in Italy*, in un quadro europeo che non sempre aiuta i produttori nazionali del settore della lavorazione della pelle e del cuoio, che sono i migliori d'Europa.

Ricorda a tale proposito anche la concorrenza sleale di produttori esteri effettuata con lo sfruttamento della manodopera minorile, in condizioni disumane, persino sul territorio nazionale.

Auspica che l'approvazione di questa legge possa contribuire a contrastare il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, specie minorile, e a rendere l'Europa più consapevole delle esigenze italiane rispetto a quelle del mercato cinese.

Preannuncia pertanto l'espressione di voto favorevole del suo gruppo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia parimenti l'espressione di voto favorevole del suo gruppo al provvedimento, che si propone di aggiornare la legislazione del 1966 e di porre fine al fenomeno della contraffazione dei prodotti di pelle e di cuoio.

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia il convinto voto favorevole del suo gruppo ad un provvedimento che si propone di contrastare la pratica della contraffazione, condotta illecita che mette in gravi difficoltà l'onesto operatore del settore. La contraffazione inoltre attenta ai diritti dei lavoratori, con lo sfruttamento della manodopera, mette a rischio la salute dei consumatori e arreca danni all'ambiente, producendo per di più concorrenza sleale.

Teresio DELFINO (UdCpTP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo soprattutto in ragione delle finalità già ricordate dai colleghi. Ritiene però che in ogni caso si debba perseguire una maggiore capacità di controllo rispetto ai lavoratori del settore e non solo nel territorio nazionale, evitando atteggiamenti di accettazione, specialmente a livello locale, di situazioni che invece potrebbero essere evidenziate e perseguite.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge, trasmesso dalla Commissione Ambiente.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che in sede di prima lettura del provvedimento la Commissione aveva espresso parere favorevole. Ricorda altresì che il testo approvato dalla Camera è poi stato modificato dal Senato e che sulle parti modificate sono quindi state approvate proposte emendative in sede di esame da parte della Commissione Ambiente.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera, è tornata all'esame di questo ramo del Parlamento sostanzialmente modificata nel corso dell'esame al Senato.

In sintesi, il testo approvato dalla Camera comprende 3 articoli, che recano modifiche decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), in materia di sfalci e potature, miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati e misure per incrementare la raccolta differenziata.

Il Senato ha modificato gli articoli 1 e 3 del testo della Camera e ha aggiunto ulteriori 23 articoli, in buona parte recante anch'essi modifiche al codice ambientale. Alcuni di essi recano un contenuto analogo a disposizioni inserite nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale, poi soppresse nel corso dell'esame alla Camera; si tratta di disposizioni che in gran parte modificano la parte IV del codice ambientale, in materia di rifiuti.

A sua volta, la Commissione Ambiente della Camera ha modificato ulteriormente il testo del Senato, aggiungendo altre modifiche alla legislazione ambientale e, prevalentemente, a quella contenuta nel codice. In sostanza, il provvedimento è divenuto il contenitore di una serie di modifiche della normativa vigente, spesso rispondenti a richieste da tempo avanzate dagli interessati e motivate da varie finalità, in primo luogo quella di adattare le norme alle esigenze concrete di funzionamento e di efficienza emerse nella esperienza applicativa.

Passando all'esame delle parti di interesse della Commissione Agricoltura, se-

gnala che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), modifica le definizioni contenute nell'articolo 183 del codice ambientale.

Il numero 1) integra la definizione di « rifiuto organico » (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato) comprendendovi anche i « manufatti compostabili, con certificazione UNI EN 13432:2002 ». Al riguardo, si ricorda che l'articolo 182-ter dispone che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Il numero 2) integra la definizione di « autocompostaggio » (compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto), aggiungendovi anche le utenze non domestiche.

Il numero 3) integra la definizione di « compost di qualità » (prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75), aggiungendo dopo le parole « che rispetti » la parola « esclusivamente ».

La Commissione Ambiente – tenuto conto delle ulteriori innovazioni normative intervenute nel frattempo – ha soppresso la disposizione introdotta dal Senato che introduceva nel codice ambientale la definizione di « digestato da non rifiuto », inteso quale prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente. Infatti, l'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha nel frattempo disposto che « ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente as-

sociata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 modifica l'articolo 185, comma 2, che indica i materiali che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte IV del codice ambientale, relativa ai rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie.

In particolare, al numero 1) si aggiunge alla disposizione sui « sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio » le parole « quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1 ». In sostanza, i materiali indicati da ultimo rientrerebbero nei materiali del tutto esclusi dall'ambito di applicazione delle norme del codice ambientale sui rifiuti.

Al numero 2), si modifica la disposizione relativa alle « carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 »,

sostituendo le parole: « e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato ». La modifica tende ad aggiornare il riferimento alla normativa applicabile in materia, essendo quella del 2002 stata abrogata; si mira inoltre a specificare il carattere esaustivo della disciplina richiamata, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

L'articolo 4 riformula l'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, che è volto a modificare l'articolo 185, comma 2, del codice ambientale che indica i materiali che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte IV del codice medesimo, relativa ai rifiuti.

In particolare, si modifica la disposizione relativa alle « materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

In particolare, il testo della Camera sostituiva le parole « per la produzione di energia da tale biomassa » con le seguenti: « , ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso ». Il testo del Senato riformula l'espressione con la seguente: « f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che sod-

disfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

In sostanza, la norma del testo del Senato, che la Commissione Ambiente non ha modificato, esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione potrà avvenire a condizione che il materiale indicato sia configurabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto.

Al riguardo, premesso che il testo vigente appare in realtà più coerente con la formulazione letterale della direttiva 2008/98/CE, si osserva che il testo approvato dal Senato suscita perplessità maggiori – rispetto a quello approvato dalla Camera – dal punto di vista della chiarezza del dettato normativo e della compatibilità con la normativa europea. Infatti, viene trattato a parte il materiale derivante dalla manutenzione del verde urbano, richiedendo solo per questo requisiti che dovrebbero essere posseduti da tutti i materiali indicati nella disposizione.

L'articolo 12 esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, inserendoli nell'apposito allegato (allegato IV alla parte V del codice ambientale), che contiene l'elenco degli impianti e attività in deroga.

Il comma 4 dell'articolo 16 interviene sulla disciplina transitoria della normativa di recepimento di direttive in tema di rifiuti, di cui al decreto legislativo n. 205 del 2010, modificando il comma 9 dell'articolo 39, che prevedeva: « Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad

una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: *a)* i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; *b)* i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno».

In particolare, questa disciplina diviene quella a regime per i casi indicati (e non, come previsto dal testo vigente, in via transitoria fino al 2 luglio 2012) e le soglie quantitative per rientrare nella definizione di trasporto e conferimento occasionale e saltuario sono innalzate da cento a trecento chili o litri annui. Peraltro, l'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 nel frattempo ha previsto che il termine di entrata in operatività del sistema SISTRI è sospeso fino al compimento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Viene inoltre inserita – nello spirito della semplificazione degli adempimenti in favore degli agricoltori professionali – una disposizione, secondo la quale i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali verso i circuiti e le piattaforme di conferimento non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Resta ferma, nel caso di trasporto dei rifiuti pericolosi, l'applicazione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

Il comma 5 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole minori (con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti), per l'utilizzo di paglia, sfalci e

potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Tale materiale può, nei limiti delle proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzato presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che non abbia superato soglie superiori di qualità dell'aria, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Si tratta di una disposizione di buon senso, che considera realisticamente le difficoltà del trattamento dei rifiuti in tali territori.

Il comma 6 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo come compost, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, purché ricorrano i requisiti relativi ai sottoprodotti.

L'articolo 23 interviene sull'articolo 20 della legge n. 217 del 2011 che attribuisce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La novella è diretta a prevedere che il relativo decreto legislativo d'attuazione (uno o più) possa essere proposto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e da quello dell'ambiente, ma anche dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Peraltro, tale delega è stata già esercitata con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, adottato comunque anche su proposta del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si riserva quindi di presentare, per la seduta di domani, una articolata proposta di parere.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in particolare perché contiene norme sugli essiccatoi di cereali, per i quali le imprese agricole attendono la deroga all'applicazione della normativa vigente in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera,

eccessivamente rigorosa, o la possibilità di seguire la procedura autorizzativa semplificata. Gli operatori hanno infatti bisogno di un quadro legislativo di riferimento più preciso per poter affrontare la campagna di essiccazione del prossimo autunno.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia il giudizio favorevole del suo gruppo anche, ma non solo, per le motivazioni espresse dal collega Zucchi, e dichiara la disponibilità a votare il parere anche nella seduta odierna.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 4 dicembre 2012.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia).

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**

Misure in favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla fauna selvatica.

ART. 1.

(Piani di intervento).

1. Le regioni, d'intesa con le province, gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani di intervento per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, di seguito denominati « piani di intervento ».

2. Nell'ambito dei piani di intervento, sono definiti:

a) le zone vocate ad attività agro-silvo-pastorali nelle quali risulta necessario ridurre la pressione faunistica di alcune specie ai fini del contenimento dei danni;

b) le zone dove si registra uno squilibrio della popolazione faunistica, prevedendo, se del caso, lo spostamento delle specie verso le zone dove si registra una carenza;

c) le misure per la gestione delle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 6

dicembre 1991, n. 394, in modo da modulare la pressione venatoria in funzione dello *status* delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore;

d) la possibilità, una volta riscontrata una pressione faunistica in esubero, di ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente relativamente alle specie interessate, al metodo dell'abbattimento anche al di fuori del periodo di caccia e nell'ambito delle aree naturali protette;

e) i soggetti abilitati all'abbattimento, i controlli e le abilitazioni necessarie.

3. I piani di intervento stabiliscono tempi e modalità per l'esecuzione delle misure in essi previste.

4. Sugli schemi dei piani di intervento è acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione, prorogabili di ulteriori trenta giorni, su richiesta motivata del medesimo Istituto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il piano può comunque essere adottato.

ART. 2.

(Monitoraggio e raccolta dati).

1. Presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è istituita un'apposita banca dati finaliz-

zata alla raccolta dei dati relativi alla consistenza numerica delle diverse specie e ai danni dalle stesse arrecati nelle diverse aree territoriali.

2. Le regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi ai danni, alle misure adottate per la prevenzione degli stessi e agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico. I dati raccolti sono comunicati all'ISPRA.

3. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni interessate i dati di cui al presente articolo in relazione al territorio di competenza.

ART. 3.

(Partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e di contenimento del danno).

1. Per la gestione della fauna selvatica e per le attività volte alla salvaguardia delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche dai danni provocati dalla medesima fauna, gli enti interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare appositi contratti di collaborazione e convenzioni con gli agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nonché convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute presenti in tali territori.

2. I consorzi di bonifica partecipano, per quanto di competenza, all'attuazione dai piani di intervento di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Tracciabilità della fauna selvatica).

1. Gli esemplari di fauna selvatica, abbattuti nell'ambito dei piani di intervento finalizzati al loro controllo numerico, devono, immediatamente dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato e inamovibile, conforme al modello approvato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'ISPRA, e recante la data di abbatti-

mento e un codice a barre. Le carcasse, identificate dal contrassegno, devono essere conferite presso appositi centri di controllo, individuati dalle regioni e dalle province, per essere sottoposte a rilievi biometrici nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle regioni.

ART. 5.

(Divieti e sanzioni).

1. È vietato:

a) immettere in natura su tutto il territorio nazionale esemplari delle specie indicate nei piani regionali di intervento di cui all'articolo 1, ad eccezione delle aree di pertinenza dei soli istituti faunistico-venatori previsti dai piani faunistici regionali in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga;

b) fornire alimentazione alla fauna selvatica allo stato libero in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni delle regioni e degli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Le regioni definiscono le modalità per il controllo degli allevamenti delle specie indicate nei piani regionali di intervento e possono vietare o definire le modalità del controllo della presenza di animali nelle aree recintate di cui al comma 1, lettera a).

3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualora la violazione del divieto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sia compiuta importando uno o più esemplari nel territorio nazionale, si applica altresì la sanzione amministrativa di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

ART. 6.

(Interventi per la prevenzione dei danni).

1. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere destinate anche alla concessione di contributi alle imprese agricole per interventi strutturali volti alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, prevedono misure specifiche di sostegno per la realizzazione di interventi per la gestione della fauna selvatica finalizzati a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-silvo-pastorali.

3. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono studi e ricerche volti alla individuazione dei danni arrecati da cani inselvatichiti o da specie ibride.

ART. 7.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica).

1. Per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, la cui dotazione è alimentata da un'addizionale di 5 euro della tassa erariale di concessione governativa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni. Le disponibilità del Fondo sono ripartite tra le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di con-

certo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 8.

(Interventi del Fondo di solidarietà nazionale).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, » sono inserite le seguenti: « ovvero dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, »;

b) al comma 3, le parole: « eventi di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « eventi di cui ai commi 1 e 2 ».

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso di contratti assicurativi per la copertura di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per il controllo delle nutrie).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle nutrie (*Myocastor coypus*) ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano. Nuovo testo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 193
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 195

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 198

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 198

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

C. 4894 Palagiano. Nuovo testo.
(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni relative alla segnalazione della presenza di gliadina nell'etichettatura dei farmaci in commercio, a tutela delle persone affette da celiachia.

Il provvedimento, a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, si compone di un solo articolo. In particolare il comma 1 dispone che le aziende produttrici di farmaci distribuiti in Italia siano tenute ad apporre un simbolo convenzionale raffigurante una spiga di grano sulle confezioni e nel foglietto illustrativo dei farmaci con contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg. A tal fine la norma fa riferimento alle categorie di prodotti contenenti glutine introdotte dal regolamento (CE) n. 41/2009 relativo

alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, sentita l'Agenzia italiana del Farmaco, la definizione delle caratteristiche delle simbologie da inserire sulle confezioni esterne dei medicinali e sui foglietti illustrativi.

Ricorda che la normativa vigente in materia di etichettatura e foglietto illustrativo dei farmaci è dettata dalla direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. In particolare l'articolo 62 della direttiva prevede che l'imballaggio esterno e il foglietto illustrativo possano riportare segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite alcune delle informazioni recate a norma della direttiva stessa, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, utili per l'educazione sanitaria, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale. La disposizione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dall'articolo 79 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva in oggetto, che prevede, per l'apposizione di tali segni o pittogrammi, l'autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA).

In tal senso la disposizione in oggetto appare conforme alla normativa dell'UE.

Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente. Al fine di consentire la disponibilità sul mercato di una varietà di prodotti alimentari adatti alle esigenze dei soggetti intolleranti al glutine e al livello di sensibilità individuale alla sostanza, a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti die-

tetici: i prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm, a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti sono definiti « senza glutine ». Qualsiasi prodotto del libero commercio (gelati, salumi, caramelle, salse, etc.), per cui le aziende possano garantire l'assenza di glutine, può riportare la dicitura « senza glutine »; prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 mg/kg, cioè 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti « con contenuto di glutine molto basso », e tale definizione non è riferibile, invece, ai prodotti di consumo generale.

Con riferimento alla disciplina dell'UE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, ricorda che la Commissione europea ha presentato il 20 giugno 2011 una proposta di regolamento relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (COM(2011) 353), finalizzata alla revisione delle disposizioni recate dalla direttiva 2009/39/CE, nota come la « direttiva quadro sui prodotti dietetici ». La proposta della Commissione europea prevede l'abrogazione, tra gli altri, del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, con il conseguente trasferimento della dicitura « senza glutine » nell'etichetta generica.

Il Parlamento europeo il 14 giugno 2012 ha modificato, esprimendosi in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria, la proposta della Commissione europea inserendo, in particolare, regole speciali sull'etichettatura dei prodotti contenenti glutine.

I prodotti destinati alle persone con intolleranza al glutine dovrebbero contenere meno di 100 mg di glutine per chilo e dovrebbero essere etichettati come alimento a « tenore di glutine molto basso ». I prodotti con meno di 20 mg di glutine per chilo porterebbero l'etichetta: « senza glutine ».

Ricorda che al termine dell'esame della citata proposta di regolamento relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (COM(2011) 353), la Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica ha adottato, il 2 agosto 2011, un parere motivato contrario per violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi del protocollo n. 2 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità, con particolare riferimento alle norme applicabili ai prodotti per celiaci. Il Senato ha ritenuto che l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine si configura come un'azione non necessaria, né portatrice di un valore aggiunto a livello europeo. Inoltre in Italia l'equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente (con l'indicazione « senza glutine » gestita come un'indicazione nutrizionale) comporterebbe un evidente arretramento nella tutela delle persone affette da celiachia, rispetto agli elevati standard di salvaguardia previsti dall'ordinamento italiano.

Sandro GOZI (PD) richiama il parere motivato approvato dal Senato, e invita ad un opportuno approfondimento delle materie affrontate.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la necessità di ulteriori approfondimenti, ferma restando la priorità costituita dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ribadisce il carattere estremamente protettivo della norma, che applica ai farmaci le medesime disposizioni previste per i prodotti alimentari.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e preso atto delle richieste di approfondimento avanzate dai colleghi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, rileva che l'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 23 articoli.

Nel Preambolo vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.

Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile.

L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'Amministrazione eventualmente richiedente.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.

L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata – ovvero la possibilità di ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o seque-

stro – in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici.

L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14.

L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti.

Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.

Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in

cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiama, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.

L'articolo 19 stabilisce che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi (comma 1). Il comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime.

Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma (comma 2) istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessità di tale riesame.

Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.

Quanto al disegno di legge di ratifica, consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.370 per il 2012, euro 12.180 per il 2013 ed euro 20.370 a decorrere dal 2014. La norma dispone che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica imputa gli oneri correlati all'attuazione dell'Accordo, pari euro 20.370 per il 2012, euro 12.180 per il 2013 ed euro 20.370 a decorrere dal 2014, alle disposizioni di seguito richiamate: 6.720 euro per l'invio di funzionari in Armenia (articolo 13); 5.460 euro per l'invio in Italia di funzionari armeni convocati in qualità di esperti e testimoni (articolo 14); 20.370 euro per le riunioni della Commissione mista che si svolgeranno in Armenia, non sussistendo tale onere, come precisato nella relazione tecnica, allorché le riunioni saranno ospitate dall'Italia (articolo 20).

L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Marco MAGGIONI (LNP) osserva come non sia opportuno che accordi doganali come quello in esame siano esaminati in maniera eccessivamente frettolosa, senza una effettiva valutazione dei pro e dei contro per il Paese; riterrebbe pertanto opportuno un approfondimento della materia.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e preso atto della richiesta avanzata dall'onorevole Maggioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE,

relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Atto n. 515.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta dello scorso 28 novembre, richiama l'attenzione dei colleghi sulle competenze ed il ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea, che contribuisce all'integrazione delle reti ferroviarie europee e costituisce il motore primo delle politiche di modernizzazione del settore, a fronte della disomogeneità delle norme e regolamentazioni nei diversi Paesi europei. Ricorda infatti come l'interoperabilità delle reti ferroviarie determini problemi connessi, tra l'altro, con i diversi sistemi di elettrificazione, con le dimensioni delle infrastrutture e con lo scartamento dei binari.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

COM(2011)897 def.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala che nella giornata odierna la Commissione Industria del Senato ha approvato all'unanimità, contro il parere negativo del Governo, un emendamento al decreto-legge n. 179 del 2012 che proroga di 5 anni, dal 2015 al 2020, le concessioni demaniali balneari.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, sottolinea la delicatezza della situazione, alla quale occorre trovare una soluzione, pervenendo ad un compromesso accettabile. Ritiene incomprensibile, sotto tale profilo, la posizione assunta dal Governo, contrario ad una soluzione minimale, quale quella delle proroga di 5 anni delle concessioni demaniali balneari, anche a fronte della deroga che sembrerebbe la Commissione europea intenda concedere alla Spagna. Richiama in proposito la riforma della legge costiera presentata dal governo spagnolo lo scorso ottobre, che consente di salvaguardare numerose imprese che operano sulle spiagge spagnole, estendendo per altri 75 anni la concessione agli attuali titolari: anche l'Italia dovrebbe procedere nella medesima direzione.

Ritiene quindi che la Commissione debba svolgere una ulteriore approfondita riflessione sul tema, al fine di offrire un contributo serio per la soluzione dei problemi del comparto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la riforma spagnola è attualmente solo una proposta del Governo, non ancora approvata.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, osserva che la proposta ha ottenuto, ancorché informalmente, un assenso di fatto da parte della Commissione europea, a riprova del fatto che la Spagna si sta muovendo nella giusta direzione, con adeguate modalità.

Sandro GOZI (PD) sottolinea la delicatezza e urgenza della questione dibattuta, e che occorre compiere un ulteriore passo in avanti rispetto alle posizioni assunte sia dal Senato che dal Governo spagnolo.

Non conosce nel dettaglio il testo dell'emendamento approvato dal Senato, ma teme che la soluzione raggiunta non possa essere accettabile, anche in considerazione del fatto che le contestazioni mosse dalla Commissione europea riguardano la proroga *tout court* delle concessioni, indipendentemente dalla loro durata, sia questa di 30 o di 5 anni. Né ritiene sia opportuno dare segnali di illusione agli operatori del settore, o esporsi alle critiche dei media che accuserebbero la politica di condurre una battaglia di retroguardia suscettibile di costare cara – ove le procedure di infrazione dovessero determinare sanzioni pecuniarie – ai cittadini contribuenti.

Osserva quindi come la proposta avanzata dalla Spagna sia certamente meritevole di approfondimento, benché non intervenga direttamente sulla questione della durata delle concessioni e degli appalti, quanto sul regime proprietario dei concessionari, tanto è vero che sinora sulla riforma si è espresso il Commissario alla giustizia e diritti fondamentali Reding e non il Commissario al mercato interno e servizi Barnier, competente a valutare la compatibilità con la direttiva servizi delle norme nazionali in materia.

Ritiene quindi opportuno – data la complessità della situazione – che la Commissione si prenda ancora qualche giorno per riflettere e per comprendere come, anche sotto il profilo del metodo, la soluzione spagnola possa aiutare la causa italiana, e consentire qualche strumento negoziale in più al Governo, che già sta lavorando per adattare il più possibile la disciplina delle gare di concessione all'attuale struttura degli stabilimenti balneari.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con il relatore sulla opportunità di ulteriori approfondimenti, al fine di pervenire ad una soluzione condivisa, senza preoccuparsi troppo delle reazioni dei media, che sarebbero in ogni caso critiche.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, sottolinea la delicatezza della materia, nella consapevolezza delle difficoltà che vi sono in sede europea; proprio per questo riterrebbe importante cercare la solidarietà delle nazioni – cita a titolo di esempio la Spagna e il Portogallo – che sono in una situazione analoga a quella italiana e con le quali sarebbe possibile fare blocco. In tal senso ritiene occorrerebbe sensibilizzare il Governo a farsi promotore di una iniziativa a livello europeo.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene opportuno organizzare in proposito un incontro con il Governo, anche al fine di valutare la possibilità di introdurre modifiche alla normativa europea vigente.

Sandro GOZI (PD) considera che sia opportuno intervenire su un doppio bina-

rio: da un lato, lavorare sulle procedure di infrazione senza aggravarle; dall'altro creare, anche a livello parlamentare, una coalizione di paesi che chiedano alla Commissione europea una iniziativa legislativa che adatti alla realtà mediterranea la direttiva servizi. Si tratta certamente di un percorso difficile, ma che vale la pena di intraprendere.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, osserva che sarebbe anche opportuno lavorare per ottenere una ulteriore proroga della durata delle concessioni, anche tenuto conto delle due dilazioni, prima al 2014 poi al 2018, ottenute dalla Spagna.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee di riforma in materia di autonomie territoriali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 201

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 202

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 204

AUDIZIONI

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 9.30.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee di riforma in materia di autonomie territoriali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI (PD), Remigio CERONI (PdL) e il presidente Mario PEPE, nonché i senatori Mariangela BASTICO (PD), Adriana POLI BORTONE (CN-GR SUD-SI-PI), Carlo CHIURAZZI (PD), Maria ANTEZZA (PD) e Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: API-FLI).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 10.25.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Rileva che l'articolo 1 prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dal Codice dell'ambiente; l'articolo 2 intende garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti; l'articolo 3 reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente al fine di adeguare la normativa in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) e integrare la definizione di rifiuto organico, di auto compostaggio, di *compost* di qualità. Precisa che il comma 1, lettera *d*), n. 2), integra il disposto dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, inserendo una disposizione transitoria da applicare nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti. Nelle more dell'adozione di tali decreti, chiarisce, viene consentito alle regioni e alle province autonome di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano vigenti fino all'entrata in

vigore dei decreti medesimi. Rileva che l'articolo 4 esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi, se utilizzato per la produzione di energia da biomassa. Osserva che l'articolo 5 non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. Segnala che l'articolo 6 aggiunge un nuovo criterio per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO): può diventare autorità d'ambito l'azienda di gestione dei rifiuti, costituita da soli enti locali, purché risulti dall'integrazione operativa di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino e serva una popolazione di almeno 250.000 abitanti. Osserva che l'articolo 7 disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; l'articolo 8 consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali per destinarli al riutilizzo; l'articolo 9 esclude le attività di trattamento tramite compostaggio dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Riferisce che l'articolo 10 interviene in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11 è volto ad ampliare l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati; l'articolo 12 esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Fa notare che gli articoli 13 e 32 regolano l'utilizzo di terre e rocce da scavo; l'articolo 14 reca disposizioni per l'utilizzo dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo; l'articolo 15 modifica le norme relative alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; l'articolo 16 interviene in materia di tariffa sui rifiuti e sui servizi; trasporti di rifiuti pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli; l'articolo 17 reca disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sottolinea che l'articolo 18 dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio

ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario; l'articolo 19 regola la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali; l'articolo 20 disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Evidenzia che l'articolo 21 reca misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo; l'articolo 22 riguarda il recupero e riciclaggio dei materassi dismessi; l'articolo 23 integra la delega per l'utilizzo di pesticidi; l'articolo 24 reca misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese. Osserva che l'articolo 25 regola le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli sulle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre gli articoli 26 e 27 recano disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e

rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Segnala che gli articoli 28 e 30 intervengono in materia di tutele delle acque dall'inquinamento e gestione acque sotterranee emunte. Rileva che l'articolo 29 disciplina la pubblicazione dei provvedimenti di VIA; l'articolo 31 disciplina la procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza; l'articolo 33 prevede norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale; l'articolo 34 regola l'accelerazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale; gli articoli 35 e 36 recano norme in materia di attività di vigilanza e controllo; l'articolo 37 reca norme in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento inerisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il « governo del territorio » è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che debba essere attuata con il più ampio coinvolgimento delle regioni la disciplina recata dagli articoli 6, 7, 31, 34 in materia, rispettivamente, di criteri per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati e di semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le regioni siano tenute ad elaborare entro tempi certi i piani regionali dei rifiuti e delle biomasse, volti a consentire una più razionale gestione del territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Esame testimoniale del dottor Francesco Di Palma, Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Esame testimoniale del dottor Alberto Di Capua, ex Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Esame testimoniale del dottor Maurizio D'Amora, Direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

Martedì 4 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO.

La seduta comincia alle 9.15.

Esame testimoniale del dottor Francesco Di Palma, Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina ».

(Svolgimento e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Doris LO MORO (PD) e Antonio PALAGIANO, *presidente*, cui risponde Francesco DI PALMA, *Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina ».*

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia il dottor Di Palma e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del dottor Alberto Di Capua, ex Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina ».

(Svolgimento e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del

giorno, ponendo alcune domande, alle quali risponde Alberto DI CAPUA, *ex Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina ».*

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia il dottor Di Capua e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del dottor Maurizio D'Amora, Direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud.

(Svolgimento e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno, ponendo alcune domande, alle quali risponde Maurizio D'AMORA, *Direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud.*

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia il dottor D'Amora e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (5569 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione IV) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizioni ed osservazioni)</i>	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra. Atto n. 517 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	13
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni <i>(Deliberazione di una integrazione del programma)</i>	17
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 5148-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato <i>(Esame e conclusione)</i> ...	17
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 5149-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato <i>(Esame e conclusione)</i>	19

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 5150-B cost. approvato in prima deliberazione dalla Camera e in seconda deliberazione dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	20
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	21
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	29
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	30
AVVERTENZA	26
ERRATA CORRIGE	26

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-bis ed abb./A	32
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco recanti disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie, di Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei minori di Roma, e di rappresentanti dell'Associazione famiglie per l'accoglienza, dell'Associazione fraternità, Associazione Cometa, dell'Associazione « La gabbianella e altri animali » e dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie	32
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere favorevole</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 514 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	43
AVVERTENZA	41

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	44
5-08560 Di Stanislao: Sulla chiusura del dipartimento militare di medicina legale di Firenze ..	44
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-08561 Paglia: Sull'applicabilità della disciplina della riserva dei posti nei concorsi delle pubbliche amministrazioni a coloro che abbiano frequentato Accademie o Scuole militari	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-08562 Ruggia: Sugli intendimenti del Governo in ordine all'attuazione degli impegni assunti per ottemperare alla risoluzione n. 8-00177, approvata dalla IV Commissione, in merito all'acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di alloggi della difesa	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	50

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	45
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534- <i>duodecies</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	51
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (<i>Deliberazione</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta con osservazione</i>)	53
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	56
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	56
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	56
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.	
Audizione del Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	64
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria. COM (2012) 510 final.	
Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM (2012) 511 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM (2012) 512 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010. COM (2012) 280 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	76
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE LEGISLATIVA:	
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito discussione e approvazione</i>)	82
ALLEGATO (Ordini del giorno)	89
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abbinate (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Sui lavori della Commissione	88
AVVERTENZA	88

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584 Izzo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i>)	94
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	97
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale. C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	109
Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio. C. 58 Realacci, C. 3746 Di Stanislao e C. 5184 Duilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) ...	106
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	115

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 162 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	169
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	170
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	173

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	180

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	181
ALLEGATO (<i>Schema di testo unificato elaborato dal comitato ristretto</i>)	190

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	185
COMITATO RISTRETTO:	
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano. Nuovo testo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	198
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee di riforma in materia di autonomie territoriali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	201
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Esame testimoniale del dottor Francesco Di Palma, Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Esame testimoniale del dottor Alberto Di Capua, ex Direttore amministrativo « Ospedali Riuniti Area Penisola sorrentina » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Esame testimoniale del dottor Maurizio D'Amora, Direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 11,40



16SMC0007560